



# UNIVERSITÀ DI PARMA

Dipartimento di Giurisprudenza,  
Studi politici ed internazionali  
Corso di Laurea triennale in Servizio Sociale

**Il diritto alla speranza nell'ergastolo ostativo.  
Costruire ponti possibili, laboratorio di  
scrittura autobiografica**

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa

Vincenza Pellegrino

Laureanda:

Alina Liliana Ilea

**Anno Accademico 2021-2022**

*Un ringraziamento particolare va alla mia relatrice, Vincenza Pellegrino, per avermi accolta e indirizzata, sia nella stesura della tesi, sia nei laboratori in carcere,*

*Ringrazio mia mamma, per avermi sempre spinta oltre, spero possa non pentirsi mai dei sacrifici che ha fatto per me,*

*Grazie alla mia famiglia, a chi mi ha permesso di intraprendere questo cammino, a chi mi ha supportato e a chi ci ha creduto insieme a me, in particolare ringrazio Zia Vio e zia Teo, che sono state per me un faro quando mi sentivo persa,*

*Grazie ai miei nonni, per avermi fatto crescere con gentilezza e amore, per avermi dato un cuore tenero,*

*Ringrazio di cuore le mie amiche di sempre, Alessia, Aurora e Gaia, per avermi dato coraggio e un po' della loro forza quando io li perdevo e di aver sempre avuto parole buone per me,*

*Grazie anche a Delia e a Daniel, che negli anni sono diventati per me fratelli, dandomi fiducia fraterna e consolazione,*

*Ringrazio soprattutto le mie colleghe di università, diventate per me amiche importanti, Anna, Giulia, Sara, Olga, Marzia, Laura e Martina, sono felice di aver condiviso con voi questo pezzetto di viaggio, spero di trovarvi sempre,*

*Un ringraziamento lo devo anche a tutte le persone che mi hanno regalato spensieratezza, risate, conforto e pensieri leggeri ogni volta che ne avevo bisogno e anche quando non sapevo di averne bisogno.*

# Indice

<b>Introduzione.....</b>	<b>6</b>
<b>CAPITOLO I .....</b>	<b>11</b>
<b>CONTRO L’OSTATIVITA’ .....</b>	<b>11</b>
1.1. Le origini del carcere.....	11
1.2. Le riforme del sistema penitenziario.....	13
1.3. Principio dell’inviolabilità della libertà personale.....	15
1.4. Le funzioni della pena.....	16
1.5. La funzione rieducativa della pena.....	20
1.6. L’ergastolo ostativo.....	23
1.7. Modello riparativo: la Giustizia Riparativa.....	27
1.8. Giustizia Riparativa per i reati di criminalità organizzata.....	33
<b>CAPITOLO II .....</b>	<b>40</b>

**IL DIRITTO ALLA SPERANZA.....40**

2.1. Dati statistici sull'ergastolo.....40

2.2. Il diritto alla speranza: pronunce significative.....43

2.3. Testimonianza dall'ergastolo ostativo, Carmelo  
Musumeci.....51

**CAPITOLO III .....56**

**COSTRUIRE PONTI POSSIBILI.....56**

Premessa.....56

3.1. Presunzione assoluta di pericolosità.....57

3.2. Reti territoriali.....58

3.3. Giustizia riparativa nel contesto comunitario.....60

3.4. Esperienze di giustizia riparativa comunitaria.....64

3.5. Progetto “Spes contra spem”:  
un ponte da “dentro” a “fuori” .....66

3.6. Laboratorio di scrittura autobiografica:  
essere padre in carcere e fuori.....68

3.7. Intervista alla Dott.ssa Chiappini Chiara .....71

<b>CAPITOLO IV .....</b>	<b>79</b>
--------------------------	-----------

<b>MITOBIOGRAFIE DENTRO E FUORI DAL CARCERE, LABORATORI E METODOLOGIA.....</b>	<b>79</b>
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Premessa.....	79
---------------	----

4.1. PUP: Poli Universitari Penitenziari, un ponte possibile.....	80
----------------------------------------------------------------------	----

4.2. Scrittura “automitobiografica”.....	83
------------------------------------------	----

4.3. I laboratori di Sociologia Culturale in carcere.....	84
-----------------------------------------------------------	----

4.4. Caso di studio, incontro per un ponte possibile: laboratori di scrittura automitobiografica tra dentro e fuori .....	86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>97</b>
-------------------------	-----------

<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>99</b>
--------------------------	-----------

<b>SITOGRAFIA.....</b>	<b>101</b>
------------------------	------------

## INTRODUZIONE

Il presente elaborato nasce grazie all'opportunità che ho avuto di partecipare ai laboratori di Sociologia Culturale presso l'Istituto Penitenziario di Parma, con la collaborazione del gruppo "Cerchioscritti" e l'associazione teatrale "AnelloDebole" e per questo vorrei ringraziare la Prof.ssa Vincenza Pellegrino che, una volta propostoLe l'argomento che avrei voluto affrontare nella seguente tesi di laurea, mi ha coinvolto in questi laboratori affinché potessi integrare la parte nozionistica con una parte di partecipazione all'attività di scrittura autobiografica in carcere; in particolare, ai fini di questo elaborato, è stato molto importante prender parte ai laboratori di scrittura *automitobiografica* che ha visto coinvolti non soltanto detenuti, ma anche studentesse del quarto anno del Liceo Classico "Romagnosi" di Parma, laboratori come strumenti di costruzione di ponti e perseguimento della prospettiva della riparazione comunitaria.

Il primo capitolo ha lo scopo di introdurre il lettore negli istituti penitenziari, attraverso un breve excursus storico circa le origini del carcere e le riforme penitenziarie più importanti. Da questo inizio quello che possiamo comprendere è che il carcere nacque come luogo di custodia per gli imputati e persone che dovevano essere tenute lontane dalla società, in quanto ritenute socialmente pericolose, e per evitare che si sottraessero alla pena destinatagli. Oggi, se pensiamo alle carceri, pensiamo ai luoghi fisici in cui persone condannate, a seguito della commissione di un reato, devono scontarvi una pena; di conseguenza la funzione delle carceri è una funzione detentiva, che viene riconosciuta solo a partire dal XVIII secolo. Nel momento in cui il sistema penitenziario assume tale significato, la detenzione diviene la sanzione prevalente che viene applicata a coloro che commettono reato Tuttavia, negli anni cresce l'esigenza di superare questa visione molto limitata degli istituti penitenziari solamente come un luogo in cui scontare la pena, perciò emerge anche la necessità che questi luoghi diventino opportunità di risocializzazione del condannato. Inoltre, le condizioni di vita delle persone reclusi, prima che i sistemi penitenziari subisserò trasformazioni e riforme, erano al limite

dell'umanità, se non ben oltre, perciò accanto all'esigenza di superare quella visione limitativa delle carceri come semplici luoghi di reclusione, si affianca la necessità di umanizzazione, sia dell'istituto in sé che delle pene.

Affinché il sistema penitenziario italiano fosse in grado di rispondere a tutte le esigenze sopra elencate, era necessario produrre delle azioni concrete, infatti furono molte le trasformazioni, le riforme e i movimenti che interessarono gli istituti penitenziari e le normative in materia; furono molte sì, ma ne servono altrettante. Tra le più importanti ricordiamo l'introduzione del Codice Zanardelli, nel 1889, che sostituì il Codice penale sardo, abolendo anche la pena di morte e sostituendola con l'ergastolo, e furono molti altri i cambiamenti che si provarono ad attuare, tutti sventati dall'entrata in vigore del Codice Rocco. Infatti, il Codice Zanardelli, in epoca fascista, venne sostituito dal Codice Rocco, di stampo ed ideologia fascista, che, ancora una volta sottolineò la natura totalizzante degli istituti penitenziari, attuando una rigida e netta separazione tra le carceri e la società civile. In seguito, terminata l'epoca fascista, in ambito penale è stata fondamentale la riforma del 1975, con la legge n°354, poiché segnò la concreta attività dello Stato in materia penitenziaria; la riforma introdusse molti principi cardine dell'ordinamento penitenziario e subì diverse correzioni negli anni, tra le più importanti ricordiamo quelle che istituirono le Carceri Speciali (massima sicurezza) e la Legge "Gozzini", che introdusse i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione per i detenuti che avrebbero agito buona condotta nell'espletamento della pena.

In questo capitolo troviamo anche le funzioni che la pena deve ricoprire: retribuzione, rieducazione, e recentemente si parla anche di riparazione (le "3R"). Viene fatto riferimento all'art.27, comma 3, Cost. *"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"* che, ad oggi, risulta essere il principio guida del sistema penale italiano. Successivamente si entra nel merito del principio di rieducazione della pena come funzione primaria, che non può essere sacrificata o sovrastata da altre e che deve essere garantita anche agli autori di reati gravissimi. Alla luce del principio di rieducazione del condannato viene introdotto l'ergastolo ostativo, in quanto: *"la quale idea di fondo risiede in una definitiva espulsione del condannato dal*

*consorzio civile: l'ergastolo tende a non reinserire il condannato nella società, bensì ad escluderlo per sempre, tende a produrre la morte civile del condannato<sup>1</sup>”.*

Ricordando che l'ergastolo ostativo è il prodotto di una legislazione d'emergenza, in cui la necessità di protezione sociale giustificò l'attuazione di tale istituto. Di fatti, il regime dell'ergastolo ostativo, si giustifica con la presunzione assoluta di pericolosità e irrecuperabilità sociale in capo al condannato che, accusato di reati di stampo mafioso, si rifiuti di collaborare con la giustizia. Verranno esposti, perciò, i motivi per i quali questa presunzione non possa essere assoluta ma debba rendersi relativa.

Al termine del capitolo possiamo introdurre il concetto di Giustizia Riparativa, come strumento di riparazione, a favore non solo del condannato, ma anche delle vittime e della comunità e di come quest'ultima non debba essere esclusa dalla possibilità di essere applicata e proposta anche agli autori di reati gravissimi, o meglio, legati alla criminalità organizzata.

Il secondo capitolo cerca di entrare nel merito del diritto alla speranza, nello specifico il diritto alla speranza nell'ergastolo ostativo; iniziando con qualche dato statistico sull'ergastolo, estrapolato da varie fonti, tra queste Antigone e dal Rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e alcuni cenni di vari contributi al superamento della presunzione assoluta di pericolosità grazie ad associazioni come Antigone e Nessuno Tocchi Caino. Il diritto alla speranza, che diamo per scontato appartenga a tutti, si traduce così, non solo nel diritto di preservare la speranza che un giorno la pena finisca, o che vi sia la possibilità che il proprio percorso venga rivalutato dal giudice alla luce di eventuali evoluzioni positive del proprio percorso detentivo, aderendo ai programmi di rieducazione, ma anche in quella spinta motivazionale che è in grado di sollecitare evoluzioni interiori a ciascun detenuto, in vista del futuro rientro nella società. In merito vengono citate sue sentenze in particolare che hanno come

---

<sup>1</sup> “Il diritto alla speranza davanti alle Corti, ergastolo ostativo e 41-bis” di Dolcini Emilio, Fiorentin Fabio, Galliani Davide, Magi Raffaello e Pugiotta Andrea, editore G.Giappichelli Editore, 2020, cit.p.28



obiettivo quello di garantire il diritto alla speranza: la prima è quella del Caso Viola c. Italia, della Corte di Strasburgo, che accogliendo il ricorso del condannato Viola, sostanzialmente impone all'Italia di attuare una riforma del regime dell'ergastolo ostativo, volto al superamento della presunzione assoluta di pericolosità sociale come giustificazione al divieto di accedere ai benefici penitenziari, per la mancata collaborazione con la giustizia; tale presunzione deve rendersi relativa, e subordinata alla valutazione del giudice sia alla luce del percorso rieducativo condotto dal reo, sia degli elementi di prova che quest'ultimo sarà in grado di fornire come testimonianza effettiva della rottura dei legami passati, presenti e futuri con l'associazione criminale. Così, la Corte costituzionale, con la sentenza n.253/2019, dichiara incostituzionale la presunzione assoluta di pericolosità che nega l'accesso ai benefici penitenziari. Tuttavia, la Corte si esprime solo in merito ai permessi premio, astenendosi dal legiferare circa l'accesso alla liberazione condizionale, demandando tale compito al legislatore. Con questa sentenza viene riconosciuta la possibilità di accedere ai permessi premio anche condannato che si rifiuti di collaborare con la giustizia, che dimostri la rottura dei legami con l'associazione criminale. Il capitolo termina con la testimonianza di Carmelo Musumeci estrapolata dalla sua tesi di laurea, ergastolano ostativo, oggi in libertà, a seguito della scoperta della sua innocenza per i crimini dei quali era stato condannato. Dalla sua tesi vorrei riportare delle sue parole significative:

*“...dal diritto a ”tacere”, riconosciuto agli imputati nel processo, si passa all’obbligo di ”parlare”...per non restare in carcere fino alla morte.”*

Il terzo capitolo assume una struttura più “sociale”, partendo dalla presunzione assoluta di pericolosità e irrecuperabilità sociale, per arrivare alla necessità di costruire ponti, tessere relazioni e ricucire legami spezzati. Tutti obiettivi sostenuti e perseguiti da associazioni e volontari che si trovano sul territorio, e non solo, ma anche associazioni che operano su scala mondiale per la difesa, promozione e informazione dei diritti dei detenuti, con particolare riguardo al tema dell'ergastolo ostativo. Vengono, perciò, illustrati pochi progetti, e ci tengo a sottolineare “pochi”

progetti, che operano per costruire ponti tra dentro e fuori. Progetti che entrano e progetti che escono dal carcere, per realizzare quella tessitura di relazioni di cui tanto parliamo. In particolare, ci soffermeremo sull'attività della scrittura autobiografica, condotta dalla Dott.ssa Chiara Chiappini, nel carcere di Cosenza, sul tema della paternità, che ha creato momenti di incontro, di scrittura e di riflessione tra padri liberi e padri detenuti. In questo capitolo troviamo anche un paragrafo dedicato alla giustizia riparativa nel contesto comunitario che sottolinea l'importanza di coinvolgere la comunità nelle attività di riparazione, in un dialogo costruttivo con l'autore del reato e la/e vittima/e.

L'ultimo capitolo è dedicato alla parte di partecipazione ai laboratori di Sociologia Culturale svolti in carcere, in particolare all'attività di scrittura autobiografica come strumento di costruzione di ponti possibili; infatti, tale laboratorio è stato realizzato con la partecipazione non solo dei detenuti, ma anche delle studentesse del Liceo Classico "Romagnosi", che, attraverso la pratica della scrittura autobiografica, hanno creato punti d'incontro tra le generazioni e le biografie di ciascuno, attraverso i miti, che portano a riconoscere forme archetipiche dell'umano nelle proprie storie di vita. Quindi è stato realizzato un dialogo tra due realtà sconosciute, attraverso la scrittura epistolare in forma autobiografica. In questo capitolo troviamo anche i PUP (Poli Universitari Penitenziari), come luoghi fisici, costituiti da persone, che favoriscono la costruzione di ponti. Viene fatto anche un brevissimo cenno al lavoro che la Prof.ssa Vincenza, insieme al drammaturgo Vincenzo, hanno portato in carcere per molti anni, non solo attraverso la scrittura autobiografica, ma anche attraverso la corporeità di ciascuno attraverso pratiche teatrali.

# CAPITOLO I

## CONTRO L'OSTATIVITA'

### *1.1. Origini del carcere*

Il carcere, per come lo conosciamo e riconosciamo oggi, non nasce come luogo in cui scontare la pena. Il carcere nasce come un luogo di custodia e prigionia per gli imputati, per coloro che erano ritenuti socialmente pericolosi e quindi per coloro che dovevano essere trattenuti e sorvegliati al fine di non potersi sottrarre o sfuggire alla futura condanna. L'antenato delle moderne carceri era un luogo di promiscuità, dove i diritti umani venivano lesi tutti i giorni, dove le condizioni igieniche erano sotto i livelli minimi di umanità, dove le persone condividevano grandi celle al buio, senza luce, luogo in cui le persone venivano costrette ai lavori forzati e sottoposti a punizioni corporali disumanizzanti. Il sistema penitenziario, fino alla metà del XVIII secolo, non rispondeva alla funzione detentiva e all'espletamento della pena, funzione che oggi, invece, gli viene riconosciuta. La detenzione divenne così, solo dopo la metà del XVIII secolo, la sanzione prevalente per coloro che commettevano reati. In questo scenario di mortificazione dei condannati e lesione dei diritti umani, si fanno spazio diverse teorie e diversi autori, tra i quali Cesare Beccaria, che daranno avvio ad una serie di riforme e cambiamenti nel contesto carcerario, testimonianza della forte necessità di rifondare l'istituto della detenzione, affinché le pene siano certe, prevedibili e proporzionali al reato commesso dal reo. Affianco al bisogno di avere una profonda trasformazione dell'ambiente carcerario, nasce anche la necessità che la detenzione non sia più vista come una semplice pena da scontare, come una retribuzione davanti allo Stato e alla collettività, ma che

risponda anche alla funzione della rieducazione e risocializzazione del condannato. Verso la fine del Novecento si sviluppano alcuni modelli di pensiero che cercano di spiegare perché il sistema carcerario è centro di interesse per diversi intellettuali e perché è necessario renderlo soggetto a profonde trasformazioni, i modelli in questione sono: modello idealista, secondo il quale i cambiamenti di cui hanno bisogno le carceri sono profondamente legati ad un nuovo senso di civiltà e di sensibilità comune, ovvero: da una parte abbiamo nuove conoscenze e nuovi studi in campo penalista e sulle funzioni della detenzione e dall'altra parte abbiamo una sensibilità comune che si rivolge alla vita che i condannati svolgono nelle carceri e questo ha portato anche ad una minore severità della pena. Secondo il modello strutturalista, gli obiettivi in ambito penitenziario, che dovrebbero essere perseguiti dal sistema carcerario stesso, non sono l'umanizzazione della pena, né la rieducazione del condannato, quanto, invece, la necessità di ri-disciplinare i condannati al lavoro e restituire alla società membri proficui al proletariato; in questo senso il carcere trova la sua ragion d'essere nella necessità di un sistema capitalista di produrre, non solo oggetti destinati alla vendita, ma anche gli stessi soggetti utili alla produzione della merce, soggetti che devono essere educati al lavoro all'interno delle carceri. L'ultimo modello, quello disciplinare, promuove l'idea secondo la quale la funzione del carcere sia quella di contenere dentro di sé i devianti, per contrastare l'anomia, la de-regolamentazione del sistema sociale, al fine di garantire il buon funzionamento dell'assetto sociale, guardando all'isolamento dei criminali come unico strumento per contrastare, contenere il disordine sociale e rieducare i devianti. Quest'ultimo modello viene molto criticato da Foucault<sup>2</sup>, secondo il quale, agendo i principi promossi da questo modello, il carcere diventi un'istituzione che promuove il crimine, portando ad un aumento dei tassi di recidiva<sup>3</sup>; emerge, così, il bisogno non solo di rivedere il sistema sanzionatorio con l'obiettivo di umanizzare le pene, ma anche la necessità di affiancare alla funzione detentiva della pena, un trattamento che sia in grado

---

<sup>2</sup> Paul-Michel Foucault, filosofo, sociologo e saggista francese.

<sup>3</sup> Michel Foucault, "Sorvegliare e punire", edizione Einaudi, 2014

effettivamente di risocializzare il condannato, contrastando allo stesso tempo la “chiusura” dell’istituzione dinnanzi alla comunità.

## 1.2. Le riforme del sistema penitenziario

Oltre al contributo dei diversi autori, intellettuali, filosofi e sociologi alle trasformazioni che hanno interessato il sistema carcerario e ai nuovi modi di guardare alla pena e al detenuto, era necessario che i cambiamenti si sostanziassero nel concreto, ovvero che lo Stato si occupasse della questione penitenziaria in prima persona. Solo tra il 1872 e il 1930 la questione penitenziaria venne presa in seria considerazione da giuristi e dagli operatori del settore, i quali riconobbero l’importanza dei problemi delle e nelle carceri, arrivando a fondare il diritto penitenziario. Successivamente vennero istituite due Commissioni: la Commissione Penitenziaria Internazionale e la Commissione Internazionale Penale e Penitenziaria, organi che rivolsero la loro attenzione ai sistemi penitenziari. In Italia, nel 1889, venne introdotto il Codice Penale Zanardelli, che andava a sostituire il Codice penale sardo che si era diffuso in tutta Italia poco dopo la sua Unità. Il nuovo Codice cercò di introdurre diverse modifiche in ambito penale, fra queste la più importante fu l’abolizione della pena di morte, che venne sostituita con l’ergastolo. Dall’entrata in vigore del codice Zanardelli, fino al periodo Fascista, ci furono molti tentativi di riformare alcuni aspetti del contesto carcerario, come ad esempio l’ambiente stesso, o attraverso l’introduzione di regolamenti, inoltre, ci furono anche molte proteste contro le condizioni di vita di coloro che si trovano a scontare la pena in carcere. Tuttavia, tutti questi tentativi di riforma vennero sventati, durante il periodo Fascista, con il Codice penale Rocco, che esprimeva perfettamente l’ideologia fascista anche nel contesto penitenziario. Con il Codice Rocco si realizzò nuovamente e in maniera più evidente la rigida separazione tra l’istituzione carceraria e la società. Inoltre, vi furono altri aggravamenti sulla vita dei detenuti, come, ad esempio, la limitazione delle attività

all'intero del carcere, evitare che i detenuti condividessero una coscienza comune, utilizzo del numero di matricola per chiamare i detenuti, ecc... Tutta una serie di limitazioni o privazioni che non fecero altro che aggravare la vita all'interno del carcere e sottolineare la volontà di rendere la struttura un'istituzione chiusa, impostando il carcere su principi fondanti quali l'isolamento e l'emarginazione dei detenuti. Ovviamente, comprese tra le limitazioni introdotte dal Codice Rocco, vi erano anche le attività di censura, non potevano, quindi, essere letti giornali, riviste o libri di carattere politico. Inoltre, venne reintrodotta la pena di morte per alcune tipologie di reati, anche comuni, e successivamente abolita di nuovo con il decreto legislativo 224 del 1944 e reso esplicito anche nella nostra Costituzione, inoltre recentemente è stata abolita anche per i crimini di guerra<sup>4</sup>. La situazione nelle carceri rimase la stessa anche nel Secondo Dopoguerra, ci furono anche una serie di importanti sommosse, tra queste ricordiamo le sommosse di San Vittore (a Milano) e quella del Regina Coeli (a Roma). Nel 1960, il ministro Gonella propose un disegno di legge affinché il sistema penitenziario italiano si conformasse alle regole minime enunciate dall'ONU, inoltre venne proposto il criterio di individualizzazione del trattamento rieducativo del condannato, contemplando nel progetto ri-educativo anche nuove figure di sostegno alla rieducazione dei detenuti, come educatori e centri del servizio sociale. In questo disegno di legge era annoverato anche il regime di semi-libertà. Nonostante tale disegno di legge cadde alla fine della legislatura, con alcuni tentativi di essere ripreso, rimane la base di tutte le successive riforme. Una delle riforme penitenziarie più importanti fu quella del 1975, con la legge n°354, perché segnò la concreta attività dello Stato sull'ordinamento penitenziario; i punti cardine sostenuti da questa riforma furono: il principio di qualificazione del trattamento, il lavoro all'interno del carcere, nuove professioni specializzate all'interno dell'istituzione e le misure alternative alla detenzione. La legge 354/1975 subì, negli anni, diverse modifiche, e sulla sua stessa linea vennero emanati diverse leggi e decreti, fra questi è molto importante citare il decreto n°450/1977 che istituì le Carceri Speciali, ovvero gli Istituti di Massima

---

<sup>4</sup> “Elementi di diritto penale, parte generale”, di Cadoppi Aberto e Veneziani Paolo, editore CEDAM, 2018.

Sicurezza. Tra le correzioni più importanti che vennero fatte alla legge n.345/1975, importantissima è la “Legge Gozzini”, la quale prevede una serie di benefici, quali permessi premio e misure alternative alla detenzione, per tutti i detenuti che hanno mantenuto una buona condotta.

### 1.3. Principio di inviolabilità della libertà personale

Il principio di inviolabilità personale è un principio costituzionale, citiamo, quindi, l’art.13, co.1 Cost.: “*la libertà personale è inviolabile*”. Nel sistema sanzionatorio penale italiano la pena detentiva è la sanzione prevalente; quindi, volendo correlare la pena detentiva al principio di inviolabilità della libertà personale, non si intende eliminare la stessa dal sistema sanzionatorio, poiché la Costituzione contiene espliciti riferimenti al reato e alla pena, legittimandone l’applicazione. Quello che invece emerge da tale principio costituzionale è che la pena detentiva sia l’ultima ratio, cioè che il legislatore faccia un uso di essa solamente residuale, ovvero, che tale misura detentiva venga applicata solo nei casi in cui non vi siano altri strumenti efficaci alla prevenzione del fenomeno criminale, nonostante vi sia una diffusa consapevolezza fra gli studiosi “*della sua inefficacia nella prevenzione della recidiva e della vocazione del carcere a rappresentare, nei fatti, non uno strumento di giustizia, bensì di ingiustizia, di esclusione di esseri superflui, di annullamento della personalità*”<sup>5</sup>. Risulta, inoltre, molto importante fare un breve cenno al principio di legalità della pena, altro principio costituzionale di fondamentale rilevanza in ambito penalistico. “*Nessuno può essere punito se non in forza di una legge*”, sancito all’ art.25, co.2 Cost., ovvero i contenuti e la misura della pena devono essere esplicitati dalla legge.

---

<sup>5</sup> Cit.p.13, *ibidem*

#### 1.4. Le funzioni della pena

Nel sistema penale italiano alla pena vengono riconosciute principalmente tre funzioni: la funzione di prevenzione generale, la funzione retributiva e la funzione di prevenzione speciale. La funzione di prevenzione generale guarda alla pena considerandola nella sua una concezione relativa, ovvero non tanto pena come castigo in sé, come punizione (concezione assoluta della pena), quanto pena che si sostanzia e giustifica alla luce di uno scopo. La prevenzione generale della pena si concretizza nel fine di impedire alle generalità (ai membri della società) di commettere reati, o quanto meno di ridurne la commissione, con lo scopo di tutelare i beni giuridici (ovvero gli interessi e i diritti della collettività) per una sicurezza sociale. A sua volta, la prevenzione generale si suddivide in: prevenzione generale positiva e prevenzione generale negativa. La prevenzione generale positiva si basa sul fatto che, sapendo gli individui che ad un determinato reato corrisponde una sanzione penale, questi si asterranno dal commettere reato in quanto svilupperanno un giudizio di disapprovazione verso i comportamenti illeciti che portano alla sanzione, o meglio, essendo certi comportamenti sanzionati dalla norma penale, suscitano disapprovazione morale e/o sociale e perciò si sviluppa una tendenza collettiva a non mettere in atto determinati comportamenti che non solo sarebbero puniti dalla norma penale, ma che sono anche disapprovati dalla società. La prevenzione generale negativa, invece, ha lo scopo di scoraggiare e impedire la commissione dei reati attraverso la deterrenza, ovvero, attraverso la paura di incorrere in una sanzione penale; in quest'ottica la pena deve rappresentare uno svantaggio maggiore rispetto al beneficio che potrebbe trarre il reo dalla commissione dell'illecito. L'altra funzione che viene attribuita alla pena è quella retributiva, che a differenza della prevenzione generale, non mira ad evitare la commissione di reati futuri, ma a punire i reati già commessi. Tale funzione retributiva ha lo scopo di punire l'individuo per il fatto commesso, ovvero, infliggere un male ad una persona che ha inflitto un male a sua volta. Quando si parla della funzione retributiva della pena è bene ricordarsi che deve essere attuato



il principio di proporzionalità della stessa, cioè nella commisurazione della pena deve esserci proporzionalità tra il reato commesso e la pena inflitta. Infine, la pena ha anche una funzione di prevenzione speciale, ovvero ha lo scopo di impedire la recidiva del singolo reo, cioè impedire a colui che ha commesso un reato di commetterne nuovamente un altro. Anche in questo caso si ha una concezione relativa della pena, poiché si ha un determinato scopo, ovvero quello della prevenzione. La prevenzione speciale si sostanzia in: prevenzione speciale positiva e prevenzione speciale negativa. La prevenzione speciale positiva si basa sulla rieducazione del reo, ovvero, se durante lo sconto della pena, il detenuto viene risocializzato ai valori fondamentali della società, e gradualmente sostenuto nel suo reinserimento in essa, sarà più difficile che cada nella recidiva e che commetta nuovamente un illecito. La prevenzione speciale negativa, invece, concerne la neutralizzazione del condannato, ovvero nell'impossibilità materiale di commettere reato, poiché scontando la pena in carcere, fino a quando sarà detenuto nell'istituto, dovrebbe essergli difficile commettere reato<sup>6</sup>. Risulta particolarmente importante citare, in questo paragrafo, l'art.27, comma 3 e 4, della Costituzione: *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*, il quale, tra i principi costituzionali in materia penale, assume un rilievo particolarmente significativo. Questo principio risulta essere perfettamente in linea con quanto viene disposto dall'art.1 della legge 354/1975: *“il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve attuare il rispetto della dignità della persona”*, quindi oltre ad esprimere l'esigenza della finalità rieducativa della pena, si tratta anche di un principio di “umanizzazione”, ovvero la pena non può e non deve consistere in trattamenti degradanti e lesivi della persona umana. Perciò possiamo dire che, se precedentemente la pena assumeva un ruolo retributivo e preventivo, oggi, in virtù dell'art.27, co.3, la sanzione penale *“assume primariamente una connotazione di “recupero sociale”, finalizzata al reinserimento nella società del colpevole”*<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> “Elementi di diritto penale, parte generale”, di Cadoppi Alberto e Veneziani Paolo, editore CEDAM, 2018.

<sup>7</sup> Da “Pena e reinserimento sociale, ad un anno dalla sentenza Torreggiani” in “Diritto penitenziario e costituzione”, Nicotra Ida, cit.p.2, (

Questo perché i principi costituzionali in materia penale devono bilanciare l'esigenza retributiva, preventiva e di difesa sociale con quella rieducativa e di reinserimento sociale, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, che in alcun caso possono essere lesi. L'obiettivo è, dunque, quello di incoraggiare il detenuto ad aderire al percorso rieducativo, al fine di poter avere un reinserimento sociale e lavorativo. *“Il verbo “tendere”, utilizzato nel precetto costituzionale, serve a sottolineare che la funzione rieducativa deve svolgersi nel rispetto dell'autodeterminazione del singolo; del resto un trattamento penitenziario orientato alla risocializzazione non può comunque avvenire attraverso tecniche inumane e degradanti, come ad esempio con cure farmacologiche tendenti a modificare la personalità del reo<sup>8</sup>”* perciò possiamo dire che, anche in uno Stato in cui il sistema sanzionatorio è orientato prevalentemente alla funzione rieducativa, è necessario far attenzione ad evitare il rischio che la finalità rieducativa della pena venga sostenuta e perseguita attraverso modalità che possano essere lesive della dignità e della libertà della persona, allo stesso modo della finalità retributiva, come ad esempio, modalità coattive per plasmare la personalità e i valori del detenuto e renderlo un cittadino modello; questo significa che lo Stato non può imporre alcun trattamento rieducativo al detenuto, e quest'ultimo non è tenuto ad aderirvi, ma è un'offerta che può decidere di accogliere o rifiutare. Per questo motivo possiamo dire che *“alla luce del finalismo rieducativo sorgono non pochi dubbi circa la compatibilità con la Costituzione anche della pena dell'ergastolo il cui carattere perpetuo è, per tanti versi, in contrasto con il principio di umanità, facendo smarrire al recluso la speranza di poter riacquistare in futuro la libertà e, per ciò stesso, la natura illimitata della pena frustra il profilo rieducativo della medesima<sup>9</sup>”*. Tuttavia, la giurisprudenza attuale, come avremo modo di vedere nei paragrafi successivi, non ha dichiarato l'istituto dell'ergastolo in contrasto con nessuno dei principi costituzionali, poiché la perpetuità dell'ergastolo stesso,

---

[https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/saggi/I\\_Nicotra\\_Pena\\_e\\_reinserimento\\_sociale.pdf](https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/saggi/I_Nicotra_Pena_e_reinserimento_sociale.pdf) )

<sup>8</sup> *Ibidem*, cit.p.3; Cfr. “Diritto penale, parte generale” G. Fiandaca – E. Musco, cit.p.701

<sup>9</sup> *Ibidem*, cit.p.4

attraverso diversi interventi legislativi, è stata ridimensionata: *”consentendo che il condannato possa essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato 26 anni di pena e abbia dimostrato il sicuro ravvedimento. Ancora, la legge n. 663 del 1986 ha esteso ai condannati all’ergastolo l’istituto della semilibertà (dopo aver espiato almeno 20 anni di pena) e della liberazione anticipata. Sicché, con la concessione dei permessi premio può accadere che un soggetto condannato all’ergastolo venga rimesso in libertà dopo 15 anni<sup>10</sup>”*. Questo discorso, però, non può estendersi agli ergastolani ostativi, che, come vedremo durante lo sviluppo di tale tesi, momentaneamente possono accedere solamente ai benefici penitenziari, accesso che, prima della sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale, non era concesso. Interessante può essere ricordare che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la comminazione della pena all’ergastolo in capo ai minorenni, l’obiettivo è quello di espellere il minore il più presto possibile dal circuito penale, attuando il più possibile la funzione rieducativa espressa dall’art.27, co.3 Cost, rafforzato in virtù della particolare tutela che la Costituzione riserva ai soggetti minori di età, in quanto si tratta di *”soggetti ancora in formazione e alla ricerca della propria identità<sup>11</sup>”*, inoltre, viene precisato che più che funzione rieducativa, nei confronti dei soggetti minori di età, questa debba assumere una connotazione educativa. Negli ultimi anni, ai due modelli di giustizia penale tradizionali, ovvero quello retributivo e quello rieducativo, si affianca il modello riparativo, che ha come obiettivo quello di *”riparare”* relazioni che sono state rotte dalla commissione del reato. I principali attori della giustizia riparativa sono il reo, la vittima e la comunità, che si incontrano in un dialogo riparativo. È necessario, quindi, tenere a mente che quando si commina una pena, i modelli di giustizia ai quali si deve fare riferimento sono: retribuzione, rieducazione e riparazione ( le cosiddette *”3 R”*), che devono coesistere tra di loro senza sovrastarsi l’un l’altra. Entreremo, poi, nello specifico di quest’ultimo modello in un paragrafo successivo.

---

<sup>10</sup> *Ivi*, Cfr. *”Diritto penale, parte generale”*, G.Fiandaca e E.Musco, cit.p.730

<sup>11</sup> *Ibidem*, cit.p.5, Cfr. Corte cost. sent. n. 168 del 1994

### 1.5. La funzione rieducativa della pena

La funzione rieducativa non è l'unica funzione che la pena ricopre, ma è una funzione primaria, ovvero, non può essere sacrificata o sovrastata dalle altre funzioni sopraelencate, e lo dice anche la Corte Costituzionale nella sentenza n.149 del 21 giugno del 2018, sentenza con la quale la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della forma dell'ergastolo ai condannati per alcune ipotesi di sequestro di persona e sottolinea *“il carattere necessario e ineliminabile della finalità rieducativa della pena, che deve essere garantita anche agli autori di reati gravissimi”*<sup>12</sup> e *“alla progressività trattamentale e flessibilità della pena”*<sup>13</sup>. Il carattere primario della funzione rieducativa della pena è presente in tutti gli stadi della dinamica punitiva: *“nello stadio della comminatoria legale, le istanze della prevenzione generale, non potranno portare alla revisione di pene che, per contenuto o per ammontare, pregiudichino le possibilità di reinserimento sociale del condannato”*<sup>14</sup>. Nello stadio dell'inflizione della pena, invece, il giudice dovrà prevedere una pena che sia la più adeguata a garantire il reinserimento sociale del condannato; mentre, nella fase di esecuzione il progetto di reinserimento sociale dovrà essere attuato attraverso modalità che tengano conto dei cambiamenti avvenuti nella personalità del condannato, prima e dopo l'esecuzione della pena. Ricordiamoci che quando parliamo di funzione rieducativa e risocializzante della pena, non si parla di *“rigenerazione morale del condannato”*<sup>15</sup>, in quanto la sfera etica e morale dello stesso attengono esclusivamente alle sue scelte individuali e lo stato deve farsi garante di *“una pacifica e ordinata convivenza civile”*<sup>16</sup>. Ovvero *“il processo di rieducazione deve proiettarsi verso l'esterno, verso la società, come espressione di un impegno dello Stato verso il delinquente: deve tradursi*

---

<sup>12</sup>“Il diritto alla speranza davanti alle Corti, ergastolo ostativo e 41-bis” di Dolcini Emilio, Fiorentin Fabio, Galliani Davide, Magi Raffaello e Pugiotto Andrea, editore G.Giappichelli Editore, 2020, cit.p.24

<sup>13</sup> Cit.p.24, *ibidem*

<sup>14</sup> Cit.p.2, *ibidem*

<sup>15</sup> Cit. p.21, *ibidem*

<sup>16</sup> Cit.p.21, *ibidem*

*nell'offerta al condannato di opportunità per un autonomo impegno di assunzione di responsabilità di valori sociali*".<sup>17</sup> Il principio di rieducazione del condannato impone al legislatore di avere particolari accortezze nel momento di determinazione delle modalità esecutive affinché il rischio di desocializzazione all'interno del carcere venga ridotto al minimo. Citiamo, sulla falsariga dell'art.5 delle regole penitenziarie europee adottate dal Consiglio d'Europa con la Raccomandazione R (2006) 2 dell'11 gennaio 2016, che *"le condizioni di vita in carcere, nel rispetto del principio di rieducazione, devono riprodurre fin dove possibile, le condizioni di vita nella società libera; soprattutto, devono lasciare spazio ad alcune scelte di comportamento del detenuto"*.<sup>18</sup> Risulta interessante riportare le parole di Castellano Lucia e Stasio Donatella: *"Il carcere non è una lavatrice che, grazie alla mera privazione della libertà, ripulisce il criminale; è un percorso, interno ed esterno, progettato insieme al detenuto nel rispetto delle sue capacità di muoversi, di autodeterminarsi e di andare coscientemente verso la libertà: è un'offerta di opportunità che, per essere efficace, va accettata in modo attivo e consapevole"*.<sup>19</sup> Inoltre, dal principio di rieducazione del reo, emerge anche la necessità che la pena abbia un carattere di flessibilità, cioè che il legislatore preveda degli istituti che sollecitino e motivino il condannato a pena detentiva ad aderire a percorsi di rieducazione e risocializzazione, affinché il giudice possa verificarne in concreto i progressi. Infine, se i percorsi di rieducazione e di risocializzazione del reo sono delle offerte, proposte dal sistema sanzionatorio italiano, affinché il condannato abbia più possibilità di reinserirsi nella società civile rispettandone le regole, regole che infrante prevedono una sanzione penale, allora istituti quali l'ergastolo comune e l'ergastolo ostativo si trovano inevitabilmente in contrasto con il principio di rieducazione del reo, poiché sono istituti *"la quale idea di fondo risiede in una definitiva espulsione del condannato dal consorzio civile: l'ergastolo tende a non reinserire il condannato nella società, bensì ad escluderlo per sempre, tende a*

---

<sup>17</sup> Cit.p.21, *ibidem*

<sup>18</sup> Cit. p.26, *ibidem*

<sup>19</sup>Cfr. Castellano L. e Stasio D. "Diritti e castighi. Storie di umanità cancellate in carcere", 2009, p.200

*produrre la morte civile del condannato*<sup>20</sup>. Il diritto che il condannato ha di poter accedere al percorso rieducativo, per poter raggiungere un reinserimento sociale risulta essere collegato perfettamente con il principio di eguaglianza sostanziale, questo perché lo Stato deve intervenire per garantire pari opportunità di raggiungimento della realizzazione personale, soprattutto quando si tratta di soggetti che si trovano in una situazione di vulnerabilità, causata dalla limitazione della libertà personale; alla luce di queste considerazioni, è necessario che vi sia *”un intervento dell’ordinamento statale a sostegno della persona nella prospettiva del suo reinserimento nella società*<sup>21</sup>”. Perciò il collegamento tra diritto al reinserimento sociale e il principio di eguaglianza si giustifica alla luce del dovere che lo Stato ha nei confronti dei detenuti nel porre in essere interventi che garantiscano effettivamente il reinserimento sociale, realizzando quella che è la funzione rieducativa della pena. *”Proprio alla luce del principio di eguaglianza sostanziale lo status di detenuto comporta il riconoscimento di una serie di diritti soggettivi per favorire pari chances di realizzazione rispetto alle persone libere. La rieducazione si prefigge l’obiettivo di far acquisire al reo i valori fondamentali della convivenza che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno al carcere, al suo reinserimento sociale*<sup>22</sup>”. In realtà, nonostante si parli di *”diritto al reinserimento sociale”*, quest’ultimo non è un vero e proprio diritto, piuttosto richiama l’impegno delle istituzioni verso la popolazione carceraria nel predisporre interventi individualizzati, tenendo conto dei contesti di provenienza dei detenuti: *”[...] trattamenti rieducativi che tengano conto del reato c.d. culturalmente orientato*<sup>23</sup>”. Ma non si esauriscono qui i collegamenti che il principio rieducativo della pena presenta con altri principi presenti nella nostra Costituzione, difatti il

---

<sup>20</sup> “Il diritto alla speranza davanti alle Corti, ergastolo ostativo e 41-bis” di Dolcini Emilio, Fiorentin Fabio, Galliani Davide, Magi Raffaello e Pugiotto Andrea, editore G.Giappichelli Editore, 2020, cit.p. Cit. p.28,

<sup>21</sup> Da “Pena e reinserimento sociale, ad un anno dalla sentenza Torreggiani” in “Diritto penitenziario e costituzione”, Nicotra Ida, cit.p.5, ( [https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/saggi/I\\_Nicotra\\_Pena\\_e\\_reinserimento\\_sociale.pdf](https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/saggi/I_Nicotra_Pena_e_reinserimento_sociale.pdf) )

<sup>22</sup> *Ivi*, Cfr. art. 1, l. n. 354 del 1975 e art. 1, Capo I, Dpr n. 230/2000

<sup>23</sup> *Ibidem*, cit.p.6, Cfr. “Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati”, F.Basile, in *Politica criminale* vol. 6, n.11, 2011, 339 ss.

carattere rieducativo della pena è collegato anche al principio di sussidiarietà, sancito all'art.118 della Costituzione, perché è necessario di un contributo "esterno" per realizzare effettivamente il reinserimento sociale del detenuto, attraverso interventi esterni ed interni alle carceri. *"Precisamente il diretto coinvolgimento di associazioni ed enti pubblici territoriali costituisce un modo per attenuare gli effetti negativi della carcerazione, della 'subcultura carceraria' [...] Gli interventi di operatori professionali e di volontari costituiscono uno stimolo per intraprendere un percorso di reinserimento in una positiva atmosfera di relazioni umane, in una prospettiva di integrazione e di collaborazione<sup>24</sup>".* È necessario quindi che venga attuato un efficace lavoro di rete, che ponga in collaborazione l'istituzione penitenziaria e le istituzioni e le associazioni esterne al carcere, al fine di favorire un completo reinserimento sociale, attraverso la costruzione di relazioni umane.

#### 1.6. L'ergastolo ostativo

L'ergastolo ostativo, in Italia, è il prodotto di una legislazione d'emergenza, dato dal combinato disposto dall'art.22 c.p., art.4-bis e art.58-ter della legge n.354/1975. Tale istituto è un vero e proprio "fine pena: mai", che si giustifica con la presunzione assoluta di pericolosità sociale di coloro che si rifiutano di essere collaboratori di giustizia, negando loro qualsiasi possibilità di ritornare nella società civile e di accedere ai benefici penitenziari, come ad esempio i permessi premio. Il rigido automatismo dall'ergastolo ostativo è in netto contrasto con il principio di individualizzazione del trattamento e soprattutto con il principio di rieducazione del reo; tale pena, che rimane immutata, senza possibilità di cambiamento, sia nella durata che nelle modalità, si pone in contrasto anche con il principio di progressività trattamentale e di flessibilità della pena, che sono i principi cardine su cui si fonda il nostro sistema penitenziario. *"All'ergastolano ostativo è negata ogni possibilità*

---

<sup>24</sup> *Ibidem*, cit.p.10

*di cambiamento*”<sup>25</sup>. L’ergastolano ostativo si trova davanti ad un bivio: accettare di collaborare con la giustizia, dando così concreta prova di essersi allontanato dall’associazione criminale di cui faceva parte, ricevendo una sanzione più attenuata o rifiutarsi di collaborare con la giustizia e ricadere in una presunzione assoluta di pericolosità sociale e vedersi negare l’accesso ai benefici penitenziari; perciò da una parte abbiamo il condannato che collabora e che viene premiato per la sua collaborazione, dall’altra abbiamo il condannato che si rifiuta di collaborare che riceve un’ulteriore afflizione che si affianca alla propria pena, ovvero la negazione di accedere ai benefici. È molto riduttivo, però, utilizzare come unico elemento di valutazione la collaborazione o meno del reo, questo perché la presunzione assoluta di pericolosità sociale, che deriva dalla non disponibilità del reo a collaborare, non poggia su basi solide poiché il condannato valuta consapevolmente le opzioni disponibili. Qualora il reo decidesse di non collaborare, questa decisione potrebbe trovare giustificazione in molteplici fattori presi in considerazione come ad esempio: il condannato potrebbe aver paura delle ripercussioni che la sua collaborazione potrebbe avere sulla sua famiglia o su di lui, nonostante la condanna ritenersi e sostenere la propria innocenza, o per questioni morali non vuole dare nomi, nomi che potrebbero essere di persone a lui legate da vincolo familiare o affettivo, ecc... Per questo risulta molto riduttivo che la pericolosità sociale di un condannato venga valutata esclusivamente sulla decisione di collaborare o meno con la giustizia, quando il reo è ben consapevole dei risvolti negativi che ci sarebbero qualora non collaborasse. Perciò, tra gli elementi di valutazione, dovrebbero essere presenti anche: ”relazioni degli educatori, adesione all’opera rieducativa e condotte atte a dimostrare l’avvenuto distacco con l’ambiente criminale”<sup>26</sup>. Inoltre, la scelta collaborativa *”ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche”*<sup>27</sup> e *”la mancata collaborazione non può essere*

---

<sup>25</sup> Sito: Altalex, articolo di Roberta Barone, Ergastolo ostativo: fine pena mai e diritto alla speranza, 2021, (<https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/23/ergastolo-ostativo-fine-pena-mai-e-diritto-alla-speranza>)

<sup>26</sup> *ibidem*.

<sup>27</sup> Tratto da: Il diritto alla speranza davanti alle corti. Ergastolo ostativo e 41-bis, di Dolcini Emilio, Fiorentin Fabio, Galliani Davide, Magi Raffaello e Pugiotto Andrea, editore G.Giappichelli Editore, 2020, p.68, Cfr. Corte Cost., sent. 8 giugno 1993, n.306, cit.



*assunta come indice di pericolosità specifica*”<sup>28</sup>. Dobbiamo ricordare che l’ergastolo ostativo è fine pena: mai, cioè la pena che viene inflitta al condannato finirà insieme alla sua vita; questa persona non avrà la possibilità di riprendere in mano la propria vita all’interno della società civile, rimarrà, perciò, isolato dalla comunità, senza prospettiva rieducativa né di cambiamento, fino al resto dei suoi giorni: tale istituto *«nega la speranza, elimina il futuro e trasforma il soggetto in oggetto, privandolo della sostanza stessa della propria umanità, di quel residuo di libertà e di responsabilità su di sé e sul proprio futuro che nessuna pena può legittimamente cancellare»*<sup>29</sup>. Anche la Corte Costituzionale, recentemente, si è pronunciata in una sentenza del 2019, dichiarando l’ergastolo ostativo in contrasto con l’art.3 della Convenzione, o meglio, ha contestato la presunzione assoluta di pericolosità, che giustifica la ragion d’essere dell’istituto, poiché il condannato, rifiutandosi di collaborare, qualsiasi cosa faccia all’interno dell’istituto carcerario, resta cristallizzato, senza aver la possibilità di riscattarsi o di ricevere una valutazione dei propri progressi dinnanzi ad un giudice, il quale ruolo è limitato alla valutazione della collaborazione o meno da parte del reo. Quindi, non viene contestato di per sé l’istituto dell’ergastolo ostativo, quanto la mancanza di un ulteriore strumento che fornisca al giudice elementi di valutazione e che permetta di provare che il condannato ha preso le distanze dall’associazione criminale, indipendentemente dalla sua indisponibilità a collaborare, *”in poche parole si tratta di trasformare la presunzione da assoluta in relativa”*<sup>30</sup>. Attraverso questa presunzione assoluta di pericolosità, non viene solamente negata la possibilità di riscattarsi, ma anche la libertà, la dignità e la speranza della persona, inoltre viene meno la valutazione dei progressi del condannato all’interno del carcere, ponendosi

---

<sup>28</sup> *ibidem*.

<sup>29</sup> riferimento alla citazione tratto da:

<https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/23/ergastolo-ostativo-fine-pena-mai-e-diritto-alla-speranza> Cfr. Corleone F., Anastasia S., “Le buone e tenaci ragioni per l’abolizione dell’ergastolo”, in *Contro l’ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona*, a cura di Anastasia S., Corleone F., Ediesse, Roma, 2009, *cit.*, p. 17

<sup>30</sup> Sito: Altalex, articolo di Roberta Barone, Ergastolo ostativo: fine pena mai e diritto alla speranza, 2021, (<https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/23/ergastolo-ostativo-fine-pena-mai-e-diritto-alla-speranza>)

in contrasto, così, anche con il principio di rieducazione del reo, inteso come risocializzazione dello stesso, e il percorso rieducativo non può essere negato a priori: *”la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabilmente dal reato commesso in passato, foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento”*<sup>31</sup>. Perciò la legislazione italiana deve produrre dei cambiamenti che rispondano ai principi costituzionali espressi agli artt. 3 e 27 della Costituzione, i quali prevedono di *”contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale”*<sup>32</sup>, è necessario, perciò, che l’ergastolano abbia la possibilità di chiedere che il suo percorso in carcere venga valutato e che vengano guardati i progressi raggiunti. In conclusione, ciò che risulta in contrasto con i principi costituzionali è l’assolutezza della presunzione di pericolosità, aggiungendosi anche la mancanza di una valutazione dei progressi del reo, ottenuti in carcere, per poter accedere ai benefici penitenziari. *”C’è dell’altro. Poiché la condanna all’ergastolo ostativo è l’anticamera dell’accesso al regime detentivo differenziato dell’art. 41-bis o.p., gli ergastolani ostativi finiscono per subire «un fenomeno di triplice schiacciamento»: perché espropriati della propria vita in quanto ergastolani; privati di ogni residua speranza in quanto ostativi; stralciati dalle normali regole del trattamento penitenziario in quanto sottoposti al regime del c.d. carcere duro.*<sup>33”</sup>

---

<sup>31</sup> riferimento alla citazione tratto da:

<https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/23/ergastolo-ostativo-fine-pena-mai-e-diritto-alla-speranza>, Cfr. Corte cost., Sent., 11 luglio 2018, n. 149

<sup>32</sup> riferimento alla citazione tratto da:

<https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/23/ergastolo-ostativo-fine-pena-mai-e-diritto-alla-speranza>, Cfr. Corte cost., Sent., 13 luglio 2017, n. 179, *cit.*,

<sup>33</sup> Citazione di Andrea Puggiotta, tratto da *”L’inferno della speranza. La strada per uscire dal fine pena mai”*, editore StampaAlternativa, cit.p.37, (pdf online: [http://www.antoniocasella.eu/archiva/inferno.speranza\\_2017.pdf](http://www.antoniocasella.eu/archiva/inferno.speranza_2017.pdf) )

### 1.7. Modello riparativo: giustizia riparativa

Il modello riparativo, in un certo senso, nasce proprio dalla contrapposizione tra i due modelli tradizionali, retributivo e rieducativo, o meglio, l'esigenza di avere un paradigma ulteriore di giustizia si giustifica alla luce della crisi del sistema di giustizia penale, che si dimostra sempre più inefficace, portando non pochi studiosi a pensare ed ipotizzare un modello di giustizia penale alternativo. *"Il modello di giustizia riparativa (Restorative Justice) attraverso le pratiche riparative (Restorative Practices) si pone l'obiettivo di coniugare la duplice esigenza della riabilitazione e della sicurezza sociale, di accogliere la sofferenza prodotta, di risanare il tessuto sociale. Si tratta di un insieme di valori, criteri e strategie che hanno come finalità generale la ricostruzione del senso di comunità<sup>34</sup>".* Già in alcuni articoli, proposti da Albert Eglash, Randy Barnett e Nils Christie, del 1977, possiamo trovare riferimento alla "restorative justice" (giustizia riparativa) come modello alternativo di giustizia. In particolare, Eglash sottolinea che il modello retributivo si concentri fin troppo sull'autore del reato, anzi, sarebbe meglio dire che piuttosto che concentrarsi sull'autore del reato, si concentra proprio sul reato commesso, *"relegando l'autore di reato ad una partecipazione passiva ed escludendo la vittima da qualsiasi tipo di partecipazione<sup>35</sup>".* In questa prospettiva la vittima, che ha subito il reato, viene totalmente dimenticata, allo stesso modo della comunità; perciò, l'esigenza che sostanzia la giustizia riparativa è quella di coinvolgere tutte le parti interessate al reato commesso, quindi non solo il reo, ma anche la/le vittima/e e la comunità (e in certi casi vengono coinvolte anche le famiglie). Negli anni vengono date molte definizioni di "giustizia riparativa", noi

---

<sup>34</sup>Fonte: Tesi di laurea "Carcere, biografie, riparazione comunitaria: la proposta metodologica del lab. "Cerchioscritti" di Parma", di Todaro Beatrice, anno accademico 2020/2021, Cfr. 1 B.

HOPKINS, Just Schools: A Whole School Approach to Restorative Justice, London 2003; ID., Just Care Restorative Justice Approaches to Working with Children in Public Care, London 2009

<sup>35</sup> Fonte: Tesi "Giustizia riparativa, mediazione sociale, comunità: una nuova cultura?", di Landi Camilla, anno accademico 2020-2021, cit.p.18

citeremo quella di Tony Marshall, una tra le più utilizzate: ” *La giustizia riparativa è ‘un processo nel quale le parti direttamente e indirettamente coinvolte in un reato si riuniscono per gestire e cercare di risolvere collettivamente le conseguenze del reato e le sue implicazioni nel futuro delle persone coinvolte*<sup>36</sup>”. Alla luce di questa definizione, possiamo dire che, la giustizia riparativa non mira solo a riparare quella ferita che in un certo senso ha lacerato le relazioni e i legami, ma è anche una pratica che guarda al futuro, come prevenzione di ulteriori danni. Howard Zehr è stato uno dei primi fondatori della restorative justice e tra i primi autori ad immaginare un modello di giustizia riparativa che sia integrato, quindi che non guardi solo alla restituzione, ma che miri a riparare ciò che è stato danneggiato, valorizzando tutti gli aspetti che portano beneficio alla vittima e che mettono l’autore di reato nella condizione di responsabilizzarsi circa il fatto commesso e riparare il danno recato alla vittima. Il suo modello di giustizia riparativa si contrappone a quello retributivo perchè: ” << *L’approccio retributivo definisce lo Stato come vittima, definisce le relazioni sbagliate come violazione di norme e vede la relazione tra vittima e reo come insignificante*>>. *Un modello, quindi, che tende a considerare il reato come violazione di una norma e la pena come conseguenza giuridica che punisce e sanziona tale condotta. Mentre contrapposta al modello moderno di pena sostiene che <<l’approccio riparativo identifica la persona come vittima e riconosce la centralità della relazione interpersonale >>*<sup>37</sup>”. In questo senso, le relazioni interpersonali assumono grande importanza nel modello riparativo proposto dall’autore perchè aiutano il reo ad assumersi la responsabilità delle azioni commesse e fare tutto ciò che è possibile per riparare il danno causato; per questo motivo il processo comunicativo, l’interscambio e il dialogo con le vittime è di fondamentale importanza. Come abbiamo già detto, vengono date molte definizioni di ”giustizia riparativa”, tuttavia, risulta importante riportare anche quella di

---

<sup>36</sup> Sito: ”Nuove frontiere diritto”, articolo: ”La giustizia riparativa: brevi cenni teorici per un mutamento di paradigma“ di Di Leo Domenico, 2013, ( [https://www.nuovefrontierediritto.it/la-giustizia-riparativa-brevi-cenni-teorici-per-un-mutamento-del-paradigma-a-cura-dellavv-domenico-di-leo/#\\_ftn1](https://www.nuovefrontierediritto.it/la-giustizia-riparativa-brevi-cenni-teorici-per-un-mutamento-del-paradigma-a-cura-dellavv-domenico-di-leo/#_ftn1) ) Cfr. Marshall T., *Restorative justice: An overview*, Research Development and Statistics Directorate, Home Office, London, 1999

<sup>37</sup> Fonte: Tesi ”Giustizia riparativa, mediazione sociale, comunità: una nuova cultura?”, di Landi Camilla, anno accademico 2020-2021, cit.p.19

Umbreit poichè, a differenza di Zehr, non si limita a porre l'attenzione sulle vittime e al danno, morale e materiale, subito dal fatto criminoso, ma allarga la centralità anche alle famiglie dei autori di reato, delle vittime e alla comunità: *“La giustizia riparativa è una risposta al crimine centrata sulla vittima che dà alle persone più direttamente coinvolte in un atto criminale – la vittima , il reo, le loro famiglie e i rappresentanti della comunità- l’opportunità di essere direttamente coinvolte nella risposta al danno causato dal crimine. La giustizia riparativa è basata su valori che: enfatizzano l’importanza dell’assistenza dovuta alle vittime del crimine; mettono il reo direttamente di fronte alle persone e alla comunità che il suo reato ha “violato”; recuperano il più possibile le perdite materiali ed emotive subite dalla vittima; garantiscono una serie di opportunità per il dialogo e la risoluzione dei problemi tra vittima , reo , famiglie e altre persone significative interessate dal crimine ; offrono al reo l’opportunità per lo sviluppo di competenze per la sua reintegrazione nella vita produttiva della comunità; rafforzano la sicurezza pubblica attraverso il rafforzamento dei legami nella comunità.<sup>38</sup>”*. Con la Risoluzione n.2002/2012, che viene sottoscritta da Italia e Canada, emerge che tutti gli strumenti di giustizia riparativa che vengo messi a disposizione sono necessari al fine di garantire alla vittima una riparazione del danno subito e una possibilità di sguardo verso il futuro sentendosi al sicuro, offrono al reo la possibilità di attivare percorsi di responsabilizzazione, sottolineando il ruolo fondamentale che la comunità riscopre nei percorsi di giustizia riparativa, per comprendere meglio le cause della criminalità e per metter in atto attività volte alla prevenzione del crimine. Oltre a questa Raccomandazione, ci sono molte altre disposizioni e raccomandazioni in tema della restorative justice; possiamo citare la Raccomandazione del n.8/2018, la quale contiene anche una definizione di giustizia riparativa: *”<< Il termine giustizia riparativa si riferisce ad ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio, se vi acconsentono liberalmente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito*

---

<sup>38</sup> *Ibidem*, cit.p.21-22; Cfr Tramontano G., Barba D., “La mediazione penale minorile. Un percorso per la giustizia riparativa”, cit., pag. 23

*attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale ("facilitatore") >><sup>39</sup>*, Raccomandazione che, rispetto alle precedenti, *"<< riconosce l'attuazione di approcci riparativi innovativi al di là del sistema giudiziario penale >><sup>40</sup>*". Perciò, ai programmi di giustizia riparativa possono parteciparvi tutti coloro che in qualche modo hanno un danno derivante dal reato, anche la comunità, che in qualche modo potrebbe essere stata offesa dalla commissione dell'illecito. Per tanto, il reato non si configura più come un conflitto, ma piuttosto si prende in considerazione il danno che esso ha provocato e la sofferenza, che ne deriva, provocata alle persone coinvolte, *"Ad esempio, la vittima ha bisogno non solo di risolvere il conflitto nato dal reato, ma di superare e riparare il danno ingiusto che ha compromesso la propria integrità fisica, materiale e morale"*<sup>41</sup>. Di conseguenza, la figura terza ed imparziale che dovrà facilitare l'intero processo di giustizia riparativa sarà il facilitatore, ovvero una persona competente che ha il compito di facilitare e favorire il dialogo tra le parti. La Raccomandazione del 2018 ha portato non pochi cambiamenti, tra i più importanti, come abbiamo detto, è l'ampliamento dei contesti applicativi di questi strumenti riparativi, che non si limitano più solamente ai contesti giudiziari, perciò *"risulta oggi, secondo Chapman, fondamentale <<per creare un senso di comunità all'interno delle scuole e potenziare l'esperienza di apprendimento degli studenti; per permettere alle famiglie di risolvere i loro problemi; per costruire pace, sicurezza e rispetto nei quartieri della città, per contribuire alla produttività di un'organizzazione>><sup>42</sup>*". Tuttavia, sul territorio italiano, le pratiche riparative vengo attivate soprattutto nel contesto penale minorile, attraverso, ad esempio, la mediazione penale minorile, che, comunque, ancora non dispone di una legge; inoltre *"E, come ci ricorda ancora la Mazzucato, nel settore degli adulti in particolare manca un chiaro investimento istituzionale sulla giustizia riparativa"*<sup>43</sup>. Possiamo, però, citare alcuni istituti giuridici che in

---

<sup>39</sup> *Ibidem*, cit.p.28; Cfr. Raccomandazione 2018/8 del Consiglio dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale.

<sup>40</sup> *Ivi*, Cfr. 49 Chapman T., "La giustizia riparativa in Europa: sfide e opportunità", nel libro a cura di Patrizi P., cit., pag.41

<sup>41</sup> *Ibidem*, cit.p.29

<sup>42</sup> *Ibidem*, cit.p.30

<sup>43</sup> *Ibidem*, cit.p.38

qualche modo consentono l'applicazione di pratiche riparative nel contesto penale degli adulti: "1) la Legge 2014/67, *Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, che introduce nel codice di procedura penale ordinario un procedimento speciale di messa alla prova, in cui è contemplata la mediazione penale* (Art. 3 *Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova*); 2) *La Legge 1975/354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, all'art. 47 comma 7 prevede per il condannato l'adoperarsi in favore delle vittime di reato*; 3) *Il D.lgs. n. 2000/274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999/468, all'art. 29 comma 4 prevede che il giudice di pace, promuove la conciliazione tra le parti e se occorre <<può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio>>*; 4) *L'art. 464 bis, comma 4, lett .c, c.p.p., prevede la mediazione con la persona offesa*"<sup>44</sup>. Oggi, a livello nazionale, con il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, che ha proposto un emendamento del Governo "Il Senato della Repubblica, il 23 Settembre 2021, ha approvato il disegno di Legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati. La Legge 134 del 2021 *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari- riforma del processo penale, contiene al suo interno una delega ad emanare una disciplina organica della giustizia riparativa, mettendo a sistema le esperienze di giustizia riparativa avviate in Italia seguendo le fonti europee e internazionali*"<sup>45</sup>. In conclusione, sarebbe bene ricordare che, affinché un programma possa essere definito "riparativo", deve presentare alcuni elementi necessari che lo sostanziano: innanzitutto la *partecipazione attiva* da parte del reo, della vittima e della comunità alla gestione di quelle che sono le conseguenze materiali e morali dal

---

<sup>44</sup> *Ibidem*, cit.p.38-39;

<sup>45</sup> *Ibidem*, cit.p.39

comportamento deviante e della conflittualità che ne consegue; fondamentale è quindi il dialogo attraverso il quale ciascuna delle parti riesce a restituire dignità al proprio vissuto e torna a sentirsi "persona". *"Per far sì che un programma sia considerato riparativo è, dunque, essenziale che venga attivato un processo informale dialogico in cui si discute di argomenti relativi a cosa è successo, che danni sono stati provocati, quali possibili soluzioni ci sono per poter riparare il danno e per prevenire ulteriori conflitti simili, coinvolgendo tutti i soggetti che in un qualche modo sono danneggiati dal conflitto"*<sup>46</sup>. Un ulteriore elemento fondamentale è il *riconoscimento della vittima*, che molto spesso viene estraniata anche dal procedimento penale stesso, e la *riparazione del danno che ha subito, non solo dal punto di vista materiale, ma anche morale*. *"è di fondamentale importanza il riconoscimento della << dimensione emozionale dell'offesa, i sentimenti sociali che ne derivano e che causano in chi è vittima la perdita del senso di fiducia negli altri e la nascita di un vissuto di insicurezza individuale tale da indurre persino a modificare le abitudini di vita >>"*<sup>47</sup>. Molto importante è anche l'*auto-responsabilizzazione del reo*, attraverso la rielaborazione del conflitto e la comprensione di ciò che lo ha portato a commettere l'illecito, si tratta di consapevolizzare e responsabilizzare l'autore del reato circa le proprie azioni *"accompagnandolo ad agire in un modo che le persone che ha danneggiato in precedenza possano direttamente trarne beneficio, come primo passo verso una positiva reintegrazione nella comunità"*<sup>48</sup>. Necessario è anche il *coinvolgimento della comunità* durante tutto il percorso riparativo: *"Adolfo Ceretti ricorda come il coinvolgimento della comunità sia finalizzato a due obiettivi essenziali che si cerca di raggiungere attraverso programmi di giustizia riparativa: a) il rafforzamento degli standard morali nel senso che la gestione comunitaria del conflitto e lo svolgimento di programmi riparativi dovrebbero alzare il livello di prevenzione generale; b) il contenimento dell'allarme sociale, attraverso la restituzione all'intera comunità della gestione del conflitto nasce la possibilità di aumentare la*

---


<sup>46</sup> *Ibidem*, cit.p.47, Cfr. Johnstone G. e Van Ness D. W., "Handbook of restorative justice", Routledge, London- NewYork, 2007, pag. 7-8

<sup>47</sup> *Ivi*, Cfr. Tavolo 13, pag. 4.

<sup>48</sup> *Ibidem*, cit.p.48



*sicurezza di tutti i soggetti*<sup>49</sup>”. Inoltre, le pratiche riparative possono svolgersi solamente con il *consenso* e la *volontarietà* di tutti gli attori coinvolti nel processo e nelle attività riparative, inoltre, le pratiche riparative necessitano di *riservatezza*: *”ciò che viene detto all’interno degli incontri deve essere riservato e non può essere divulgato successivamente in altra sede, se non con il consenso delle parti in causa*<sup>50</sup>”. Altri elementi sono: *la volontarietà dell’accordo raggiunto tra le parti, narrazione e racconto e la prospettiva promozionale e proattiva*.<sup>51</sup> Attualmente, in Italia, gli strumenti di giustizia riparativa utilizzati sono: mediazione autore-vittima, scuse formali, incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito e incontri di mediazione allargata/gruppi di discussione<sup>52</sup>.



### 1.8. Giustizia riparativa per i reati di criminalità organizzata

La riflessione sulla giustizia riparativa nei confronti di autori di reato di stampo mafioso viene accompagnata, in un articolo di “Ristretti Orizzonti”, dalla testimonianza di Margherita Asta, figlia e sorella di 3 vittime della criminalità organizzata a Pizzolungo, vicino a Trapani. L’autobomba che, il 2 aprile del 1985, avrebbe ucciso madre e i due fratellini era indirizzata al magistrato Carlo Palermo, che nonostante non sia rimasto coinvolto da quell’autobomba, secondo Margherita, è comunque stato una vittima, così racconta: *“E’ vittima anche Carlo Palermo: il*

<sup>49</sup> *Ivi*, Cfr. Adolfo Ceretti, “Giustizia riparativa e mediazione penale. Esperienze pratiche a confronto”, nel libro a cura di Scaparro F. “Il coraggio di mediare”, Guerini e Associati, 2001.

<sup>50</sup> *Ivi*, Cfr. Art.13 basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters

<sup>51</sup> *Ibidem*, cit.p.49

<sup>52</sup> *Ibidem*, cit.p.53-54

*magistrato che non ha perso la vita, ma che comunque è stato ucciso sia dal punto di vista professionale, perché dopo quell'attentato fallito nei suoi confronti è stato costretto a lasciare la magistratura, sia dal punto di vista psicologico. La prima volta che ci siamo incontrati mi disse proprio che quella era una tara che si portava nel cuore e nella mente, quella di aver provocato involontariamente, però di aver provocato, la morte di persone innocenti<sup>53</sup>".* In merito alle pratiche riparative nei confronti degli autori di reati a stampo mafioso l'articolo così si esprime: *"L'obiettivo di questo reportage di Vita sulla giustizia riparativa, [...], non è quello di descrivere i numeri di quanti mafiosi nelle carceri italiane hanno intrapreso un percorso riparativo: i numeri si è detto, non ci sono e su questo fronte, grazie alla riforma Cartabia, si potrà iniziare presto a lavorare ad un censimento. Si desidera sollecitare riflessioni sulla complessità dell'evento "reato" in tutte le sue molteplici implicazioni: psicologiche, sociologiche, emotive. Implicazioni che riguardano tutti i soggetti coinvolti anche quando si tratta di reati di mafia<sup>54</sup>".* Abbiamo, però, l'esempio dell'attività che lo psicologo Angelo Aparo svolge nelle carceri milanesi, fondatore del "Gruppo della trasgressione", con il quale svolge percorsi di giustizia riparativa anche con gli autori di reati di mafia. Il Gruppo opera nel seguente modo: prima ancora che il reo incontri la società civile, entrando in carcere, vi è un lavoro sull'auto-percezione che il Gruppo ha del danno che si è inflitto sull'autore stesso: *"In carcere bisogna innanzitutto promuovere nel detenuto quella riflessione che non c'era al momento del reato, per recuperare la coscienza della parentela fra il reo e la vittima, l'appartenenza alla stessa comunità [...]"<sup>55</sup>*. Uno degli elementi spezzati, strappati, che la giustizia riparativa ha come obiettivo di ricucire, sono i reati, anche quelli incriminati per reati di mafia. Perché il reo? Perché il percorso riparativo comincia da dentro, con un cambiamento dei valori di riferimento, e questo può essere supportato dalla giustizia riparativa: *"Quando scatta la voglia di cambiamento, sia da una parte che dall'altra, si pensa che la strada del*

---

<sup>53</sup> Citazione presa da "Ristretti Orizzonti" in "La giustizia riparativa alla prova dei reati di mafia", di Cereda Luca, 2021, (<https://ristretti.org/la-justizia-riparativa-alla-prova-dei-reati-di-mafia> )  
Cfr. <http://www.vita.it/it/article/2021/08/18/la-justizia-riparativa-alla-prova-dei-reati-di-mafia/160203/>

<sup>54</sup> *Ibidem*

<sup>55</sup> *Ibidem*.

*cambiamento debba necessariamente passare subito nell'incontro con l'altro. Questo secondo me è vero, ma con la precisazione che non puoi incontrare l'altro se prima non hai incontrato te stesso e non sei riuscito a metterti in sintonia con te stesso<sup>56</sup>".* Adriano, condannato ad oltre 20 anni per reati legati alla Camorra, nel momento in cui entra a far parte del "Gruppo di trasgressione" inizia a prendere coscienza del suo passato e ad essere consapevole dei valori che lo hanno accompagnato, così racconta: *"Sono entrato in carcere da colpevole ma mi sentivo una vittima. Ora che ho preso coscienza che anche se ho ammazzato altri camorristi, ho commesso strappi irreparabili, mi rendo conto che il colpevole sono io. Ora che sono sottoposto all'articolo 21 della norma penitenziaria, sto lavorando anche fuori dal carcere dove compro frutta all'ortomercato di Milano per poi rivenderla nei ristoranti con la cooperativa che abbiamo creato. Così facendo tento di ricucire lo strappo, non tanto con le vittime dirette dei miei crimini, ma con la società, anch'essa strappata dalle mie azioni<sup>57</sup>".* Nello stesso articolo troviamo anche la testimonianza di Alessandro, detenuto come Adriano per crimini di stampo mafioso, il quale chiarisce che "l'ambiente difficile", in cui molti di loro crescono, non è una scusa, ma è uno dei fattori che li porta a condurre quel tipo di vita e a commettere determinati reati: *"Una volta in carcere e fatti certi percorsi di riflessione e pensiero, sono finalmente riuscito, per la prima volta, ad immedesimarmi nell'altro. E da quel momento ho capito che la bellezza della vita sono i rapporti, liberi: così ho deciso di investire la mia vita per raccontare ai giovani e a tutti la mia esperienza così che loro potessero ricevere da me ma che io possa ricevere esperienze e valori da loro<sup>58</sup>".* Quello che possiamo capire da queste testimonianze è che il cambiamento è assolutamente possibile e immaginabile, anche per coloro che nascono e crescono nella e dalla cultura mafiosa, e affinché questo cambiamento sia possibile è necessario eliminare quello che separa chi sta dentro da chi sta fuori, in questo passaggio fondamentale è dare

---

<sup>56</sup> Da " Appunti sul Focus group: Restorative Justice e criminalità organizzata di tipo mafioso", di Andrea La Piana, 2018, cit.p.8 ( <https://www.vocidalponte.it/wp-content/uploads/2018/06/Appunti-focus-group-RJ-e-mafia-06.02.18-DEF-DEF.pdf> )

<sup>57</sup> *Ibidem.*

<sup>58</sup> *Ibidem.*

fiducia ai detenuti, cosicché, attraverso il dialogo con la vittima e con la società, possano comprendere il reale significato del reato commesso, e tornare a far parte della società. *"Nell'immaginario collettivo, per una questione di scarsa informazione e di slogan politici come "buttiamo via la chiave", non c'è nessuna idea del fatto che in carcere si possa fare anche con detenuti di questo tipo un percorso di riparazione del danno sociale: né che questo percorso lo si debba fare perché è ciò che chiede la Costituzione<sup>59</sup>".* Nel settembre del 2013, alcuni rappresentanti del coordinamento Familiari Vittime di mafia, che si riconoscono in Associazione Libera<sup>60</sup>, e dei mediatori del Cento per la Giustizia riparativa e la Mediazione penale, del comune di Milano, hanno dato inizio, in via sperimentale a delle forme di collaborazione. Il Cento ha accolto i familiari delle vittime, rappresentando, quindi, luogo di accoglienza, ascolto e riconoscimento dei vissuti, dando la possibilità ai partecipanti di ascoltare ciascuno dei loro vissuti. Al gruppo di familiari è stata anche offerta la possibilità di partecipare a mediazione diretta, indiretta o aspecifica e di partecipare alla progettazione di percorsi di Giustizia riparativa, come previsto dall'art.12 Direttiva 2012/29 UE del parlamento Europeo e Consiglio d'Europa. Centrali in questo progetto sono stati gli elementi dell'ascolto e quello della possibilità dei partecipanti di uscire dal solito ruolo di "testimoni". Quest'esperienza si è ampliata ed arricchita attraverso incontri di scambio tra alcuni familiari e alcuni detenuti del carcere di Opera, che facevano parte del "Gruppo Trasgressione". In merito alla giustizia riparativa che vede coinvolti anche gli autori di reati a stampo mafioso, possiamo riportare alcune testimonianze dei componenti del gruppo di lavoro congiunto sopra citato. Partiremo con le parole della Dott.ssa Cantaluppi, mediatrice: *"La prima cosa da sottolineare è che l'approccio riparativo non è esclusivo della mediazione, non si deve pensare per forza all'incontro diretto della vittima con il suo carnefice. Il secondo aspetto rilevante è che non si può*

---

<sup>59</sup> *Ibidem.*

<sup>60</sup> "Libera è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, coinvolti in un impegno non solo "contro" le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente "per": per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull'uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all'altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione", Tratto da: [www.libera.it](http://www.libera.it)

*generalizzare, non esiste una categoria di reati o di persone per cui si può dire possibile un approccio riparativo tout-court, perché la RJ è un percorso fortemente personalizzato, che dipende dalla storia individuale<sup>61</sup>”. Secondo la Dott.ssa è quindi evidente che la prospettiva di Giustizia riparativa non debba lasciare indietro nemmeno gli autori di reati a stampo mafioso. Così continua la Dott.ssa Dalla Cia, anche Lei mediatrice: *”Non c’è un tipo di reato adatto ad un percorso riparativo e uno no, dipende dalle circostanze specifiche delle persone che si sono trovate coinvolte in quel reato, questo riguarda sia la vittima che il reo<sup>62</sup>”*, sostenendo a sua volta l’intervento della Dott.ssa Cantaluppi. Quello che a loro avviso è molto importante nei percorsi riparativi è la tutela della vittima, proprio per evitare la vittimizzazione secondaria, e come si fa ad evitare che la vittima diventi ancora una volta vittima per esserlo stata già in precedenza? Ampliando lo spazio dei colloqui con la vittima e dando spazio a colloqui e approfondimenti con il reo (il quale potrebbe vittimizzare nuovamente la vittima anche se in maniera involontaria). Inoltre, le due mediatrici, aggiungono che è anche molto importante ricordare al reo che l’incontro non porti automaticamente al perdono. *”[...] : il detenuto condannato per reati mafiosi che decide di compiere dei percorsi di riparazione incontrando le vittime (anche non le sue vittime dirette) ha un alto valore simbolico all’interno della cultura mafiosa; naturalmente occorre poi sempre tutelare la riservatezza del detenuto e della vittima. La semplice possibilità di raccontare, dentro e fuori dal carcere, che questi spazi di incontro sono possibili ha un valore simbolico altissimo, con una portata devastante per la cultura mafiosa<sup>63</sup>.”* La dott.ssa Dalla Cia spiega che la decisione di aderire a programmi riparativi, da parte dei detenuti condannati per reati di stampo mafioso, è come rinnegare la *”famiglia d’origine”* (in questo senso parliamo dell’organizzazione mafiosa di cui facevano parte), per entrare in un’altra famiglia, ovvero quella della comunità. *”La cultura della riparazione è poco diffusa non solo a livello penale, ma anche a livello generale**

---

<sup>61</sup> Da " Appunti sul Focus group: Restorative Justice e criminalità organizzata di tipo mafioso", di Andrea La Piana, 2018, cit.p.2 ( <https://www.vocidalponte.it/wp-content/uploads/2018/06/Appunti-focus-group-RJ-e-mafia-06.02.18-DEF-DEF.pdf> )

<sup>62</sup> *Ivi.*

<sup>63</sup> *Ibidem*, cit.p.3-4

nelle relazioni tra le persone. Spesso si è portati a tagliare, distruggere, rompere, piuttosto che riparare. Riparare appare diseconomico. Per quanto riguarda i reati di mafia, penso che forse, bisognerebbe cominciare a riparare nei territori, coinvolgere le istituzioni e costruire percorsi di riparazione dove si sono svolti i fatti. Perché la cultura riparativa può avere anche l'obiettivo di riparare delle relazioni e costruirne di nuove. Ciò non significa per forza pacificare le persone, significa ricostruire e costruire relazioni, magari può voler dire indicare dei limiti tra i rapporti<sup>64</sup>” chiarisce la Dott.ssa Cantaluppi. Anche il Dott. Aparo partecipa al Focus Group facendo un'osservazione: “Un'osservazione da fare è che le norme attuali prevedono, in realtà, qualcosa che in un modo o nell'altro può somigliare forse a una brutta copia, o si può credere che somigli, ad un percorso di RJ. Ad esempio alle persone che hanno l'ergastolo quando chiedono la liberazione condizionale, dopo 26 anni di carcere, viene chiesto dall'istituzione, non da dei volontari, di produrre un qualcosa, di scrivere, di fare qualcosa verso i familiari della vittima. Conosco molti ergastolani che in questo periodo vengono sollecitati dagli educatori del carcere a produrre qualcosa in funzione del recupero della relazione con i familiari della vittima. Con questo non voglio dire che sia una cosa giusta o sbagliata, dico solo che funziona così. Poi la giustizia riparativa, o quello che gli può assomigliare, diventa qualcosa di bello o di mediocre a seconda delle persone che presiedono e curano la cosa<sup>65</sup>”. Il Dott. Cajani, sottolinea anche l'importanza delle famiglie, sia quelle delle vittime, sia quello dei rei, nei processi riparativi. “Tra la dissociazione del reo che vuole incontrare la vittima e lo scongelamento della vittima che vuole incontrare il reo, un ruolo importante è svolto dalle rispettive famiglie”<sup>66</sup>, anche se, molto spesso le vittime o i familiari delle vittime che vogliono aderire a percorsi riparativi possono trovare delle resistenze da parte della famiglia o addirittura da parte di Associazioni delle vittime, sentendosi giudicati per voler aderire a percorsi riparativi, “[...]essa se non trova una catena di solidarietà associativa per farsi forza non riesce a spezzare questo

---

<sup>64</sup> *Ibidem*, cit.p.5

<sup>65</sup> *Ivi*.

<sup>66</sup> *Ibidem*, cit.p.10

*meccanismo di congelamento. Però c'è tutta questa dinamica che crea molte difficoltà<sup>67</sup>*. A questo proposito si pensa debba essere fatta una memoria collettiva, ma non solo delle famiglie vittime di reati di mafia, ma una memoria collettiva "istituzionale". Con il termine "istituzione" non si fa riferimento all'Istituzione giudiziaria, ma all'istituzione territoriale più prossima, come un ente locale ad esempio, perchè, come abbiamo sempre detto, la giustizia riparativa non coinvolge solo vittima e autore di reato, ma anche le famiglie e la comunità. E, in questo senso, la Dott.ssa Cia dice: *"L'istituzione svolge una duplice funzione in realtà: la prima di accoglienza, quindi come servizio di accoglienza e riconoscimento; e una seconda funzione di soggetto leso. Si confondono e uniscono i due piani, quindi è doppiamente importante che l'istituzione sia presente. Soprattutto nei fatti di mafia dove è ancora più palese che il reato sia contro l'Istituzione o l'ordine costituito dello Stato, proprio per questo è ancora più importante la sua presenza. Già l'Istituzione come rappresentante della collettività è sempre parte lesa in qualunque reato ma nei reati di mafia lo è ancora di più<sup>68</sup>*". In conclusione, la giustizia riparativa non esclude la sua applicazione nell'ambito dei reati di mafia, ovviamente i percorsi devono essere ben strutturati tenendo presente tutti gli elementi critici, e la comunità deve parteciparvi.

---

<sup>67</sup> *Ivi.*

<sup>68</sup> *Ibidem*, cit.p.12.

## CAPITOLO II

### IL DIRITTO ALLA SPERANZA

#### 2.1. Dati statistici sull'ergastolo

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una crescita notevole della popolazione carceraria in Italia, tanto che, nel 2013 il nostro paese è stato condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza Torreggiani, per la violazione dell'art.3 della Convenzione, articolo nel quale viene esplicitato che la carcerazione di ciascun singolo individuo deve avvenire attraverso modalità compatibili nel rispetto della dignità umana, che l'esecuzione della pena non infligga un'ulteriore sofferenza oltre alla detenzione stessa e che la salute e il benessere dei detenuti venga garantita adeguatamente. Tale sentenza muove dal problema di sovraffollamento carcerario presente nelle carceri italiane, indice di disfunzionamento strutturale del sistema penitenziario italiano, che non era più in grado di garantire un'esecuzione penale compatibile con l'art.3 della Convenzione. Dopo la condanna, in Italia si registra un calo delle carcerazioni: si passa da 68.258 detenuti a metà del 2010, a 52.164 detenuti a fine del 2015<sup>69</sup>. Tuttavia, ben presto, i numeri tornano a salire: il 30 aprile del 2019 si registrano 60.439 detenuti, 8.275 in più rispetto alla fine del 2015<sup>70</sup>. Dal 2015, perciò, abbiamo di nuovo un aumento della popolazione detenuta, alla quale però, non corrisponde una crescita proporzionale della criminalità e gli ingressi in carcere sono in calo; *"ciò spiega, almeno in parte, la tendenza comminare pene sempre più lunghe rispetto al passato [...] Se guardiamo ad un arco di tempo ampio vediamo che al 31 dicembre 2005 le persone detenute cui era stata inflitta una pena superiore ai 10 anni di carcere*

---

<sup>69</sup> Dati ricavati dal rapporto di Antigone, "Le pene si fanno più severe e la popolazione detenuta invecchia", maggio 2019, p.2 ( [https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/6.-ANTIGONE\\_XVrapporto\\_CondanneLunghe.pdf](https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/6.-ANTIGONE_XVrapporto_CondanneLunghe.pdf) )

<sup>70</sup> *Ivi.*



erano il 23,3% dei detenuti con un condanna definitiva. Alla fine del 2019 tale percentuale saliva fino al 26,9%. Per quanto riguarda i soli ergastolani, nello stesso arco di tempola percentuale, rispetto al totale dei detenuti, è salita dal 3,3% al 4,3%<sup>71</sup>”, contando così nel 2019 ben 1.802<sup>72</sup> ergastolani. La situazione attuale, che emerge dagli ultimi dati riportati dal Rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con riferimento alla data 1 settembre 2020, risulta che gli ergastolani sono circa .1800, di cui 1.271 sono ergastolani ostativi, quindi il 71%<sup>73</sup>. Da tutti questi dati riportati emerge una cosa certa: vi è un crescente aumento delle condanne all’ergastolo, se teniamo conto che dal 2005 in cui si contavano 1.224 ergastolani, oggi ne contiamo 1.800, di cui il 71% sono ergastolani ostativi, chiaramente possiamo affermare che l’ergastolo nel sistema penitenziario italiano, non solo esiste ed è attuale, ma che *”l’ergastolo nel sistema ordinamentale attuale è, principalmente, l’ergastolo ostativo<sup>74</sup>”*. Alla luce di questi dati, il Garante nazionale (Mauro Palma) chiede alla Corte costituzionale di *”dichiarare l’incostituzionalità delle disposizioni ivi impugnate dal giudice a quo, nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art.416-bis cod.pen., ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale<sup>75</sup>”*. Inoltre, il Garante nazionale elenca i casi nei quali è stata dichiarata la violazione dell’art.3 CEDU in materia di ergastolo: i casi, in ordine cronologico, dal 2014 al 2019 risultano essere 14<sup>76</sup>. Anche il presidente dell’Associazione “Antigone”, Patrizio Gonnella, in relazione all’accesso alla liberazione condizionale da parte degli ergastolani ostativi, nella sua testimonianza, afferma che: *“La mancata possibilità di accesso alla liberazione condizionale per*

---

<sup>71</sup> Il diritto alla speranza davanti alle corti. Ergastolo ostativo e 41-bis, di Dolcini Emilio, Fiorentin Fabio, Galliani Davide, Magi Raffaello e Pugiotto Andrea, editore G.Giappichelli Editore, 2020, cit. P.273: dati estratti da testimonianza di Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione “Antigone”.

<sup>72</sup> *Ivi*.

<sup>73</sup> *Ibidem*, p.304, dati forniti dal Garante nazionale del DAP, 1 settembre 2020.

<sup>74</sup> *Ivi*.

<sup>75</sup> *Ibidem*, cit.p.309

<sup>76</sup> *Ibidem*, elenco ripreso da p.307, Cfr.p.307

*un numero cospicuo di persone, e quindi la configurazione di una pena senza alcuna speranza, non può dipendere da fattori automatici, quali la mera certificazione di una collaborazione con la giustizia, che non tengano conto caso per caso delle molteplici e differenti cause che possono spingere la persona a non collaborare. [...] Il detenuto senza speranza [...] senza alcuna prospettiva di una nuova vita possibile rischia di perdere ogni interesse nell'intraprendere un percorso interiore ed esteriore di rispetto per la convivenza e la cosa comune. [...] Chi è condannato a vita non può contare più i giorni che gli mancano per la liberazione. Egli può contare solo sulla grazia, che gli verrà forse data un giorno, se avrà tenuto buona condotta<sup>77</sup>".* Potrebbe risultare interessante riportare che anche Papa Francesco, davanti al venir meno della speranza da parte degli ergastolani condannati a tale regime, abolisce, all'art.13 della legge n. IX dell'11 luglio 2013, la pena all'ergastolo dal codice penale del Vaticano, affermando che: *"tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono [...] chiamati oggi a lottare [...] per l'abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme [...] E questo, io, lo collego con l'ergastolo. Da poco tempo, nel codice penale del Vaticano, non c'è più l'ergastolo. L'ergastolo è una pena di morte nascosta<sup>78</sup>".* Il Papa si esprime anche in merito alle sezioni di Massima Sicurezza (AS): *"il Santo Padre ha detto che l'isolamento nelle cosiddette "prigioni di massima sicurezza", utilizzate in particolare per i terroristi o per i criminali più pericolosi, è "una forma di tortura". Questo perché "la mancanza di stimoli sensoriali, la completa impossibilità di comunicazione e la mancanza di contatti con altri esseri umani, provocano sofferenze psichiche e fisiche come la paranoia, l'ansietà, la depressione e la perdita di peso e incrementano sensibilmente la tendenza al suicidio"<sup>79</sup>.*


---

<sup>77</sup>Il diritto alla speranza davanti alle corti. Ergastolo ostativo e 41-bis, di Dolcini Emilio, Fiorentin Fabio, Galliani Davide, Magi Raffaello e Pugiotto Andrea, editore G.Giappichelli Editore, 2020, cit.p.276, citazione di Patrizio Gonnella, Presidente dell'Associazione "Antigone".

<sup>78</sup> Ivi, citazione di Papa Francesco, 2014

<sup>79</sup> Progetto "Spem contra spes", iniziativa promossa da "Nessuno tocchi Caino", citazione estratta da "Dall'abolizione della pena di morte all'abolizione della pena fino alla morte e della morte per pena", cit.p.2, ( <https://www.camerapenalemilano.it/public/file/ProgettoSpescontraSpem-DEF.pdf> )

Andamento della popolazione detenuta per durata della pena. Percentuale sul totale.



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

80

## 2.2. Il diritto alla speranza: pronunce significative

L'Ordinamento risulta, perciò, essere in linea con il pensiero secondo il quale anche colui che abbia commesso delitti gravissimi debba avere diritto alla speranza, in virtù del fatto che una presunzione assoluta di pericolosità e irrecuperabilità sociale non può e non deve essere ammessa e questo lo dice anche l'art.27 della Costituzione, che tratta della funzione rieducativa del condannato, esplicitando che la pena deve *tendere* alla rieducazione, cioè il fatto che la pena debba “tendere” alla rieducazione *significa che il risultato non deve essere né imposto, né certo, ma*

<sup>80</sup> Grafico estratto da: XV Rapporto sulle condizioni di detenzione, di Antigone ( <https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/condanne-piu-lunghe-e-detenuiti-piu-anziani/> )

*nemmeno ritenuto impossibile*<sup>81</sup>. Il diritto alla speranza, in questi termini, si traduce così in una spinta motivazionale in grado di promuovere positive evoluzioni psico-comportamentali in vista di un proficuo, anticipato rientro nella società civile<sup>82</sup>. Considerato ciò, il diritto alla speranza deve essere garantito anche all'ergastolano, così come viene affermato anche dalla Corte di Strasburgo, facendo riferimento all'art.3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel caso Viola c. Italia, nella quale viene esplicitato che: *"di fronte a pene perpetue o comunque di durata simile a quella della vita intera, il sistema deve prevedere la possibilità di un riesame che permetta di verificare se, durante l'esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto progressi sulla via del reinserimento sociale"*<sup>83</sup>. Perciò l'ergastolo ostativo risulta essere d'impedimento anche al diritto alla speranza: *"se all'aggettivo -perpetua-, applicato al concetto di pena, si sostituisce l'avverbio -mai-, [...], quel "mai" significa la fine della speranza, e la speranza è necessaria per vivere, è coesistente all'esistenza"*<sup>84</sup>, la speranza è un elemento essenziale imprescindibile dall'esperienza umana e non può essere negata a priori; dunque, chiediamoci che speranza può mantenere un ergastolano ostativo che, ad esempio, si forma e laurea all'interno dell'istituto penitenziario con la consapevolezza di non poter mai liberamente esercitare la sua conoscenza nella società civile? Tuttavia, dalla mia esperienza con i detenuti di Alta Sicurezza del carcere di Parma, (esperienza che verrà specificatamente trattata nel capitolo terzo) ho notato che molti di loro, nonostante l'istituto sembri negar loro anche una delle cose più umane che esista, riescono a trovarla nei brevi incontri settimanali con le persone "da fuori", persone che hanno il dovere di portare la loro speranza fuori dalle mura. *"Il diritto alla speranza non è altro che la presa d'atto, che dietro ad ogni pena perpetua e automatica, vi sia una persona e negarle la speranza è negare un aspetto*

---

<sup>81</sup> Fonte: lavoce.info, "Ergastolo ostativo: diamo fiato alla speranza", di Lonati Simone e Melzi d'Eril Carlo, 2021, (<https://www.lavoce.info/archives/87023/ergastolo-ostativo-diamo-fiato-alla-speranza/>)

<sup>82</sup> *ibidem*.

<sup>83</sup> *ibidem*

<sup>84</sup> Fonte: Questione giustizia (rivista online), "L'ergastolo e il diritto alla speranza", di Fassone Elvio, 2020, ([https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-ergastolo-e-il-diritto-alla-speranza\\_24-02-2020.php](https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-ergastolo-e-il-diritto-alla-speranza_24-02-2020.php))

*fondamentale di ogni essere umano*”<sup>85</sup>. In questo senso è necessario parlare del caso Viola c. Italia e della sentenza n.253/2019 Corte costituzionale: come già precedentemente esposto, il fine rieducativo della pena e il ritorno nella società civile del condannato sono dialetticamente incompatibili con l’ergastolo ostativo, questo perché ricevere una condanna all’ergastolo ostativo, significa non avere accesso ai benefici penitenziari e non poter fare ritorno nella comunità, avvalendosi della presunzione assoluta di pericolosità sociale ed irrecuperabilità del condannato, conseguente alla decisione dello stesso di non ricoprire il ruolo di collaboratore di giustizia. Tuttavia, abbiamo visto come già la giurisprudenza del tempo ritenesse debole questa presunzione assoluta, data dalla scelta del condannato di non collaborare con la giustizia, scelta che può essere condizionata da molti fattori e che non è necessariamente indice di mantenimento dei rapporti con l’associazione criminale di appartenenza. Vi è stato anche un tentativo da parte degli Stati Generali dell’esecuzione penale di superamento dell’ergastolo ostativo, tentativo che poi è fallito: *“l’idea, precisamente, era quella di introdurre – accanto all’ipotesi di collaborazione “impossibile” o “irrilevante” il cui accertamento da parte del Tribunale di sorveglianza consente il superamento delle preclusioni ostative, - una fattispecie nuove, parimenti idonea a superare l’ostatività assoluta, rendendo bilanciabile l’assenza di collaborazione con a giustizia con altri elementi evidenziati dai percorsi individuali dei detenuti, quali ad esempio la dissociazione esplicita, prese di posizione pubbliche, adesione a modelli di legalità, interesse per le vittime dei reati, radicamento del nucleo familiare in un altro contesto territoriale, impegno profuso per l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, il concreto interesse dimostrato per attività di risarcimento, o più in generale, condotte riparatorie in favore delle vittime di reato*<sup>86</sup>”. Nonostante il fallimento di questa proposta avanzata dagli Stati generali dell’esecuzione penale,

---

<sup>85</sup> Fonte: Altalex, “Ergastolo ostativo: fine pena mai e diritto alla speranza”, di Barone Roberta, 2021, ( <https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/23/ergastolo-ostativo-fine-pena-mai-e-diritto-alla-speranza> ).

<sup>86</sup> Il diritto alla speranza davanti alle corti. Ergastolo ostativo e 41-bis, di Dolcini Emilio, Fiorentin Fabio, Galliani Davide, Magi Raffaello e Pugiotta Andrea, editore G.Giappichelli Editore, 2020, cit.p.70, Cfr. Proposta n.1 del Tavolo 16 degli Stati generali dell’esecuzione penale.

la questione viene nuovamente riaperta nel 2019 con il caso Viola, detenuto all'interno del carcere ininterrottamente dal 1992, il condannato, nonostante fosse stato ritenuto colpevole dei reati di cui fu accusato, si ritenne innocente, perciò nel marzo del 2015 presentò domanda di liberazione condizionale al Tribunale di sorveglianza, chiedendo di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.4-bis, co.1, poichè in contrasto con l'art.27, co.3, Cost (funzione rieducativa della pena) e con l'art.3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, sia il Tribunale di sorveglianza che la Cassazione respinsero il ricorso senza sollevare alcuna questione di costituzionalità. Così, dopo aver visto rigettato il suo ricorso, Viola si rivolge alla Corte EDU, depositando un ricorso nel dicembre del 2016, lamentando la violazione di 4 articoli della Convenzione: l'art.3; l'art.5, par.4, l'art.6, par.2 e l'art.8; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso solo nelle parti in cui il condannato dichiarava la violazione degli artt. 3 (il fatto di non aver positivamente collaborato con la giustizia ha comportato il mancato esame dell'istanza della liberazione condizionale) e 8 (l'onere di collaborazione con la giustizia viola l'integrità morale della persona e la pone in perenne conflitto con la propria coscienza). Così anche nella sentenza *Vinter c. Regno Unito*, in cui la Corte di Strasburgo ribadisce nuovamente che una pena perpetua senza possibilità di essere ridotta contrasta con l'art.3 della Convenzione qualora la pena stessa si configuri come una *"detenzione del criminale al di là della durata giustificata dagli obiettivi legittimi della carcerazione [...] Il criterio essenziale sembra essere la possibilità di un controllo che permetta di stabilire se la detenzione sia o meno giustificata"*<sup>87</sup>. La stessa Corte, nella stessa sentenza, afferma che al detenuto deve essere concessa la possibilità di dimostrare di essere degno di essere reinserito nella società e che la presunzione assoluta di pericolosità sociale è irrazionale. Perciò, l'ordinamento deve garantire il diritto alla speranza, ovvero consentire il riesame del percorso all'interno del carcere per un'eventuale liberazione condizionale al condannato, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano la sua detenzione

---

<sup>87</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, *Vinter e altri c. Regno Unito*, cit. Par.39; riferimento preso da: *Il diritto alla speranza davanti alle corti. Ergastolo ostativo e 41-bis*, di Dolcini Emilio, Fiorentin Fabio, Galliani Davide, Magi Raffaello e Pugiotto Andrea, editore G.Giappichelli Editore, 2020, p.73

(a vita). *”La sentenza riconosce implicitamente che la speranza è un aspetto importante e costitutivo della persona umana. Gli autori degli atti più odiosi ed estremi che infliggono ad altri sofferenze indescrivibili conservano comunque la loro umanità fondamentale e hanno la capacità intrinseca di cambiare. Per quanto lunghe e meritate siano le pene detentive inflitte loro, essi conservano la speranza che, un giorno, potranno riscattarsi per gli errori commessi. Non dovrebbero essere interamente privati di tale speranza. Impedire loro di nutrire tale speranza significherebbe negare un aspetto fondamentale della loro umanità, e, per tanto, sarebbe degradante<sup>88</sup>.”* Perciò dovrebbe essere previsto un esame, non oltre i 25 anni dall’inizio dell’esecuzione della pena, che permetta di verificare se, sotto il profilo della rieducazione, sia ancora necessario il perdurare della pena. Successivamente alla sentenza Vinter, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha consolidato dei punti essenziali: *“a) ogni condannato, per quanto grave sia stato il crimine connesso, conserva la propria umanità e con essa la potenzialità di un cambiamento e per tale ragione non può essere privato - se non violando l’art. 3 della Convenzione del diritto alla speranza che un giorno, compiuta una emenda dai propri crimini, il suo stato possa cambiare così da ottenere una commutazione della sentenza; b) è necessario che ogni detenuto sia portato a conoscenza dei passi da compiere e delle condizioni per poter aspirare alla liberazione; c) il meccanismo giuridico che prevede la liberazione condizionale dell’ergastolano deve essere strutturato in modo tale da consentire al condannato un’adeguata interlocuzione con l’autorità nell’ambito di un procedimento assistito da idonee garanzie che evitino ogni apparenza di arbitrio nella decisione, che deve poter essere sottoposta al controllo giudiziale; d) la possibilità di liberazione condizionale deve essere possibile de iure e de facto ed essere strutturata nei termini di periodici riesami della situazione del detenuto, quantomeno decorsi venticinque anni di pena spiata<sup>89</sup>.”* Cerchiamo, quindi, di capire quale è l’esito della sentenza Viola: la

---

<sup>88</sup> Cit. Del giudice Ann Power-Forde nella sentenza Vinter c. Regno Unito, sul tema “diritto alla speranza”.

<sup>89</sup> Il diritto alla speranza davanti alle corti. Ergastolo ostativo e 41-bis, di Dolcini Emilio, Fiorentin Fabio, Galliani Davide, Magi Raffaello e Pugiotto Andrea, editore G.Giappichelli Editore, 2020, cit. p.75

Corte di Strasburgo, con la sentenza del 13 giugno 2019, accoglie il ricorso di Marcello Viola, individuando alcuni punti di contrasto dell'ergastolo ostativo italiano con l'art.3 CEDU: in primo luogo l'ordinamento italiano non garantisce una concreta prospettiva di liberazione e un riesame della detenzione, in secondo luogo il criterio di collaborazione con la giustizia come unico modo per accedere ai benefici penitenziari non soddisfa i principi stabiliti dalla giurisprudenza europea e, soprattutto, l'ergastolo ostativo non favorisce né consente la risocializzazione del condannato. Nonostante il sistema penitenziario italiano si fondi sulla logica di progressione trattamentale, ovvero offre molteplici occasioni progressive di contatto con la società, tuttavia, questa prospettiva sembra spegnersi nei confronti degli ergastolani ostativi che non hanno alcuna speranza di liberazione se non collaborando con la giustizia. In questo modo, il condannato, rifiutandosi di collaborare con la giustizia, si trova a dover scontare una pena a vita, senza la speranza di liberazione e la possibilità di far valutare a chi di competenza il suo percorso all'interno del carcere, vedendo la sua pena immutabile e senza speranza di cambiamento, qualsiasi cosa lui faccia. Questo carattere irriducibile della pena è in contrasto con il principio di tutela della dignità umana protetta dalla Convenzione che: *“impedisce di privare una persona della libertà con la costrizione senza operare, al contempo, per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno tale libertà.”*<sup>90</sup>. Con la sentenza Viola, la Corte europea impone allo Stato di attuare una riforma del regime dell'ergastolo ostativo, al fine di garantire un riesame della pena, riesame che valuti l'effettivo percorso rieducativo del condannato. Sostanzialmente la Corte parla di una revisione nei confronti dell'assoluta impossibilità di accedere ai benefici penitenziari in assenza di collaborazione con la giustizia che legittima la presunzione assoluta di pericolosità. Tale presunzione assoluta deve rendersi relativa, poiché l'accertamento dell'allontanamento del condannato dall'associazione criminale di appartenenza deve essere valutata caso per caso, inoltre, spetta al condannato fornire elementi di prova a sostegno della propria istanza. Quindi, con la sentenza

---

<sup>90</sup> *ibidem*, cit.p.77



Viola c. Italia, la Corte Edu, 13 giugno 2019, condanna l'Italia per violazione del principio di umanità della pena ex art.3 CEDU, poichè l'ergastolo ostativo non prevede possibilità di liberazione e riesame della pena. *"Il rispetto della dignità umana comporta che l'esecuzione di una pena detentiva perpetua debba lasciare al detenuto una possibilità concreta e realistica di ritrovare un giorno la sua libertà; in altri termini, significa che lo Stato colpisce nella sua essenza la dignità umana se priva un detenuto di qualsiasi speranza di ritrovare la sua libertà<sup>91</sup>".* E, sempre utilizzando le parole della Corte: *"il principio della dignità umana impedisce di privare una persona della libertà, senza operare nello stesso tempo per il suo reinserimento e senza fornirle la possibilità di riconquistare un giorno la libertà<sup>92</sup>."* Così la Corte Cost., investita dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, con sentenza n.253, il 23 ottobre del 2019, dichiara incostituzionale la presunzione assoluta di pericolosità sociale del detenuto che si rifiuti di collaborare con la giustizia, escluso dall'accesso ai benefici penitenziari e qualsiasi misura alternativa alla detenzione: nonostante ciò *"la sentenza rimuove dal regime ostativo dell'art. 4-bis un solo beneficio penitenziario, il permesso premio, perchè unicamente di questo la Corte costituzionale è stata chiamata a decidere.[...] l'ostatività resta operante verso tutte le altre misure alternative"<sup>93</sup>*. La sentenza riguarda, quindi, il permesso premio anche in assenza di collaborazione, ma entro certe condizioni: *"[...] possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art.58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti."* Risulta importante delimitare il perimetro di operatività del Corte costituzionale con tale sentenza (n.253/2019): innanzitutto la sentenza non comprende solamente gli ergastolani ostativi, ma chiunque abbia subito una condanna per i reati contenuti nell'art.4-bis, co.1; in secondo luogo la sentenza muove da due specifici reati

---

<sup>91</sup> *ibidem*, cit.p 89

<sup>92</sup> *ibidem*, cit.p.90

<sup>93</sup> *ibidem*, cit.p118

ostativi, quali partecipazione ed associazione mafiosa, ed in contesto mafioso, estendendosi successivamente a tutti i reati contenuti nell'art.4-bis, co.1, e come abbiamo precedentemente ribadito, si occupa di benefici penitenziari, quali permessi premio, escludendo le misure alternative. Quindi, con la sentenza n.253/2019 la Corte costituzionale *"riconosce la possibilità di domandare, e non il diritto di ottenere, un beneficio penitenziario. Il reo non collaborante busserà alla porta del suo giudice di sorveglianza dopo tot anni (almeno 10, se ergastolano), dovrà essere attestata la sua piena partecipazione al percorso rieducativo, così come andrà accertata l'assenza i collegamenti, attuali e futuri, con il sodalizio criminale d'origine<sup>94</sup>".* Attraverso questa sentenza, la Corte costituzionale segue l'idea del *"nessuno è mai perso per sempre<sup>95</sup>"*, tenendo sempre come riferimento l'art.27 Cost, quando si parla di rieducazione del condannato., *"infatti il co.3 dell'art.27 Cost, usa il singolare perché - in carcere non ci sono organizzazioni ma persone- tanti pezzi unici, ciascuno con la propria storia individuale<sup>96</sup>".* Una delle critiche più gettonate che viene mossa alla sentenza sopracitata, è quella secondo la quale l'apertura ai benefici penitenziari anche a coloro che si rifiutano di collaborare con la giustizia, porterebbe i mafiosi a non aver più nessun interesse a collaborare con la giustizia, poiché anche la non collaborazione potrebbe portare all'accesso ai benefici; invece, è necessario ricordare che l'apertura ai benefici penitenziari, anche per coloro che non collaborano, non toglie nulla al meccanismo premiale che viene applicato ai collaboratori, ai quali è possibile accedere anticipatamente alle misure alternative *"in caso di collaborazione utile ed esigibile<sup>97</sup>"*; inoltre, *"non scalfisce minimamente il regime carcerario dell'art.41-bis ord.penit, - la cui applicazione ai singoli detenuti presuppone proprio l'attualità dei loro collegamenti con organizzazioni criminali - che preclude l'accesso ai permessi premio<sup>98</sup>".* Riassumendo brevemente: la Corte costituzionale riconosce l'illegittimità della presunzione assoluta, dettata dalla mancata collaborazione del

---

<sup>94</sup> *ibidem*, cit.p.125

<sup>95</sup> *ibidem*, cit.p.124

<sup>96</sup> Ivi, Cfr. Bruti liberati: "Atto di civiltà che indebolirà le mafie" E.Novi, ne Il Dubbio, 5 dicembre 2019

<sup>97</sup> *ibidem*, cit.p.126

<sup>98</sup> Ivi.

condannato, ritiene necessario, quindi, che il condannato possa chiedere una valutazione del proprio percorso all'interno dell'istituto penitenziario, ai fini di accedere ai benefici penitenziari, quali permessi premio, tuttavia con l'ordinanza n.97 del 2021 la Corte specifica che *"a proposito dell'accesso non più ai permessi-premio, bensì alla liberazione condizionale da parte del condannato all'ergastolo per delitti di mafia, la Corte si è invece dichiarata incompetente a 'integrare' la disciplina normativa: si è astenuta dall'assumere quella funzione «para-legislativa» che aveva assunto nella sent. n. 253 del 2019"*<sup>99</sup>, vi è quindi un rinvio al legislatore da parte della Corte costituzionale. Dopo diverse ordinanze, viene fissata la trattazione delle questioni di legittimità, in tema di accesso alla liberazione condizionale, all'8 novembre 2022.

### 2.3. Testimonianza dall'ergastolo ostativo, Carmelo Musumeci

Per concludere questo capitolo, essenzialmente nozionistico e giuridico, ho deciso di riportare la testimonianza di Carmelo Musumeci, condannato all'ergastolo ostativo. Ciò che racconterò e riporterò della sua storia lo possiamo trovare nella sua tesi di laurea, in scienze giuridiche, "Vivere l'ergastolo" (anno accademico 2003/2004). Carmelo scrive l'introduzione cercando di raccontare chi è, da dove viene, parla un po' della sua famiglia e della difficoltà economica che li ha sempre accompagnati, dei lavori con cui ha iniziato ad aiutare la madre, di come abbia cercato di arrotondare con piccoli furti e di come questi furti si siano trasformati in reati un po' più gravi, fino ad arrivare ad una condanna pesante. Tornato libero dopo questa condanna, gli sembrava che la situazione familiare fosse peggiorata, la madre si era risposata con *"un uomo violento e dedito all'alcol"*<sup>100</sup>, così lo descrive Carmelo, e questo lo portò ad andarsene via di casa. Poi, a venticinque anni incontra la donna con la quale avrebbe creato una famiglia e due figli. Ci dice che,

---

<sup>99</sup> Fonte: "Sistema penale", articolo: "Ordinanza della Corte costituzionale n.97 del 2021, eufonie, dissonanze e prospettive inquietanti", autore: Dolcini Emilio, 2021, (<https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/dolcini-corte-costituzionale-2021-97-ergastolo-ostativo> )

<sup>100</sup> Tesi di laurea in scienze giuridiche, Musumeci Carmelo, 2003/2004, cit.p.7

nonostante ciò, ha continuato *"a stare ai margini della legge<sup>101</sup>"* frequentando pregiudicati e l'ambiente del gioco d'azzardo, fino a ritrovarsi nuovamente imputato di numerosi e gravi reati. Il 21 ottobre del 1991 viene arrestato per una lunga lista di reati e portato nel carcere di Pisa. Successivamente, dopo la strage di Capaci e di via D'Amelio, viene sottoposto al 41-bis, quindi trasferito nel carcere speciale di Cuneo e dopo un mese trasferito nuovamente nella sezione "Fornelli" ad Asinara, in Sardegna. *"Venivo condannato all'ergastolo. Non mi si è voluto punire, ma distruggere: l'ergastolo va contro la natura. [...] La pena dell'ergastolo non è un deterrente, non migliora l'uomo, non ha niente di ragionevole e istituzionalizza la vendetta attraverso la sofferenza, rispondendo alla violenza criminale con la violenza legale<sup>102</sup>."* Venne messo in isolamento diurno per 18 lunghi mesi, subendo sia il regime del 41-bis che questo ulteriore isolamento: *"Con questa nuova punizione nella punizione mi veniva inflitta la distruzione totale dell'identità di uomo e persona, la mia esistenza diventava una non vita<sup>103</sup>."* Non è stato facile per lui, accettare e vivere questa condanna, ma ci dice che ha sempre cercato di non perdere la speranza, nonostante il suo passato e il suo presente non lasciassero nessuno scampo a questa speranza. Tra il '96 e il '97, mentre era sottoposto al 41-bis ad Asinara, riprende gli studi, incoraggiato dal Giuliano, un insegnante in pensione, che nonostante il divieto di ricevere libri, gli inviava pagine di testi nella corrispondenza. Dopo 5 anni gli viene tolto il 41-bis, rimane comunque l'ergastolo ostativo. Carmelo continua gli studi, mentre viene trasferito da un carcere all'altro, passando anche per quello di Parma nel 1997. Decide di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza, *"sotto un certo aspetto con lo studio trovo la forza e le idee per combattere il mio destino. Questa scelta di studiare i diritti qui in carcere dove non ci sono diritti, oltre ad una crescita interiore mi ha portato tanti guai; è vero che nel mondo libero un individuo consapevole del proprio ruolo è sicuramente un cittadino migliore ed un uomo più libero, ma in carcere conoscere i propri diritti, pretenderli e lottare per averli porta a scontrarsi con il lato oscuro*

---

<sup>101</sup> *Ivi.*

<sup>102</sup> *Ibidem*, cit.p.9

<sup>103</sup> *Ibidem*, cit.p.11

delle istituzioni<sup>104</sup>”. Dopo aver cercato di riportare i passaggi più significativi raccontati da Carmelo, vorrei passare alla parte in cui decide di chiedere al Tribunale di sorveglianza alcune ore di permesso, mentre era detenuto nel carcere di Nuoro. Carmelo chiede al Tribunale di sorveglianza alcune ore di permesso, uscire la mattina e rientrare la sera, sotto la sorveglianza del suo tutore, Giuliano Capecchi. Nella richiesta avanzata al Tribunale, Carmelo, fa riferimento in particolare alle indicazioni della sentenza n.188/90 sui permessi premio “*il permesso premio è espressione di una nuova concezione della pena del carcere e della funzione rieducativa promozionale; consente al detenuto, ai fini rieducativi, i primi spazi di libertà, è strumento di rieducazione, in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato in società. Esso è dunque parte integrante del trattamento rieducativo, strumento diretto ad agevolarne la progressione rieducativa...*<sup>105</sup>”, questo perchè sente la necessità di reinserirsi nella vita sociale e di rifarsi una vita; la richiesta avanzata da Carmelo viene sostenuta anche dai progressi positivi all’interno del carcere e dalla sua adesione e del suo interesse all’opera di rieducazione, “[...] *elementi sintomatici, a parere del richiedente, di un sicuro ravvedimento e del progressivo abbandono dei disvalori che lo avevano indotto a scelte criminali [...]*<sup>106</sup>”. Dopo 8 mesi, riceve risposta circa l’inammissibilità della sua richiesta: “*La condanna riferita all’omicidio (quindi l’ergastolo) deve essere considerata assolutamente ostativa ai fini dell’ammissione ai benefici penitenziari per il disposto dell’art. 4 bis O.P. salvo che ricorrano le condizioni per ritenere sussistente il requisito della collaborazione attiva del Musumeci ai sensi dell’art. 58 ter O.P. o le altre fattispecie alternative alla collaborazione elaborate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale ed oggi tipizzate nel nuovo disposto dell’art. 4 bis O.P., quindi dichiara inammissibile l’istanza di breve permesso presentata dal detenuto*<sup>107</sup>”. Carmelo non si arrende e fa un ricorso al Tribunale di sorveglianza di Sassari, sostenendo la propria richiesta, anche questa volta, attraverso diverse indicazioni rilevate da precedenti pronunce.

---

<sup>104</sup> *Ibidem*, cit.p.14

<sup>105</sup> *Ibidem*, citazione tratta da p.33

<sup>106</sup> *Ivi*.

<sup>107</sup> *Ibidem*, citazione tratta da p.34

Nonostante ciò riceve medesima risposta anche dal Tribunale di sorveglianza di Sassari: *"L'istanza è stata conseguentemente dichiarata inammissibile sul presupposto che la condanna deve considerarsi "assolutamente ostativa ai fini dell'ammissione ai benefici salvo che ricorrano le condizioni per ritenere sussistente il requisito della collaborazione"*. Perciò, da questa risposta del Tribunale di sorveglianza, possiamo ben capire che, la preclusione dal beneficio richiesto da Carmelo, non deriva da una preclusione di norma, ma è conseguenza della mancata collaborazione da parte del condannato, *"dal diritto a "tacere", riconosciuto agli imputati nel processo, si passa all'obbligo di "parlare" ...per non restare in carcere fino alla morte<sup>108</sup>"*; tuttavia, come abbiamo già detto nei paragrafi precedenti, la scelta di collaborare o meno, a discapito di quanto si possa pensare non scelta facile, ma è una scelta che deve prendere in considerazioni diversi elementi; la collaborazione con la giustizia, oltre ad essere utilizzato come uno strumento di lotta alla criminalità è anche considerato come indice "tangibile" di ravvedimento, ma Carmelo sottolinea che: *"Il pentimento dovrebbe essere solo quello cristiano di accusarsi e ammettere gli errori del passato, ma a me si voleva persino rimproverare di non manifestare volontà di collaborare con la giustizia. Insistevvo a sottolineare che il mio comportamento non doveva essere inteso come un segnale negativo in assoluto, bensì come una scelta personale di mantenere un minimo di dignità, mentalità che esiste anche fra persone normali, [...] Infatti il pentimento non esiste se non come percorso profondo e interiore. Io mi sono sempre rifiutato di scaricare le responsabilità su altri e non per omertà, ma per dignità<sup>109</sup>"*. Oggi Carmelo è libero. Dopo aver ottenuto la liberazione condizionale, ha ricevuto dal Tribunale di Perugia l'estinzione della pena, riacquistando la libertà. Tuttavia, resta uno dei rarissimi casi in cui l'ergastolo ostativo si conclude con un fine pena, e questo solo perchè era stato condannato per un omicidio (che ha comportato la sua condanna all'ergastolo) che non aveva commesso. *"L'ergastolo ostativo è una pena senza fine, senza nessuna possibilità di liberazione, a meno che al tuo posto in cella non ci metti qualcun altro. In altre parole, se parli e confessi*

---

<sup>108</sup> *Ibidem*, cit.p.40

<sup>109</sup> *Ibidem*, cit.p.8

*puoi uscire, altrimenti stai dentro fino all'ultimo dei tuoi giorni, come nel Medioevo. La nostra pena assomiglia a una morte al rallentatore, bevuta a gocce perché moriamo un po' tutti i giorni e tutti le notti [...] <sup>110</sup>*" così dichiara Carmelo in un articolo.

---

<sup>110</sup> Fonte: "Il dubbio", articolo "Ergastolo ostativo, finalmente Carmelo Musumeci è libero: ora la revisione del processo", di Aliprandi Damiano, 30 aprile 2022, ( <https://www.ildubbio.news/2022/04/29/ergastolo-ostativo-carmelo-musumeci-e-libero-ora-la-revisione-del-processo/#:~:text=Carmelo%20Musumeci%20%C3%A8%20finalmente%20libero,tribunale%20di%20Sorveglianza%20di%20Perugia> )

## CAPITOLO III

# COSTRUIRE PONTI POSSIBILI

### PREMESSA

Costruire ponti è possibile ed è necessario, questo perchè ritengo sia di fondamentale importanza creare connessioni che vengono interrotte, ricordandoci che per quanto gli istituti penitenziari vengano costruiti al margine delle città, ne fanno essenzialmente parte, e quindi, se le carceri vengono collocate lontano da noi, dalla vita di tutti i giorni, allora è necessario costruire un collegamento, un ponte che ci avvicini, noi a loro, loro a noi. È così che funzionano i ponti: tra due posti distinti creano collegamenti, possibilità d'incontro e di scambio, nonostante i due posti siano separati da un fiume, da un lago, dal mare o da un burrone, il ponte rende possibile andare di qua e andare di là, senza farsi fermare da ciò che sta nel mezzo. Avevamo visto come in epoca fascista si volle rendere le carceri ancora più chiuse, rendendole a tutti gli effetti istituzioni chiuse dentro se stesse, espressione del regime totalitario e non solo, ma espressione vera e propria di istituzioni totali. La stessa espressione "istituzioni totali"<sup>111</sup> rimanda al carattere "inglobante", "totale" dell'istituzione, che pervade ogni aspetto umano e sociale dell'individuo, fino a privarlo di sé. Quando una persona, perchè parliamo di persone, entra all'interno dell'istituzione vede minata non solo la propria libertà personale, ma anche la sua persona, le sue relazioni, i suoi legami,...; dobbiamo, quindi, chiederci come sia possibile garantire il diritto alla speranza, se anche davanti alle diverse privazioni che un detenuto subisce, gli viene tolto anche l'aspetto più umano che ha: la sua socialità, la possibilità di interagire con un ambiente che non vuole solo

---

<sup>111</sup> Termine utilizzato da Goffmann per descrivere le istituzioni (come carceri ed ex ospedali psichiatrici) che disintegrano la persona, in tutti i suoi aspetti più umani, cfr. Erving Goffman "Asylums", editore Einaudi, 2010



neutralizzarlo, ma che vuole riaccoglierlo, cambiato, o meglio, consapevole. Come abbiamo detto molte volte, quello che viene contestato non è l'istituto dell'ergastolo o il regime del 41-bis, quanto l'assolutezza che portano con sé e tutte le limitazioni che tolgono, l'ultimo briciolo di umanità che tutti ci teniamo ben stretto: la speranza; perché se siamo soliti al detto "la speranza è l'ultima a morire", per chi vive da ergastolano ostativo e in regime di 41-bis, vede morire la propria speranza nel momento in cui gli viene inflitta la condanna, consapevole che lo stesso sistema che dovrebbe garantire, prima di tutto, il principio della rieducazione, si farà cieco davanti a loro, giustificando l'assolutezza con la necessità di sicurezza sociale, quando in realtà dovrebbe preoccuparsi di restituire alla società cittadini più consapevoli e non disumanizzare persone che sono state condannate per errori assolutamente umani, perché per quanto lo si voglia negare, perdersi su strade sbagliate è umano e anche la costruzione di ponti dovrebbe essere alla base dell'umanità. Costruire ponti è importante perché ci rende consapevoli di come in realtà le persone, nonostante scelgano strade diverse, alcune sbagliate, altre discutibili, altre ancora più facili, possano trovare "ponti" d'incontro, attraverso lo scambio, il dialogo, la scrittura, il teatro, la musica... senza sentirsi lontani, lontananza che da sempre ci è stata insegnata come "giusta" e necessaria.

### 3.1. Presunzione assoluta di pericolosità

Abbiamo avuto modo di vedere, nei paragrafi precedenti, come i condannati all'ergastolo ostativo non abbiano la possibilità di accedere ai benefici penitenziari in virtù della mancata collaborazione con la giustizia. Allo stesso modo abbiamo visto come in realtà questa presunzione assoluta di pericolosità, che in un certo senso include anche una presunzione assoluta di irrecuperabilità del detenuto, sia in contrasto con lo stesso principio rieducativo della pena, privando il condannato anche del suo diritto a sperare, sperare di vedere il suo percorso detentivo rivalutato alla luce dei progressi fatti e sperare, un giorno, di tornare a vivere fuori dalle mura. Non riprenderemo ad elencare i motivi per i quali un condannato possa scegliere la

strada della non collaborazione, ma si vuole ricordare che ciò che viene contestato, implicitamente, è che non siano previsti ulteriori strumenti che permettano al giudice di valutare in concreto la dissociazione dal gruppo criminale di appartenenza. Grazie alla sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale la presunzione assoluta di pericolosità viene dichiarata incostituzionale, prevedendo, così, anche per i detenuti che non collaborano, la possibilità di accedere ai benefici penitenziari, dopo aver acquisito elementi utili al fine di appurare l'allontanamento attuale e/o futuro dalle associazioni criminali. Tuttavia, la Corte si astiene dal legiferare in materia di accesso a misure alternative, nello specifico, sulla liberazione condizionale, demandando tale compito al legislatore. Cercheremo, dunque, di capire quanto in realtà sia importante che il principio di rieducazione sia garantito durante tutta la permanenza nell'istituto, sottolineando che la rieducazione del condannato significa risocializzarlo, accompagnarlo ad un ritorno nella società, ricucire legami spezzati e costruire ponti, contro quella presunzione assoluta di pericolosità ed irrecuperabilità sociale che, nonostante la giurisprudenza abbia cercato di "aggiustare" e rendere relativa, rimane comunque nel senso comune. Perciò, cercherò di riportare le poche esperienze che hanno coinvolto ergastolani ostativi, progetti che cercano di ridare quel diritto alla speranza che viene strappato dal "fine pena mai" e che costruiscono ponti possibili.

### 3.2. Reti territoriali

Sul territorio nazionale possiamo vantare una gamma abbastanza vasta e varia di associazioni che si occupano di contrastare le disuguaglianze, promozione dei diritti e sensibilizzazione del contesto carcerario; ciò che lega tutte queste associazioni è proprio la promozione e la difesa dei diritti dei detenuti, degli ex detenuti e delle loro famiglie. Tra le più importanti possiamo citare "Antigone", che nasce verso la fine degli anni '80 e si definisce come "associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale" e le principali attività di cui si occupa sono: divulgazione e raccolta di informazioni della realtà penitenziaria, sensibilizzazione sociale sui temi della

detenzione e su aspetti o problemi specifici legati al carcere, cura le proposte di legge e definisce eventuali linee guida di proposte in fase emendativa e cura dibattiti ed elaborazioni circa il modello di legalità penale e processuale; inoltre, dal 1992, “Antigone” aderisce alla campagna “Mai dire mai” che punta all’abolizione dell’ergastolo. Possiamo citare anche “Nessuno tocchi Caino”, che, nonostante sia un’associazione nata all’estero (Bruxelles), attiva a livello internazionale, opera anche sul territorio italiano. È un’associazione che nasce per combattere la pena di morte e, come molto spesso abbiamo potuto leggere dalle testimonianze di diversi ergastolani, l’ergastolo ostativo, per come si configura, non è altro che una “morte in vita”, una “non-vita”; si occupa di informazione, divulgazione, sensibilizzazione, promozione e difesa dei condannati. Abbiamo anche “la Livella”, che opera solo a livello regionale, sul territorio campano, impegnata in attività che possano contrastare le disuguaglianze sociali, con particolare coinvolgimento di adulti e minori nel circuito penale, le loro famiglie e le vittime. L’associazione “Mozart14” propone laboratori di musica e canto corale per diverse categorie “deboli”, tra le quali anche ai detenuti, così anche l’associazione “Outsider” si avvale di diverse forme artistiche come strumento d’integrazione per persone disabili e detenuti. Abbiamo anche “Sesta Opera San Fedele”, che è una tra le prime associazioni nate con finalità di assistenza carceraria, dentro e fuori dal carcere. Sul sito ufficiale dell’associazione possiamo trovare la mission di quest’ultima: *“prestare assistenza morale e materiale ai carcerati e alle loro famiglie, promuovendone la dignità e [...] per la rimozione delle cause di emarginazione e per facilitarne il reinserimento nella società.”*<sup>112</sup> Oltre alla promozione e alla difesa dei diritti, alla progettazione di attività che restituiscano speranza e campagne di sensibilizzazione, a mio parere, fondamentale è l’attività di reinserimento nella società, soprattutto a livello lavorativo, che a mio avviso gioca un ruolo importante nella restituzione della dignità e dell’autodeterminazione che molti detenuti si sono visti strappare via all’interno delle mura. È molto difficile operare un reinserimento sociale quando la società che dovrebbe darti opportunità non ti vuole e ha sempre cercato di metterti

---

<sup>112</sup> Sito ufficiale di “Sesta Opera San Fedele”, ( <https://sestaopera.it/chi-siamo/> )

ai margini, la stessa società che quando sarai fuori dalle mura ti accuserà di essere tornato alla "vita criminale", di non essere in grado di diventare un cittadino onesto che rispetta le leggi e che si trova un lavoro. Allo stesso modo il sistema penale si rivolge agli ergastolani e ai detenuti del 41-bis, punendoli per la vita criminale, gettandoli nella presunzione assoluta di pericolosità ed irrecuperabilità, senza offrire alcuna opportunità o speranza. Per questo è fondamentale che tutte le attività promosse dalle diverse associazioni che operano a livello regionale, nazionale e internazionale si integrino a vicenda, cercando di garantire il più possibile il rispetto della dignità e dei diritti umani dei detenuti, ma anche degli ex detenuti. Non dobbiamo però dimenticare i volontari, che entrano nelle carceri, dimenticando i pregiudizi, o meglio, affrontandoli, in una prospettiva comunitaria in cui la costruzione di ponti è l'unica strada possibile.

### 3.3. Giustizia riparativa nel contesto comunitario

Ci siamo detti quanto sia importante la costruzione di "ponti possibili" e la collaborazione della comunità nei percorsi carcerari, alla luce non solo del principio rieducativo e del reinserimento sociale, ma anche nella prospettiva della giustizia riparativa, che in questo senso si muove sull'asse comunitario. Il coinvolgimento della comunità, nei percorsi riparativi, è essenziale per rafforzare il benessere sociale di tutte le parti coinvolte e ritrovare quel senso di comunità che, spesso e volentieri, è debole e fragile, o orientato all'esclusione e all'emarginazione di quei soggetti che non si conformano alle norme sociali prestabilite. Con la Raccomandazione n.8/2018, i contesti applicati della giustizia riparativa si ampliano fino ad includere la comunità locale, il quale intervento risulta fondamentale nella prospettiva del reinserimento sociale, *"L'applicazione dei programmi riparativi in tutte le sue forme e sfaccettature in nuovi contesti comunitari aiuta i soggetti a ritrovare un forte senso di comunità – sentimento ad oggi molto fragile – e di appartenenza in luoghi quali la scuola o la famiglia, a*

*costruire pace e più sicurezza per tutti attraverso il dialogo riparativo<sup>113</sup>*". Il modello riparativo, non solo ci aiuta a superare il concetto di pena tradizionalmente inteso dal modello retributivo, ma ci aiuta ad avvicinarci alla comprensione e alla risoluzione dei conflitti in maniera differente "« *Acquisire la giustizia riparativa come metodo di soluzione dei conflitti anche privi di rilevanza penale, come modalità di intervento praticabile, duttile, ma sempre sostenuta da facilitatori esperti e adeguatamente formati - raccomandazione CM/Rec(2018)8 – richiede una riflessione di più ampio orizzonte, tale da portare alla sperimentazione del metodo riparativo in contesti diversi e ulteriori rispetto a quello strettamente penalistico, per di più tradizionalmente imperniato su un binomio per molti aspetti asfittico, composto da autore e vittima individuali. In molti paesi europei ed extraeuropei, inclusa l'Italia, si lavora a percorsi di restorative justice per i corporate crimes, per i reati di corruzione, o ambientali, nel contesto scolastico, per i conflitti nei luoghi di lavoro, in chiave di mediazione sociale, legata a dinamiche conflittuali interindividuali o allargate, di matrice interetnica o interreligiosa*»<sup>114</sup>". Ci siamo detti che la giustizia riparativa si fonda principalmente sul bisogno di rispondere e dare attenzione alle esigenze di tutte le parti coinvolte, a partire da quelle del reo e dell'acquisizione di responsabilità, da parte sua, della condotta messa in atto (il sistema giudiziario e l'impianto accusatorio scoraggiano tale atteggiamento di responsabilità facendo prevalere la difesa di sé e l'autogiustificazione<sup>115</sup>), a quelle delle vittime, del bisogno di essere ascoltate senza giudizio circa quanto accaduto, di veder accolta la loro sofferenza, del loro diritto ad essere informate, di raccontare le conseguenze di quanto subito, fino ad arrivare alla comunità con il suo bisogno di *"tutelare le sue componenti e ripristinare la fiducia nei legami"*<sup>116</sup>". Il modello riparativo, ha quindi l'obiettivo,

---

<sup>113</sup> Fonte: Tesi "Giustizia riparativa, mediazione sociale, comunità: una nuova cultura?", di Landi Camilla, anno accademico 2020-2021, cit.p.65

<sup>114</sup> *Ivi*, Cfr. Mannozi G., "Le potenzialità della giustizia riparativa", nel libro a cura di Patrizi P., "La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità", Carrocci editore, Roma, 2019, pag. 129.

<sup>115</sup> Fonte: Tesi di laurea "Carcere, biografie, riparazione comunitaria: la proposta metodologica del lab. "Cerchioscritti" di Parma", di Todaro Beatrice, anno accademico 2020/2021

<sup>116</sup> *Ibidem*, cit.p.8

non solo di responsabilizzare il reo, ma anche quello di riportare al centro del procedimento penale anche vittima e comunità *”attraverso la realizzazione di progetti che prevedono una riparazione attiva dei danni e una gestione partecipativa del conflitto, viene messa in primo piano non solo l’interazione autore-vittima, ma anche il rapporto tra la norma e una risposta sociale in grado di considerare le conseguenze materiali, psicologiche e simboliche dell’azione deviante di tipo criminale. Perché norma e risposta sociale sono entrambe variabili influenti sui fenomeni che la prima intende regolare, che la seconda contribuisce a costruire e di cui è, al contempo, parte costitutiva<sup>117</sup>”*. E’, quindi, evidente come la giustizia riparativa operi un cambiamento della prospettiva, non solo di giustizia, di reato o di azioni possibili, ma anche dei protagonisti stessi. A tal proposito possiamo riferirci al *”Modello bilanciato di giustizia riparativa”* di Tim Chapman, il quale, attraverso questo modello vuole sottolineare che il problema non risiede nell’autore di reato, o nella vittima o nella comunità, ma il problema consiste nel danno stesso.



*Modello bilanciato di giustizia riparativa, Tim Chapman<sup>118</sup>.*

<sup>117</sup> *Ibidem*, cit.p.15

<sup>118</sup> Fonte: <https://www.dirittoestoria.it/15/innovazione/Patrizi-Giustizia-pratiche-riparative-nuova-giustizia-comunita.htm>

” Il centro è il danno e ai vertici del triangolo rappresentato in figura vengono inseriti i tre protagonisti coinvolti (autore, vittima e comunità), ognuno dei quali ha responsabilità ed esigenze proprie. Chi è responsabile del danno è presente per ridurre il rischio di commetterlo di nuovo, ma anche per ottenere una vita migliore; la parte che è stata offesa ha bisogno di risposte, di protezione e necessita di una riparazione del danno; la comunità richiede sicurezza e inclusione.<sup>119</sup>”. Come abbiamo detto, all’interno del contesto riparativo ci sono diversi programmi, ognuno utilizzato a seconda del contesto culturale, sociale ed economico. Possiamo raggruppare e distinguere tutti questi programmi in questo modo: *programmi pienamente riparativi (quelli cui partecipano tutte le parti coinvolte: responsabile, vittima, comunità,); prevalentemente riparativi (cui partecipano solo due dei tre protagonisti); parzialmente riparativi (cui partecipa solo uno dei protagonisti)<sup>120</sup>*. Nei primi possiamo citare i family group conference, le conferenze (gruppi di dialogo, con la presenza di una persona terza) di comunità e peace circles; nei secondi possiamo ricordare la mediazione vittima-autore la restituzione alla vittima, i circles di supporto alle vittime, le conferenze senza le vittime, le comunità terapeutiche e nell’ultima categoria rientrano servizi per le famiglie dell’autore di reato, lavoro sociale centrato sulle famiglie, lavoro di comunità, programmi che si rivolgono specificamente all’autore (ex: quelli per i sex offenders)<sup>121</sup>. In particolare, possiamo nominare il progetto Co.Re (comunità di relazioni riparative), che è un modello di giustizia riparativa incentrato sulla comunità, nel quale *”la comunità è il luogo nel quale si possono promuovere stili di vita e di relazione orientati al benessere della persona e della collettività e alla pace.<sup>122</sup>”*. I principi su cui si fonda questo modello, ancora in via sperimentale, sono responsabilità e benessere,

---

<sup>119</sup> Fonte ”Diritto e storia”, da Convegno ”Prigione e territorio, percorsi di integrazione dentro e fuori dalle carceri” Università di Sassari, maggio 2017, di Patrizi Patrizia, <https://www.dirittoestoria.it/15/innovazione/Patrizi-Giustizia-pratiche-riparative-nuova-giustizia-comunita.htm>

<sup>120</sup> Fonte: Tesi di laurea ”Carcere, biografie, riparazione comunitaria: la proposta metodologica del lab. ”Cerchioscritti” di Parma”, di Todaro Beatrice, anno accademico 2020/2021, cit.p.20

<sup>121</sup> *Ivi*.

<sup>122</sup> *Ibidem*, cit.p.26

utilizzabile in diversi ambiti e *”contiene una visione in cui la promozione della persona passa attraverso quella della comunità e il benessere collettivo si reciproca attraverso quello di ogni parte del sistema, individuale e gruppale<sup>123</sup>”*.

#### 3.4. Esperienze di giustizia riparativa comunitaria

Il progetto che prenderemo in considerazione si chiama “ConTatto”, finanziato dalla fondazione Cariplo, è un progetto di Welfare di comunità, che si svolge sul territorio di Como, coinvolgendo 23 comuni limitrofi. Il progetto nasce *“Per e Con i cittadini che vivono in contesti urbani attraversati da conflitti: quartieri, caseggiati pubblici e privati, stazioni ferroviarie, parchi, luoghi di lavoro; con studenti e famiglie, insegnanti e dirigenti delle scuole del territorio; per minorenni e giovani adulti in carico ai servizi sociali.; persone offese: vittime o danneggiati; Operatori istituzionali e del terzo settore; realtà presenti nelle comunità locali come gruppi e associazioni<sup>124</sup>”*. Le azioni volte alla riparazione del danno non si limitano a prendere come attori solo le parti coinvolte nel conflitto, ma l’intera comunità nella quale il danno è stato cagionato, inoltre il progetto si muove in 4 aree specifiche: quella sociale, quella penale, quella delle vittime e quella della comunicazione. *”Nell’area sociale rientrano tutte quelle attività che si domandano come fare a portare l’approccio riparativo nella vita delle persone; l’area vittime ha attivato dei piccoli gruppi di sostegno composti da 3 vittime, 3 cittadini e 2 facilitatori, all’interno dei quali le vittime possono dire come si sentono; l’area penale ha attivato dei piccoli gruppi di sostegno composti da 3 rei, 3 cittadini e 2 facilitatori per parlare di come si sente l’altro; l’area comunicazione si occupa di sensibilizzare il territorio e raccogliere fondi<sup>125</sup>”*. Ci sono dei gruppi trasversali che operano all’interno dell’area sociale, penale e vittime, con finalità riparativa, di incontro e dialogo e sono i GOR (Gruppi a Orientamento Riparativo) e i gruppi intermedi. I gruppi intermedi sono formati da cittadini in grado di intercettare alcuni

---

<sup>123</sup> *Ivi.*

<sup>124</sup> *Ibidem*, cit.p.28

<sup>125</sup> *Ibidem*, cit.p.29



disagi che possono colpire gruppi di cittadini, che discutendo con altri operatori sulle tematiche conflittuali, si decide se intervenire o meno. A proposito di questi gruppi possiamo citare delle esperienze di lavoro comunitario, orientato sulle pratiche riparative; questa esperienza di riferisce ai gruppi intermedi di contesto, composti da cittadini, che unendosi a questi gruppi, cercano di intercettare fratture, conflitti e danni causati da reati, che attraversano in qualche modo il loro contesto di vita, al fine di evitare che queste fratture annientino le relazioni si trasformino in voragini all'interno del tessuto sociale. *"Le persone coinvolte nei corpi intermedi possono essere intercettate e ingaggiate in eventi di sensibilizzazione sulle tematiche riparativi, oppure sono già presenti nelle reti del lavoro sociale esistente nei territori, disponibili a parziali riposizionamenti rispetto alle loro attività. Si tratta di saper avviare, gestire complessi e delicati processi di ingaggio, di sensibilizzazione, di accompagnamento e di manutenzione di reti e di gruppi territoriali che richiedono competenze e passione per il lavoro di sviluppo di comunità<sup>126</sup>".*

I GOR, invece, sono gruppi a partecipazione volontaria, sempre costituiti da cittadini e affiancati da facilitatori, con l'obiettivo di far incontrare le vittime e gli autori di reato, cercando di affrontare le emozioni che derivano dal danno, come la sofferenza, per giungere alla consapevolezza che si possono superare le ferite e le emozioni che ne conseguono. Attualmente i gruppi GOR sono attivi sul territorio di Como, Brescia, Bergamo e Lecco con la finalità di promuovere la nascita e la diffusione di comunità di relazioni riparative, *"si tratta di piccoli gruppi a partecipazione libera, volontaria, gratuita e riservata, dove persone che hanno commesso reati e stanno scontando la pena, persone che direttamente o indirettamente hanno subito danni sofferenza a causa di altri reati e cittadini interessati si incontrano per prendere parte a un'esperienza di dialogo ad orientamento riparativo<sup>127</sup>".* I GOR sono *"considerati strumenti potenti in chiave di esperienza trasformativa interpersonale, perché consentano l'interazione diretta, comunicativa e narrativa, potenzialmente intensa e articolata soni molti i*

---

<sup>126</sup> *Ibidem*, cit.p.31

<sup>127</sup> *Ivi*.

*livelli di comunicazione, da quello verbale a quello emozionale, gestuale<sup>128</sup>*. Deve essere sottolineato, però, che i GOR non sono gruppi con finalità di tipo assistenziale, terapeutica o educativa, piuttosto si impegnano nel favorire processi interpersonali e la comprensione stessa del percorso riparativo, attraverso diverse attività di mediazione: *"È sulla possibilità del superamento, della riapertura di prospettive, di ridefinizione di significati e di vissuti, che permettono alle persone di lasciare dietro di sé, non tanto il raccordo incancellabile della ferita o della sofferenza, ma i correlati di negazione, di colpa, di paura, di vergogna, di rabbia, di rancore e sfiducia che non permettono in futuro di ridisegnarsi sotto un altro cielo<sup>129</sup>"*.

### 3.5. Progetto "Spes contra spem": un ponte da "dentro" a "fuori"

La traduzione letterale di "spes contra spem" è "la speranza contro la speranza"; il progetto ispira il suo nome dalla Lettera di San Paolo ai Romani (4, 18) e dal passaggio relativo alla fede di Abramo che *"ebbe fede sperando contro ogni speranza"*. La scelta del nome ricade sulla necessità di sottolineare l'importanza dell'essere soggetti alla speranza, mettendo al centro del progetto coloro che hanno esperienza, in prima persona, dell'ergastolo, e che con i loro vissuti e i loro "mutare" riescono a dare significato a quest'espressione latina. "Nessuno tocchi Caino" prende parte a questo progetto, realizzando insieme ad Ambrogio Crespi un docufilm, "Spes contra spem- liberi dentro", che vuole essere un manifesto contro la criminalità attraverso le parole e le testimonianze di chi è stato autore di reati gravi, abbattendo l'idea che negli anni diffusa del "criminale". Questo docufilm vuole raccontare attraverso le parole di chi ha commesso reati e dell'amministrazione penitenziaria la propria prospettiva, il senso della pena e la

---

<sup>128</sup> *Ibidem*, cit.p.30, Cfr. De Leo, Dighera, Gallizioli, 2005; Smorti, 2018

<sup>129</sup> *Ivi*.

sua esecuzione, la redenzione. Il film è stato girato nel carcere “Opera” a Milano, con la partecipazione di detenuti condannati all’ergastolo ostativo, agenti penitenziari e operatori amministrativi dell’istituto che *“grazie ai programmi di recupero dei condannati, provano a restituire a queste persone un’aspettativa per il futuro”*<sup>130</sup>. È stato presentato alla 73° edizione della biennale del cinema di Venezia e alla Festa del Cinema di Roma, per poi essere presentato anche a Reggio Calabria, Brescia, Parma e Milano, in aule di tribunale, scuole, teatri e cinema. L’ex Ministro della Giustizia, Andrea Orlandi, descrive così il film: *“Questo documentario fa riflettere. Credo che il suo primo significato sia proprio questo: un invito alla riflessione sul significato della pena più gravosa. Il documentario non discute le questioni di diritto: ne mostra però il senso, per nulla astratto, ma in grado di incidere sulle vite di coloro che, per dirla con i versetto paolino citato da Pannella e scelto come titolo del film, “sperano contro ogni speranza”*<sup>131</sup>.” Questo progetto porta “fuori” quello che succede “dentro”, ma non solo dentro l’istituzione carceraria, ma dentro ogni persona ed è un importantissimo esempio di costruzione di ponti, che mette in *connessione* luoghi e persone lontane, che poi, in realtà, non sono lontani, anzi, insieme costituiscono quella società, solo che una parte si riconosce e sente parte di essa, mentre l’altra parte viene dimenticata e allontanata, fino a sentirsi totalmente estranea alla società stessa. Il regista, Antonio Crespi, racconta: *“Per realizzare questo docufilm abbiamo impegnato due mesi di montaggio, ascoltando ogni singola parola, ogni singolo atteggiamento, l’espressione del dolore, perché è difficile trovare la speranza in chi ha l’ergastolo ostativo. Però la speranza c’era e c’è. C’è la speranza di combattere, la speranza della vita.*<sup>132”</sup>

---

<sup>130</sup> Citazione tratta da “Palermo Today”, 2017, ( <https://www.palermotoday.it/cronaca/spes-contraspem-proiezione-palermo.html> )

<sup>131</sup> *Ibidem.*

<sup>132</sup> Citazione di Antonio Crespi, tratto da “L’inferno della speranza. La strada per uscire dal fine pena mai”, editore StampaAlternativa, cit.p.76

### 3.6. Laboratorio di scrittura autobiografica: essere padre in carcere e fuori

Il laboratorio ha preso avvio nel carcere di Cosenza, promosso dall'associazione LiberaMente e con il sostegno del Centro di servizio per il volontariato di Cosenza, mentre lo svolgimento concreto dei laboratori, all'interno del carcere, sono stati condotti dalla Dott.ssa Chiappini Carla e dalla Dott.ssa Gaggini Laura, entrambe provenienti dalla Libera Università dell'autobiografia di Anghiari. Questo laboratorio proviene, in realtà, da un progetto già stato avviato nel 2015 nel carcere di Verona poi proseguito a San Vittore a Milano, Parma, Modena, Milano Opera e Catanzaro. Il laboratorio di scrittura autobiografica, chiamato "Il nome del padre verso sud", coinvolge non solo detenuti, ma anche volontari, intorno ad un tema molto delicato e personalissimo, a mio avviso, ed è il tema della paternità. Perciò, padri-detenuti e padri-volontari sono invitati a ricercare ricordi e condividerli attraverso la scrittura autobiografica, facendo emergere sentimenti comuni della paternità. Il tema della paternità non verrà affrontato solo nell'ottica di "essere padre", ma anche dell'essere figlio, ed è proprio così che i laboratori di scrittura hanno inizio, come ci racconta Carla: *"Si parte da una frase di Tonino Milite: "Quando i grandi sanno vivere da adulti, i piccoli possono finalmente vivere da bambini" e l'invito è di ritrovare Il primo ricordo di mio padre. Scriviamo tutti insieme, gli uni accanto agli altri, stretti intorno al grande tavolo quadrato: ogni tanto un sospiro rompe la quiete. Quando tutti hanno rialzato la testa, si comincia a leggere<sup>133</sup>".* Nell'articolo citato, Carla ci dice di aver avuto il desiderio di far ricercare le origini della propria storia personale, senza focalizzarsi però sulle cadute, sui reati o sul carcere, ma piuttosto focalizzare lo sguardo sulla parte interiore di sé, per una *"conoscenza olistica di sé<sup>134</sup>".* Prima di parlare del progetto dei laboratori di scrittura autobiografica, la Dottoressa ci tiene a precisare che il carcere non è un'istituzione omogenea, perché spesso e volentieri, in uno stesso carcere convivono persone molto diverse fra di loro, a partire dagli anni di carcere

---

<sup>133</sup> Fonte: <https://mimesisjournals.com>, citazione di Chiappini Chiara, cit,p,2 del pdf

<sup>134</sup> *Ibidem*, cit.p.1 del pdf

scontati o da scontare, dalla cultura, dalle storie di vita e dalle esperienze, ed è proprio da questa premessa che Carla sceglie di raccontare quest'esperienza di scrittura autobiografica in carcere, fra tutte quelle già avute. Nell'articolo la Dottoressa ci confida che all'inizio era preoccupata di proporre il tema della paternità: *"Sono un po' preoccupata, quell'idea che occupava la mia mente già da tempo si sta concretizzando: proporre dei laboratori autobiografici sul tema della paternità nelle carceri a gruppi composti da persone recluse e liberi cittadini. Sentivo che era importante creare un momento di confronto intimo e profondo su un tema così delicato, complesso e instabile come la paternità. Ero convinta che sarebbe stata una opportunità preziosa per tutti i partecipanti, ma anche per chi ne avrebbe potuto conoscere in seguito gli esiti: le scritture prodotte, le riflessioni e le ricadute.*<sup>135</sup>*"* e nonostante le preoccupazioni iniziali, i laboratori in carcere prendono avvio. Racconta di come, scrivendo e condividendo i ricordi, gli occhi diventano lucidi, le voci si spezzano, *"c'è qualche domanda, il bisogno di capire cosa succede quando sui fogli fluiscono alcuni ricordi e non altri, quando con la testa si vorrebbe rievocare qualcosa e un'immagine improvvisa e imprevedibile ci sorprende e ci conduce da un'altra parte, apre stanze chiuse da tempo, quasi ci obbliga a entrare*<sup>136</sup>*".* Quando parla dei rischi delle scoperte e delle criticità nel condurre laboratori autobiografici in carcere sottolinea che la libertà del pensiero e ancora di più la libertà delle emozioni sono notevolmente limitate, soprattutto nei regimi di Alta Sicurezza, in cui è molto più importante chiudersi piuttosto che aprirsi, perchè chiudersi significa garantire la propria sicurezza, mantenere una distanza senza la possibilità che qualcuno possa ridurla o che possa cogliere fragilità o punti deboli per annientarti definitivamente.: *"Accade, quindi, che i ricordi e le scritture restino in superficie, rispettino confini rigidi e molto stretti. A meno che non incrocino, spesso nella assoluta imprevedibilità del caso, momenti di riflessione o di crisi che hanno soltanto bisogno di trovare le parole. In questi casi – che ho incrociato talvolta proprio nelle sezioni di Alta Sicurezza dove gli anni di*

---

<sup>135</sup> *Ibidem*, cit.p. 2 del pdf

<sup>136</sup> *Ibidem*, cit.p.3 del pdf

*pena sono numerosi – ho trovato scritture coraggiose e potenti<sup>137</sup>*”. Parlando, invece, di Media Sicurezza, quello che caratterizza di più questi regimi e che pone una sfida è la presenza di molte etnie differenti, perciò è necessario che venga spiegato il senso del laboratorio autobiografico, facendo attenzione ad utilizzare parole semplici e comuni. Inoltre, ci ricorda che i punti fondamentali del lavoro in carcere è la fiducia e la chiarezza, ancor prima che con i detenuti, con l’istituzione stessa. *”Come una valanga gentile ha coinvolto centinaia di persone in situazioni geografiche e istituzionali molto differenti<sup>138</sup>”* così descrive l’attività di scrittura autobiografica nelle carceri. Per accompagnare il lavoro autobiografico in carcere è necessario che vi sia una conoscenza del mondo penitenziario non superficiale, essere formati dal punto di vista umano, essere in grado di gestire e condurre un gruppo e le emozioni che emergono, utilizzando consapevolmente lo strumento di scrittura: *”Perché, in estrema sintesi, si possono correre due macro-rischi: quello di fermarsi sempre sulla soglia, rinunciando all’audacia della scrittura di sé e alle sue potenzialità auto-curative; oppure quello di non saper gestire l’irruenza delle emozioni suscitate. Da un lato, quindi, una rinuncia e una banalizzazione dello strumento, dall’altro il rischio reale di essere costretti a interrompere il percorso<sup>139</sup>”*. La testimonianza della Dottoressa, che conclude questo articolo, si concentra sulla ricchezza interiore che porta con sé da ciascuno di questi laboratori, attività che la portano a dedicare più tempo al suo stato interiore e alle sue fragilità. Tutti gli scritti prodotti durante questi laboratori sono stati raccolti nel libro *”Frammenti autobiografici dal carcere. Laboratori di scrittura sulla paternità tra uomini detenuti e uomini liberi”* a cura di Chiappini Carla e Baglio Martina (2019), libro in cui troveremo ricordi, storie di vita ed emozioni, principalmente legate al tema della paternità, scritture per farsi conoscere e per conoscersi.

---

<sup>137</sup> *Ibidem*, cit.p.4 del pdf

<sup>138</sup> *Ivi*

<sup>139</sup> *Ibidem*, cit.p.5 del pdf

### 3.7. Intervista alla Dott.ssa Chiappini Carla

Insieme alla Prof.ssa Vincenza Pellegrino, abbiamo elaborato una serie di domande da sottoporre alla Dott.ssa Carla Chiappini in merito al progetto di scrittura autobiografica che conduce nelle carceri, con particolare attenzione al tema della paternità e della speranza. Di seguito le domande e le rispettive risposte della dottoressa:

**1. Nella nostra società ci sono contesti chiusi e segreganti, lei ha scelto di lavorare in carcere, come mai? quale è la sua storia di lavoro culturale, didattico, pedagogico in carcere?**

*Ho incontrato il carcere per la prima volta da giovane, facendo attività in parrocchia, non ricordo se fosse la messa di Natale o di Pasqua, ma mi aveva colpito molto. Successivamente, sono entrata nel carcere in Molise, insieme ad una mia collega, e ho incontrato un giovane ergastolano, molto lucido e diretto, poi ho conosciuto la moglie e la bambina, da allora, le loro storie hanno iniziato a ronzarmi in testa. Poi, tornai al nord, dove iniziai a lavorare in una comunità terapeutica, e in quella realtà il carcere lo incontri spesso. Quindi, alla fine, ho incrociato il carcere anche in comunità terapeutica, che, per altro, è comunque una realtà molto chiusa. Mi sono poi appassionata alla lettura dei giornali del carcere, quindi ho cominciato con il “Due” di San Vittore [...] e mi ha molto incuriosita, sì, la parola giusta è “incuriosita”. Queste storie che erano così lontane dalla mia... E quindi quando mi sono appassionata a questo, ho cominciato a cercare delle persone che mi potessero formare, informare su questa realtà. Per cui, io sono andata a San Vittore, più di una volta, prima con la giornalista Patruno, poi con un'altra persona, che è diventato un mio caro amico, che faceva il “Gruppo della Trasgressione”, che faceva già allora, gruppi con i detenuti, gruppi con i filosofi... Questa cosa mi aveva molto appassionato e poi ho pensato “Perchè non provare?!”, intanto ero diventata giornalista e ho cominciato a fare un giornale nel carcere di Piacenza, un giornale che è uscito dal carcere per 14 anni, e poi ho avuto una divergenza forte con la direttrice, [...] la quale ha poi chiuso il giornale.*

*E io ho continuato e continuo tutt'ora con i ragazzi messi alla prova, che sono una storia completamente diversa, un'esperienza completamente diversa. Quindi, questo è stato il mio avvicinamento al carcere, poi la grande amicizia con Ornella Favero, di "Ristretti Orizzonti" con cui scambiamo, tutt'ora, moltissime impressioni. È una lunga storia...*

**2. Lei utilizza nel progetto in carcere sulla paternità - lo strumento della scrittura autobiografica condivisa in gruppo. Questo è un modo specifico di costruire 'ponti' tra le persone (specifico come processo, come prodotti...). Come lo qualificherebbe? Come lo descriverebbe brevemente in termini di 'ponte' e di 'apertura del carcere' e dei detenuti?**

*Guarda... Ti sono subito molto sincera, la parola "ponte" a me non risuona molto, perchè il ponte comunque è una struttura metallica, e quindi io non la sento molto come immagine. Di fatto, la scrittura autobiografica tesse relazioni, in questo linguaggio mi riconosco di più. "Tessere relazioni", cosa vuol dire? Che propone incontri a cui ciascuno risponde come crede, come si sente, come può, in quel momento lì. E questa tessitura è molto lenta, anche molto precisa, ma comunque molto lenta, questa è la parola che a me viene più forte in mente. Deve concedersi dei tempi, a volte succedono cose meravigliose... [...] Io sono appena tornata da Cosenza, dove ho lavorato per 3 giorni con un gruppo di tutor del PUP, un gruppo di volontari e un folto gruppo di detenuti di Alta sicurezza, ci è voluto tutto quel tempo per arrivare all'ultimo giorno, in cui un ragazzo detenuto mi ha detto "Ora ho capito cosa abbiamo fatto! Ma fino a questo momento non riuscivo a dare il senso." Ecco, io vedo più questo, un lavoro di tessitura, tra persone, anche tra persone recluse, diciamo che il mio sguardo è un po' meno sociologico, è un po' più "spirituale", cioè va benissimo anche se questi fili si intessono tra le persone detenute. Perché il punto non è tanto "il dentro e il fuori", ma il punto è trovare un modo per essere autentici in un momento di relazione e la scrittura favorisce molto, anche se è una cosa molto complessa... Sto lavorando anche con dei minori a Bolzano e un educatore che scriveva poi mi diceva: "Io non riesco a capire. Ci dai un tempo stretto, eppure, alla fine, mi rendo conto che io scrivo sempre tutto quello*



*che volevo dire!” E poi ho capito, che se la persona coglie immediatamente il senso della suggestione, in effetti, è come uno che tira con l’arco e fa centro al primo colpo. E allora è vero che non c’è nulla da togliere o da aggiungere, ma se tu non colpisci il centro, niente... Non lo colpisci, vedi delle scritture che un po’ affannano. Ecco... Questo è un po’ il senso. In tutta franchezza, l’obiettivo, sì certamente è il confronto tra il dentro e il fuori, ma non è proprio il focus, il focus è un incontro autentico tra persone in un contesto che le protegge, in cui non c’è giudizio, non c’è critica... [...] A proposito dell’Alta sicurezza, un tema grande, che poi io vedo nella redazione di Parma, è che se tutte le persone vengono dalla stessa sezione, e quindi, al termine del laboratorio, rientrano nello stesso contesto stretto, è chiaro che si proteggono molto di più. Cioè, per esempio lì a Cosenza, arrivavano da due o tre sezioni, c’era comunque un tempo di decantazione, e questo è un primo tema... Secondo tema, proprio oggi, con Claudio Conte, parlavamo delle emozioni... E io dicevo che bisogna imparare a contenerle e lui diceva “Guarda è una cosa che a noi non devi dire, perchè noi siamo bravissimi a contenere le emozioni”. E’ chiaro che se tu fai una scrittura, con la metodologia autobiografica, e quindi lanci delle suggestioni che dovrebbero andare a colpire anche molto le emozioni, se tu hai di fronte una persona che si difende è complicato...*

**3. Il tema della paternità tra dentro e fuori il carcere è particolarmente interessante, poichè accomuna uomini con esperienza molto diverse, appunto, e si presta alla condivisione, ma è anche molto intimo. Quale è uno degli aspetti legato alla paternità che è emerso più frequentemente? La paternità è emersa come fonte di speranza da parte loro o di rimpianto o? Quale è stato lo scritto che più di tutti l’ha fatta sentire vicino a loro o che oggi si ricorda?**

*Ci sono alcuni aspetti che sono emersi in modo particolare, tra papà detenuti e papà liberi... Il primo è quello di non essere all’altezza, sia papà detenuti che papà liberi. Io mi ricordo un papà avvocato che veniva a scrivere con i papà di San Vittore, e lui lo ha spiegato meglio di tutti, ha proprio detto “Quando è nato mio figlio, mi sono reso conto che non sono capace... Però poi ho pensato che mia moglie fosse una persona straordinaria e mi avrebbe aiutato”, questo è uno scritto*

*che mi è rimasto nel cuore profondissimamente. Però questo senso di “Oddio, ho paura”, lo hanno espresso tanti, tantissimi... papà detenuti e papà non detenuti. Poi, il discorso sulla speranza è un discorso estremamente complesso, dal mio punto di vista... I papà si aggrappano ai figli, come segni di speranza, però rischiano di non vederli, di avere un’immagine dei figli che nn è poi molto reale, per cui, quando poi escono c’è un impatto con la realtà che non sempre li trova preparati. Questo è il mio pensiero, cioè bisognerebbe aiutarli ad elaborare molto su di sé... In un incontro nel carcere di Opera, un detenuto ergastolano, si confrontava con una studentessa [...] e lei gli faceva delle domande, direttamente, ad un certo punto questo detenuto disse “Io mi sono reso conto che per mio figlio non posso fare niente di pratico...Non posso dargli soldi, non posso esserci quando lui è triste... Allora cosa posso fare? Io posso rendere me stesso una persona migliore.” e io l’ho trovato straordinario, perché tutti pensano “Cosa devo fare per mio figlio?”, renderti una persona migliore mi viene da dire. Io cosa posso fare per i miei figli che sono in giro per il mondo? Cercare di essere una donna migliore, poi anche una mamma, ma prima una persona migliore. Quindi questo l’ho trovato illuminante, poi [...] io ho lavorato con 200/300 papà, che ridurli in un unico pensiero faccio molta fatica. Invece, rispetto alla cosa che mi ha emozionato di più, quello ce l’ho chiarissima ed è stato un papà di Catanzaro, che sceso in quest’aula ha detto “Io non scrivo nulla, però voglio ascoltare”, perfetto non ci sono controindicazioni. Secondo giorno ha detto: “Io ho scritto in cella ma non ve lo do”, terzo giorno porta questo foglio e dice: “Io ho scritto ma non riesco a leggerlo” ed era una lettera, semplice ma bellissima, al figlio morto in una rapina. E lui diceva “Tu volevi assomigliarmi, ma io era proprio quello che non volevo” con parole molto belle... Una lettera bellissima a questo figlio... E io ricordo le nozioni e ogni volta che la riguardo... Ed io ero spaventata di quello che aveva scritto, pensavo “forse è sceso troppo in profondità... forse non riesce a gestirlo...”, nessuno dei suoi compagni conosceva la storia, nemmeno i volontari. E invece, dopo due o tre giorni, mi ha scritto una lettera bellissima, dicendo “Grazie, perché mi sono tolto un peso...” e poi, quando l’ho rivisto a Rossano, era un uomo ringiovanito, un uomo vivo, mentre a Catanzaro era cupo. E persino la famiglia è*

*andata da una volontaria a dire “E’ successa una cosa incredibile... Possiamo parlare di nostro figlio...”, erano 10 anni che era morto. Quindi è chiaro che questa storia mi sia rimasta, ma tante poi, ma questa particolarmente.*

**4. L’attività che ha svolto con i detenuti ha riguardato in buona parte anche persone sottoposti alla pena dell’ergastolo - e in parte dell’ergastolo ostativo - per le quali è molto difficile mantenere la speranza e aprire canali con il mondo esterno. In che modo secondo lei il suo lavoro è stato influenzato da questo?**

*Qualsiasi laboratorio, atelier, di scrittura, in qualsiasi contesto è influenzato dal contesto, nel senso che io ho fatto questi laboratori anche in alcune aziende e anche lì c’era un contesto, nonostante ci fosse una situazione di libertà, erano delle donne manager, e nessuno le teneva lì... Però ogni contesto influenza questo tipo di lavoro... Ho scritto nelle comunità, ho scritto con le donne straniere, ho scritto molto nell’ambito della formazione, quindi con gli operatori sociali, persino in un liceo; quindi, tutti i contesti ci dicono qualcosa e devono essere rispettati e tenuti ben presente. Con gli ergastolani... Io faccio fatica a vederli come un gruppo... Cioè, so che ho un gruppo, ma vedo soprattutto delle persone, vedo delle oscillazioni, vedo dei momenti giù, dei momenti un po’ più su, di fatto io... Guarda, io dico che tutti hanno una speranza, tutti... Chi la sfida in un modo negandola, ma anche quello che la nega ce l’ha quella speranza, sono convinta di questo. Quindi, ciascuno di loro, secondo me, è chiaro che la speranza non è un sistema perfetto, ci sono giorni in cui uno è più di-sperato, questo anche fuori in realtà... E poi ci sono giorni in cui, invece, la speranza riparte. Io penso che sia così anche per loro e che davvero anche quelli che dicono “non spero più” di fatto in qualche cosa sperano. È un discorso enorme, che spesso viene usato un po’ a sproposito, perché la speranza è un discorso un po’ vago, si dovrebbero mettere dentro dei contenuti... Cioè “io spero di farmi una famiglia”, “io spero di rivedere la mia mamma”, allora forse riusciremmo a declinarla meglio... Comunque, la mia sensazione è quella che ho detto subito, che anche quelli che sfidano la speranza, in fondo, qualcosa sperano.*

Incuriosita dal discorso intrapreso, circa la speranza, con curiosità mi sono permessa di chiedere alla Dott.ssa Chiappini, se a suo avviso questi laboratori che conduce sostengono ed incoraggiano in qualche modo la speranza. La sua risposta è stata la seguente:

*È una domanda molto complessa... Allora, posto che, secondo me, tutte le attività che arrivano, sensate, ma in realtà anche quelle più semplici, come la partita di pallone per la quale io ho visto molto entusiasmo... Quindi, tutte le attività che portano vita sono attività che fanno del bene. Se poi noi pensiamo alla speranza come: speranza di vedermi migliore, speranza di scoprire dentro di me dei lati positivi, è molto intimo... E francamente non te lo so dire, Alina... Forse bisognerebbe chiederlo a loro... Certo che lo sguardo di un'altra persona, uno sguardo che apre in un certo modo... Certo che fa del bene, questo non c'è dubbio. L'ultimo giorno a Cosenza, un ragazzo giovane, studente del PUP ha detto "Lei non ci ha fatto sentire dei diversi". Ecco, io credo uno sguardo benevolo, amichevole... Certo che fa del bene... Però questa domanda dovresti proprio farla a loro... E penso che ciascuno ti direbbe qualcosa di diverso. Io so quello... La speranza che accende in me lavorare con loro, questo te lo posso dire... Accende in me la speranza che ci siano comunque degli spazi di crescita nelle persone che noi non immaginiamo, questo sì.*

**5. Sul tema dell'ostatività lei ha lavorato tanto: come vede oggi il vissuto di queste persone che speranze ci sono che il quadro cambi, a suo avviso?**

*Questo, guarda... È veramente complesso... Noi su questo abbiamo organizzato un seminario, riservato ai giornalisti, quindi un seminario di formazione, per spiegare soprattutto l'insensatezza di queste pene lunghissime... Però tu sai che però, purtroppo, su queste questioni così delicate, l'ultima parola è della politica... Anche se poi non è vero... Perché la Corte costituzionale, quello che doveva dire lo ha già detto... Il sistema, che dovrebbe portare verso l'esterno le persone con pene così lunghe, è un sistema complesso, fatto di carcere, di magistratura di sorveglianza, di famiglie della persona stessa... Cioè se tutti questi soggetti*

*riuscissero a creare un sistema di relazioni buono, onesto e di fiducia, ci sarebbero già le leggi per farli uscire... E purtroppo è che c'è una sfiducia reciproca, che c'è poca conoscenza delle persone, che c'è un'opinione pubblica ignorante che secondo me i giudici non dovrebbero ascoltare... Loro dovrebbero essere un po' più in là... Questo è... Molto difficile dire... Specialmente adesso con le elezioni imminenti che non fanno ben sperare...*

*[...]*

*Sai Alina, la speranza è una cosa così delicata... Molto fragile... Viene usata e stiracchiata in tutte le direzioni; quindi, in quel caso lì dovrebbe essere costruita su dei fatti. Giovanni, che ha fatto il suo permesso premio, la sua speranza ha avuto una concretizzazione, ed è molto diversa dalla speranza di Salvatore che non esce da 33 anni... La speranza dovrebbe vedere qualche spazio di concretezza, ecco questo io credo... [...] La speranza, se vogliamo davvero renderla concreta, noi che entriamo da fuori, possiamo rianimare... Ma la speranza è quando uno mette piede fuori, punto. La speranza è un pezzetto di libertà. Noi possiamo essere gradevoli, fare belle attività, siamo una "riduzione del danno" se vuoi... Siamo una "terapia omeopatica" ... Però la speranza è quella: quando uno mette piede fuori dal carcere. Io non riesco a vedere un altro tipo di speranza... [...] Quindi cos'è la speranza? L'idea che qualcosa possa andare un po' meglio... [...] Sapere che qualcosa può cambiare...*

Al termine della nostra conversazione, mi sono permessa, anche in questo caso, di fare delle domande di curiosità, in particolare sulla metodologia utilizzata per i laboratori sulla paternità. La Dott.ssa Chiappini mi ha spiegato che, a seconda dei progetti, con i papà detenuti e liberi, sulla paternità, hanno lavorato in modo diverso in tantissime realtà diverse; tuttavia, al sud hanno utilizzato la metodologia di Anghiari, cioè un "seminario intensivo", ovvero, ad Anghiari, come ad esempio ora, che stanno facendo un corso di formazione/aggiornamento si arriva il giovedì sera e si fa venerdì, sabato e domenica, e per i laboratori hanno fatto esattamente così, con la stessa cadenza. "Però, per esempio, a San Vittore, sono andata tutti i sabati pomeriggio, per almeno due o tre mesi, a Opera uguale... A Modena abbiamo

*più concentrato... Qui a Parma, in AS3, l'ho fatto per un tempo abbastanza lungo, ma le persone in AS3 di quel periodo, non volevano scrivere insieme, cioè scrivevano in cella e questo cambia molto, è molto diverso, la pratica cambia completamente...".* Emerge così anche l'importanza del contesto gruppale, perché c'è un tempo, o meglio, un ritmo che scandisce la scrittura... C'è una suggestione, un tempo per la scrittura, un tempo per la condivisione, un tempo per le domande e i chiarimenti... E così le persone non hanno il tempo di "mentalizzare", quindi possono arrivare direttamente dove non pensavano di arrivare. In cella il lavoro è diverso, che non è negativo, dice la Dottoressa, sicuramente lo stile è diverso, le lunghezze sono diverse, lo scritto è molto più mentale e ha meno immagini... È un'altra scrittura che Lei non si sente di chiamare "autobiografica", per Lei la scrittura autobiografica si svolge in gruppo, senza aver tempo di "mentalizzare". E lavorando con un gruppo, abbiamo visto anche nel paragrafo precedente, è molto importante saperlo condurre ed essere consapevole che emergeranno determinate emozioni e sarai chiamato a "contenerle" in qualche modo. Secondo Lei è molto interessante e pratica la tecnica del "seminario intensivo" perché permette di vedere lo sviluppo: la diffidenza, la cautela e poi il momento di distensione e di riconoscimento.

## CAPITOLO VI

# MITO BIOGRAFIE DENTRO E FUORI DAL CARCERE, LABORATORI E METODOLOGIA

### PREMESSA

In questo capitolo riporterò ed analizzerò l'esperienza di partecipazione ai laboratori di sociologia culturale, condotta nel carcere di Parma, con i detenuti della sezione Alta Sicurezza 1 (da qui in avanti AS1) e Alta Sicurezza 3 (da qui in avanti AS3)<sup>140</sup>. Il laboratorio ha proposto una tematica coerente alla tecnica di scrittura autobiografica, nello specifico il lavoro, quest'anno (2021-2022) è stato svolto seguendo la traccia delle "Polarità". Tuttavia, dopo questa brevissima introduzione sul lavoro che la Prof.ssa Vincenza Pellegrino, il gruppo teatrale "Anello Debole" e giovani studenti dell'Università di Parma hanno svolto in questi anni in carcere, mi concentrerò sul ponte costruito tra detenuti di AS1 e AS3 con gli studenti del Liceo Classico e Linguistico "Romagnosi" di Parma. Il fil rouge che ha cucito vicinanza, anche se metaforica, tra gli studenti e i detenuti è stato quello della "mitobiografia", sempre coerentemente alla scrittura autobiografica, il titolo di questo progetto è *"Mitobiografie dentro e fuori dal carcere: i grandi miti condivisi,*

---

<sup>140</sup> "AS1: detenuti appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso ai quali non si applica il regime di cui all'art.41 bis; detenuti colpevoli dei delitti contenuti al comma 1 dell'art. 4 bis della legge penitenziaria; detenuti considerati elementi di riferimento nelle organizzazioni criminali di provenienza;

AS3: detenuti che hanno rivestito posizioni di vertice nelle organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti" informazioni tratte da: tesi di laurea di Margarita Annalisa "Costruire percorsi di ritorno. L'incontro tra detenuti e studenti universitari come occasione di apprendimento trasformativo. Il caso di studio 'Cerchioscritti' di Parma", anno accademico 2020/2021, cit.p.71 (nelle note)

*la costruzione del mito di noi stessi*". A conclusione del progetto, quanto elaborato da detenuti e studenti, e da chi vi ha partecipato, è stato esposto in una mostra, il 6 maggio 2022, presso il Liceo Romagnosi, in occasione della "Notte dei Classici"; nella mostra realizzata, oltre ad esporre gli scritti più significativi che sono stati prodotti, ad essi sono stati associati delle immagini realizzate da Aurelio Cavallo, un detenuto di AS1.

#### 4.1. PUP: Poli Universitari Penitenziari, un ponte possibile

La costruzione di ponti è anche una delle sfide che i Poli universitari penitenziari affrontano, in un duplice scenario: avvicinare l'ambiente universitario alla realtà carceraria e aprire il carcere alla società esterna, permettendo ai detenuti, che lo desiderano, il proseguimento degli studi o l'inizio di questi, in vista del rientro nella comunità o, per coloro che non vi è "speranza di ritorno", lo studio rappresenta un'attività alternativa che fa trascorrere il tempo. I Poli consentono la costruzione di ponti tra studenti e docenti e studenti-detenuti, attraverso un linguaggio comune: la volontà di conoscere e conoscersi: *"Lo scambio di patrimoni culturali e di simboli diversi con momenti di confronto e dialogo sono esercizi di cittadinanza<sup>141</sup>"* questo perchè il dialogo tra persone, tra istituzioni diverse, tra saperi differenti, tra esperienze possibili è un esercizio di cittadinanza, che in questo caso si impegna a garantire un efficace reinserimento dei detenuti nella società. Prima di continuare sarebbe utile far chiarezza su cosa siano i PUP: i Poli Universitari Penitenziari, sono sezioni a regime attenuato, collocati negli istituti penitenziari, dove detenuti, che sono in possesso del diploma di scuola superiore, hanno la possibilità di continuare a formarsi, attraverso gli insegnamenti di docenti universitari appositamente incaricati. Perciò i PUP sono luoghi fisici, collocati all'interno del carcere, adibiti appositamente per lo svolgimento di attività universitarie, come lezioni, seminari,

---

<sup>141</sup> Fonte: Tesi di laurea "Carcere, biografie, riparazione comunitaria: la proposta metodologica del lab. "Cerchioscritti" di Parma", di Todaro Beatrice, anno accademico 2020/2021, cit.p.43



esami, ecc.. *“Regolati, almeno in Italia, da alcune norme costituzionali, in particolare l’art. 34, da alcune leggi e regolamenti – la legge 26 luglio 1975, n. 354, contenente Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà – e dal d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, contenente il Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà – che ha introdotto “diverse agevolazioni per gli studi universitari, come la possibilità per gli studenti di essere assegnati a camere e reparti adeguati per potersi concentrare nello studio e/o di tenere nella propria camera libri, pubblicazioni ed altri strumenti didattici [...]”<sup>142</sup>*. Nonostante i Poli Penitenziari siano molti sul territorio italiano, le loro esperienze suscitano non poche perplessità, essendo queste molto disomogenee ed ambivalenti: *“difficoltà riguardanti l’introduzione degli strumenti didattici più innovativi, l’inadeguatezza degli spazi destinati alle attività istruttivo/formative, la difficoltà a conciliare i tempi della formazione con quelli della vita interna dell’istituto di pena (sovrapposizione scuola-lavoro); e, ancora, l’elevato ‘turn over’ dei detenuti (soprattutto nelle Case Circondariali) che rende impossibile sia il completamento di cicli scolastici strutturati in modo tradizionale, sia la sistematizzazione e validazione dei percorsi già realizzati”<sup>143</sup>*. Ovviamente, i Poli, oltre ad ambire alla costruzione di ponti, tra società “fuori” e società “dentro”, si impegnano a garantire il diritto allo studio ai detenuti, anche per coloro che si trovano nel regime di Alta Sicurezza. Due sono gli interventi, che ho avuto modo di leggere dalla tesi di Beatrice (p.39-40), e che a mia volta vorrei riportare. Il primo è quello della Prof.ssa Vincenza Pellegrino: *“[...]Non esiste la differenza cattivo/buono. Tutti questi tentativi di rieducazione cambiano anche il carcere. Rieducazione vuol dire anche istruzione, ed è per questo che oggi abbiamo firmato l’apertura dell’istituto penitenziario, in modo da fare credere al detenuto che, nonostante tutto, può ancora cambiare”*. E, sempre in termini di rieducazione riporto quanto detto dalla psichiatra Maria Inglese: *“Un cambiamento può avvenire solo in maniera*

---

<sup>142</sup> *Ibidem*, cit.p.37

<sup>143</sup> *Ibidem*, cit.p.38

*collettiva, non si può pretendere da una persona di cambiare; anzi dobbiamo essere in grado di accompagnarla in questo lungo percorso, nel quale è molto importante il modo in cui la si guarda in faccia. Noi operatori rappresentiamo una piccola parte dello stato ed è per questo che il nostro inter-faccia con un detenuto gioca un ruolo importante, perché se lo guardiamo con negligenza, lo stesso faranno i cittadini quando il detenuto uscirà dal carcere.[...]*". Io penso che il diritto allo studio, in qualche modo, partecipi a garantire il diritto alla speranza; come dicevamo prima, per quei detenuti che rientrano "nel fine pena mai", lo studio può essere un'attività alternativa che impegna il loro tempo in carcere, qualcosa che dà significato a quel tempo che trascorre lento e in maniera indefinita, capace "di promuovere nei soggetti l'autonomia e l'indipendenza del pensare e del fare"<sup>144</sup>". Sempre restando nell'ambito del "fine pena mai", si potrebbe pensare : "Ma quale speranza può dare uno studio fine a sè stesso? Uno studio che non potrà essere mai esercitato fuori dalle mura?". E io credo che molto spesso il problema stia proprio nella convinzione che lo studio, la formazione, l'istruzione debbano essere sempre finalizzati a uno scopo di lucro, e forse in parte lo sono, ma ci dimentichiamo, molto spesso, che a volte impariamo solo per il piacere di imparare, di conoscere e di conoscerci, per aprire nuovi ponti ai pensieri e per costruire ponti con ciò che ancora non conosciamo. Perché quando studiamo, usiamo come unità di misura la nostra vita, le nostre esperienze, quello che pensiamo già di conoscere e lo integriamo alle nuove conoscenze, ampliando il bagaglio conoscitivo e di pensiero. "[...] nello studio e nella cultura molti trovano una opportunità di riflessione sulla propria vita e sulle vicende e condizioni che li hanno portati in carcere. Ma anche sul mondo, sulla società, sulle condizioni di vita delle altre persone, sui valori, sui diritti, acquisendo o integrando il proprio "capitale culturale" [...] Non solo per il valore che possono avere un titolo di studio e le competenze acquisite, ma perché l'individuo potrà "rappresentare" al mondo (alla sua famiglia, a chi lo conosce, a chi può offrirgli opportunità di lavoro, ecc.) una immagine di sé altra da quella che accompagna tutti gli ex detenuti [...] Studiare è una delle attività per avvicinarsi al

---

<sup>144</sup> *Ibidem*, cit.p.40; Cfr. S. Migliori, Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione, Carocci, Roma 2007

*mondo con forza e profondità [...] Quello che si ricava dallo studio può essere una conoscenza sterile, ma anche un cammino prezioso di costruzione, di legame, di libertà responsabile, di riconoscimento, di dedizione. Studiare può farci ritrovare e sentire la bellezza di "iniziare", l'essere nascente del mondo e della vita; e di noi stessi in nuovi giorni del sentire e del fare, dell'immaginare e dell'interrogare<sup>145</sup>*

#### 4.2. Scrittura "automitobiografica"

La scrittura automitobiografica, è la tecnica utilizzata, quest'anno, nei laboratori in carcere per costruire un ponte con gli studenti del liceo classico Romagnosi. Prima di illustrare il progetto, sarebbe utile fare un po' di chiarezza sulla scrittura "automitobiografica". Quindi, potremmo dire che, se la biografia (dalla sua etimologia "scrittura della vita"<sup>146</sup>) significa "esporre i fatti dai quali viene estratto un significato"<sup>147</sup> e l'autobiografia, significa scrivere "senza aver tempo di mentalizzare", come suggerisce la Dott.ssa Chiappini, l'automitobiografia è qualcosa di più: "assume il mito come punto centrale significante, da cui nasce e si sviluppa la storia individuale e collettiva"<sup>148</sup>. Moreno Montanari ci dice che Ernst Bernhard spiega la mitobiografia così: "in ogni biografia individuale è possibile scorgere, sotto forma di componenti della coscienza e dell'inconscio collettivo, motivi di famiglia, di civiltà, cosiddetti elementi karmici, ecc., una serie di fattori psichici che provengono da una «radice non personale» e che traggono origine da un particolare Mito"<sup>149</sup>. E, ancora, nel libro "Non solo a parole" di Ivano Gamelli e Chiara Mirabelli, la mitobiografia viene definita come "humus biologico, sociale, culturale, simbolico, mitologico" su cui ogni persona cresce e vive: "Scoprire,

---

<sup>145</sup> *ibidem*, cit.p.42

<sup>146</sup> Termine utilizzato da Nina Ferrari in "Che cos'è una biografia", 2018, tratto da <https://www.tuobiografo.it/post/2018/08/20/che-cos-%C3%A8-una-biografia>

<sup>147</sup> citazione di Graziella Atzori, da recensione del libro "Automitobiografia" di Ernst Bernhard, 2022, (<https://www.sololibri.net/Mitobiografia-Bernhard.html> )

<sup>148</sup> *ibidem*.

<sup>149</sup> Intervista a Moreno Montanari, in "Verso Mitobiografica: scuola per il mestiere di vivere" di Francesco Pazienza, 2016, (<https://francescopazienza.it/mitobiografica-scuola-mestiere-di-vivere-moreno-montanari/> )

*perseguire e trasformare il proprio mito- divenire ciò che si è - significa innanzitutto riconoscere che la nostra personale vicenda biografica non inizia e non termina con noi, ma si innesta in un vasto ordito di relazioni che la sostanziano e alle quali ciascuno contribuisce a dare forma e significato con la propria vita. Ricercare la propria mitobiografia e l'esercizio del confronto con tutto ciò che rende feconda la vita, chiarendone l'intima vocazione alla pienezza, aprendosi al mondo e promuovendo ciascuno il proprio modo di divenire se stessi<sup>150</sup>*". Quindi, alla luce del significato dell'automitobiografia, attraverso i nostri laboratori, abbiamo cercato di costruire quel ponte possibile, attraverso questa particolare tecnica di scrittura, utilizzando i miti di Cassandra, Ercole, Pische e Amore, Aiace e Antigone. Il Mito come strumento per ricercare sè stessi, riconoscersi e riconoscere gli altri, uno strumento particolare di racconto e incontro tra generazioni e storie di vita.

#### 4.3 Laboratori di Sociologia Culturale in carcere

Nonostante il mio caso studio si sia concentrato prevalentemente sui laboratori di scrittura automitobiografica, che vedevano coinvolte studentesse del Liceo Romagnosi e studenti del PUP di Parma, ho avuto anche l'opportunità di partecipare ai laboratori di Sociologia Culturale all'interno del carcere, a partire dall'11 marzo del 2022, sono entrata nell'istituto penitenziario di Parma insieme al gruppo Cerchioscritti e ai ragazzi dell'associazione teatrale di AnelloDebole. Ed è stato proprio da questi laboratori che ha preso avvio l'attività di scrittura automitobiografica tra studenti del liceo e detenuti. Per questo vorrei spendere qualche parola su questo laboratorio e sulla mia esperienza. Questi gruppi di incontro in carcere nascono in forma embrionale a partire dal 2015, su iniziativa della Prof.ssa Vincenza Pellegrino, *"nella volontà di promuovere una pratica di*

---

<sup>150</sup> Fonte "Studocu", documento caricato da Rachele Liberali, in riferimento a "Non solo a parole" di Ivano Gamelli e Chiara Mirabelli, cit.p.23 del documento: (<https://www.studocu.com/it/document/universita-degli-studi-di-milano-bicocca/pedagogia-del-corpo/ivano-gamelli-chiara-mirabelli-non-solo-a-parole/7162904> )

*insegnamento e apprendimento interdisciplinare la docente ha scelto, sin dall'inizio, di affiancarsi a figure esperte della pratica autobiografica, individuata come modalità privilegiata di incontro tra vite diverse e come esperienza formativa e auto-formativa. Questi gruppi si sono, così, «gradualmente strutturati nella forma di autoanalisi sociologica centrata sulla scrittura autobiografica di getto»<sup>151</sup>...".* Successivamente, a partire dal 2017, inizia anche la collaborazione con il drammaturgo Vincenzo Picone, che si impegnerà ad aiutare sia gli studenti che i detenuti a dar voce e corpo all'autobiografie di ciascuno, attraverso diversi tipi di attività generalmente utilizzate nella pratica del teatro, *"il laboratorio di scrittura autobiografica di getto diventa "teatrale"[...]”<sup>152</sup>".* Così, a partire dal 2019, grazie alla collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte e l'assidua partecipazione sia da parte degli studenti universitari, sia da parte di detenuti studenti e non, l'offerta di questi laboratori viene allargata anche ai detenuti di AS3, poiché prima erano indirizzati solamente ai detenuti di AS1. I laboratori si svolgono a cadenza settimanale, uno a settimana, con una durata di circa 3 ore: quest'anno (2021-2022) la mattina si incontravano i detenuti del circuito AS1, lavorando insieme a loro attraverso la scrittura autobiografica, in particolare, il tema che ha fatto da sfondo al laboratorio è stato "Le polarità"; mentre il pomeriggio, sempre con una durata di circa 3 ore, incontravamo i detenuti del circuito AS3, che purtroppo, a causa di impegni personali, lezioni e tirocinio, ho avuto modo di incontrare una sola volta. Una volta incontrati sia i detenuti di AS1 che i detenuti di AS3 ho notato che, nonostante l'attività svolta fosse la medesima, questa seguisse uno svolgimento diverso a seconda dei gruppi, ovvero: notai che nel primo gruppo veniva prediletta la pratica e il momento della scrittura e, successivamente, quello della lettura collettiva; nel secondo gruppo, invece, l'attività che catturava l'interesse e la partecipazione dei detenuti era quella corporea, proposta da Vincenzo. Ed effettivamente, confrontandomi con chi partecipava ai laboratori da anni, mi ha confermato questa accortezza, senza però che capissimo il perché di questa

---

<sup>151</sup> Tesi di laurea "Costruire percorsi di ritorno. L'incontro tra detenuti e studenti universitari come occasione di apprendimento trasformativo. Il caso studio 'Cerchioscritti di Parma'", di Annalisa Margarita, anno accademico 2020/2021, cit.p.80-81

<sup>152</sup> *Ibidem*, cit.p.81

differenza. Non voglio entrare troppo nel merito dell'attività di scrittura autobiografica, svolta insieme ai Cerchioscritti di Parma, ai detenuti e all'associazione AnelloDebole, ma mi sembrava importante, ai fini del caso studio, riportare anche questa esperienza dentro il carcere, molto significativa per me e che ha aggiunto un valore ulteriore a tutto quello che ho avuto l'opportunità di fare insieme alle studentesse del liceo, per costruire quel "ponte possibile" che ricorre spesso in tutto il mio scritto. Quest'anno il laboratorio di Sociologia Culturale, come tutti gli anni, al termine del ciclo di incontri-attività, propone una restituzione, che negli anni precedenti, però, consentiva la partecipazione ad un solo pubblico composto generalmente da istituzioni, questa volta, invece, è stato previsto un allargamento dei partecipanti, per consentire anche a cittadini "comuni" di assistere alla restituzione di fine anno, con l'obiettivo di ampliare e sviluppare il carattere riparativo della restituzione stessa, nella prospettiva della "Riparazione Comunitaria" di cui abbiamo parlato nel capitolo III. Infatti dalla tesi di Beatrice Todaro possiamo ben leggere: *"può essere considerato il laboratorio "Cerchiostritti" un metodo di riparazione comunitaria? Sì, il metodo rappresenta un concreto esempio di sperimentazione di Giustizia Riparativa comunitaria<sup>153</sup>".* Per concludere questo paragrafo vorrei riportare le parole che un detenuto di AS1 ha proferito al termine della restituzione del 29 giugno 2022 e che sono sicura porterò con me durante tutto il mio percorso, formativo e non: *"Volevo ringraziare i ragazzi che ogni anno entrano in carcere, perchè ci migliorate la qualità di vita."*

4.4. Caso di studio, l'incontro per un ponte possibile: laboratori di scrittura autobiografica tra dentro e fuori dal carcere

I laboratori con le studentesse si sono svolti presso il Liceo Romagnosi in giornate diverse: il 29 marzo, il 6 aprile, il 20 aprile e l'ultimo incontro il 28 aprile, concludendo il nostro lavoro il 6 maggio con una mostra, in occasione della "Notte

---

<sup>153</sup> Tesi di laurea "Carcere, biografie, riparazione comunitaria: la proposta metodologica del lab. 'Cerchioscritti di Parma'", di Beatrice Todaro, anno accademico 2020/2021, cit.p.87

dei Classici”. Questi laboratori sono stati realizzati grazie alla Prof.ssa Vincenza Pellegrino, con l’aiuto dei Cerchioscritti di Parma e i ragazzi di Anello Debole, coinvolgendo le studentesse del quarto anno. Durante il primo incontro, avvenuto la mattina 29 marzo 2022, presso il Liceo classico Romagnosi, è stato presentato il laboratorio e introdotta la scrittura mitobiografica attraverso i testi prodotti dei detenuti. Durante il secondo incontro, che si è svolto nel pomeriggio del 6 aprile, per avere un primo quadro generale sui miti è stato presentato il mito di Aiace, dalla Professoressa Reverberi, docente presso il liceo. Ritengo necessario fare un brevissimo riassunto del mito di Aiace, prima di condividere qualche testo delle studentesse e dei detenuti.

- Aiace era un valoroso guerriero, secondo solo ad Achille, sempre a fianco di quest’ultimo nelle battaglie. Alla morte del valoroso Achille, gli unici che ne avrebbero potuto ereditare le armi furono Aiace e Odisseo, e questa assegnazione sarebbe stata decisa da Agamennone e Menelao. I due scelsero di dare le armi di Achille ad Odisseo, così, Aiace, decise di vendicarsi, ma fu colpito, dalla Dea Atena, da un attacco d’ira, così il guerriero sterminò quasi tutto il gregge e il bestiame preso, in battaglia, dai Troiani. Tornato in sé, dalla disperazione si uccise e venne sepolto presso il Campo Reteo, a differenza dei compagni guerrieri, che morti sul campo, venivano bruciati<sup>154</sup>. -

Successivamente, prima di iniziare la scrittura, per entrare in confidenza e creare un clima favorevole alla produzione di automitografie, sono state fatte delle attività corporali, per “sciogliersi”, per lasciare che sia il corpo a dare inizio alle narrazioni. Quindi, attraverso il “passare una pallina” si è proposto ai partecipanti di presentarsi e, successivamente, sempre utilizzando il lancio della pallina ad un compagno, venivano “lanciate” parole chiave inerenti al mito di Aiace. Dopo aver terminato queste attività di “riscaldamento” (attività che anche in carcere con i detenuti precedevano l’attività di scrittura, grazie ai ragazzi di AnelloDebole), si è passati alla scrittura. Il lavoro di scrittura, quel pomeriggio, prevedeva una lettera, una lettera da spedire ad Aiace, come se fosse un lontano amico, quindi lo scritto,

---

<sup>154</sup> Informazioni tratte da: Skuola.net, ”Aiace Telamonio”, ( <https://www.skuola.net/mitologia-epica/mitologia/aiace-telamonio.html> )

facendo riferimento al Mito di Aiace, poteva contenere consigli e riferimenti alla propria storia personale. Queste lettere sono state portate dentro il carcere, e ciascun detenuto ha proposto la propria lettera ad Aiace, qualcuno, in particolare Nino e Domenico, hanno risposto a tutte le lettere scritte dalle studentesse, come se fossero loro Aiace, o esprimendo le loro considerazioni su quanto riportato dagli studenti.

*“Mi chiedo Aiace cosa tu possa avere pensato mentre contemplavi l'errore che tu stesso avevi commesso e come ti sia sentito perso e deluso dopo quelle folli azioni. Ho provato a immaginare quindi il tuo stesso dolore nel momento in cui hai capito che tutto era perduto e non c'era alcun rimedio, ma non ci sono riuscita. Penso anche che pochi abbiano saputo ascoltare la tua richiesta e altrettanti pochi abbiano cercato di mettere un freno alla tua follia, salvandoti forse così dalla morte. Dalle tue azioni, perduto eroe, si può scorgere l'ombra di un amaro risentimento, e della vergogna che hai provato vedendo gli altri eroi ridere del tuo fallimento. Sebbene fossi tu un forte guerriero, il più forte dell'intera Grecia dicono, non sei riuscito a vincere le tenebre del tuo stesso animo, forse attanagliato da quel desiderio di ricerca. Tuttavia, il vero errore non è stato la distruzione, non il turbamento e nemmeno l'ira rovinosa, ma è stato, invece, l'incapacità di perdonare te stesso.”*

*-B., studentessa*

*N. per B.,*

*“A mio parere questa diffusa sensazione nel chiedersi - a cosa io possa aver pensato mentre contemplavo l'errore che io stesso avevo commesso - è il prodotto di un inconfessato desiderio di controllare l'incontrollabile. Dopotutto, se uno è*



*colpevole di aver fatto tutto quello che credeva necessario vuol dire che c'era qualcos'altro che poteva essere fatto: un pensiero consolatorio questo capace di esercitare su di noi la consapevolezza che c'è qualcosa che ci allontana dalla nostra malinconica esistenza di fronte alla morte. Questa illusione consolatoria può essere spezzata da un'esperienza molto forte, quel tipo di esperienza che i filosofi chiamano - esperienza limite -. E dalle varie esperienze limiti possibili, nessuna più dell'imminenza della paura per aver compiuto un atto malvagio pone fino in fondo il problema se la nostra finitezza umana è compromessa o se allo stesso tempo è soggetta a un radicale e inatteso cambiamento.”*

*“Ciao Aiace [...] È vero hai sbagliato ma io non mi sarei mai uccisa. Per quello, piuttosto sarei rimasta chiusa in casa con i miei animali ad aspettare che mi passasse questo senso di vergogna che tu dicevi di provare. Ad ogni errore si può rimediare, basta volerlo, anche se ci dovessi mettere una vita fa lo stesso, intanto però vivi. L'importante però è non perdere la volontà è l'allegria nell'animo. Quindi il motto è: “fregatene degli altri, ovviamente non troppo”. Cioè siccome me ne frego non devo uccidere tutti o far loro del male, però insomma, bisogna cercare una via di mezzo nella vita.”*

*- A., studentessa*

*“Caro Aiace,  
Tu che in battaglia eri secondo solo ad Achille,  
E secondo lo eri ad odisseo in intelligenza e versalità,  
tu che ti sei sentito eterno secondo e non l'hai sopportato perché non sei riuscito a vedere i limiti che Natura e divinità ti avevano imposto, e hai preferito piegarti su te stesso sulla tua spada per celebrare i falsi valori che la società ti aveva inculcato.*

*Non è cambiato molto ancora oggi sai? Certe cose non cambiano neanche col passare dei secoli, dei millenni. Non si muore per avere fatto una strage di pecore, ma per un'offesa sui social. Si gioca sempre sulle "debolezze" delle persone, si creano appositamente i concetti di onore, i canoni di bellezza, di essere a tutti i costi persone di successo. Credo che, ovunque adesso tu sia, tu abbia ormai compreso che i sentimenti di invidia e di vergogna non valevano la tua vita, e che il tuo tesoro non erano le armi di Achille, ma le persone che ti amavano e hai abbandonato. Credo che ora tu sappia che nella vita la cosa più importante è amare ed essere amati. Spero almeno adesso tu possa essere insieme a loro e che tu abbia potuto chiedergli perdono."*

*- C., detenuto*

*"Caro Aiace,  
Ti abbraccio forte. Capisco bene il tuo sentirti disonorato. L'onore che senti e che difendi è, credo, figlio di una necessità del bambino che è in te. Hai bisogno di sentirti visto, apprezzato dalle persone intorno a te, dalla tua comunità. Non c'è niente di folle in questo. La tua follia è la tua umanità. Sei più umano degli altri. Ora, che dire, che scrivere, Aiace, relax. Sì, relax. 3 respiri profondi. Resetta. [...]"*

*- Tuo Fuoco, studentessa*

*"Caro Aiace, a volte avrei voluto avere anche io il tuo coraggio."*

*- S., detenuto*

*“Caro Aiace, ti senti inadeguato per ciò che hai commesso. Un po’ ti capisco, capisco cosa provi. È difficile liberarsi da certe sensazioni.*

*Temi il giudizio, è comprensibile, ma per sentirti libero non è ciò a cui devi pensare.*

*Solo questo volevo dirti, ti capisco.”*

*- E., studentessa*

Ho deciso di riportare questi testi, molto significativi dal mio punto di vista, perché risuonano molto tra di loro, si incontrano. Ed è proprio questo che abbiamo cercato di fare, utilizzare il mito come storia comune, perché la nostra storia non è solo contemporanea, ma si muove nel tempo e nello spazio. E nonostante le storie di vita siano diverse, talvolta alcune circostanze ci portano ad emozioni e sentimenti simili, a punti d’incontro, a momenti di comprensione reciproca, ad accogliere l’altro come se fossimo noi stessi i protagonisti della loro storia, al senso di inadeguatezza rispetto alle aspettative di chi ci circonda, ai gesti estremi e alle richieste mai ascoltate e sentite. Costruire ponti non significa solo creare una rete tra due luoghi “lontani”, creare ponti significa creare connessioni, rafforzare relazioni, dare la possibilità a luoghi e persone di avere momenti di scambio, momenti di riconoscimento reciproco, di vedersi dentro e fuori dall’altro. Costruire ponti, secondo me, costruisce speranza, speranza in chi ci crede, in chi si impegna ogni giorno a mettere un tassello nella struttura portante del ponte, in chi, ogni giorno, chiama la comunità alla costruzione del ponte, in chi ogni giorno lotta contro la speranza che gli sfugge dalle mani, e, nonostante ciò, comunque la stringe, a chi la speranza l’ha persa, o quasi, in chi riesce comunque a declinare la sua libertà.

Tornando a noi, dopo aver terminato l’attività di scrittura delle lettere per Aiace, il passo successivo è stato quello della lettura collettiva di quanto prodotto, sistemando le sedie seguendo la forma di un cerchio, ognuno ha letto una lettera indirizzata ad Aiace. Dopo questo primo laboratorio, abbiamo avuto un rimando positivo dalle studentesse, che hanno descritto l’attività come “per nulla pesante e

bello”, esprimendo dispiacere per la breve durata dei laboratori. In particolare, vorrei fare riferimento ad un messaggio vocale di una delle studentesse, messaggio in cui diceva: *“Al pensiero che faremo un altro incontro e basta, e che poi finisce, ci rimango un po’ male. Sarebbe bello se fosse un progetto più lungo... Cioè magari sarebbe bello se potesse diventare una cosa che più persone possono fare per un tempo più lungo, tipo come se diventasse un progetto come il “giornalino” o qualcosa del genere...”*. Sono emerse molte emozioni, molti ricordi, così come in carcere, anche nell’aula di un liceo, la scrittura autobiografica, in particolare quella automitobiografica, ci ha permesso di riconoscerci, di riscoprirci, di scoprire l’altro, soprattutto di incontrarci, nel tempo e nello spazio. Il terzo incontro si è svolto nel pomeriggio del 20 aprile, durante il quale, dopo i primi saluti e le prime considerazioni sull’incontro precedente, è stata messa in pratica la lettura “dialogata/corale” dei testi prodotti (su Aiace) dalle studentesse e in risposta quelli dei detenuti. Successivamente, come la volta precedente, abbiamo introdotto un’attività corporea che prevedeva il “lancio di parole chiave” tra i partecipanti, parole suggerite dalle letture appena concluse. E dopo essersi sciolti e liberati dai pensieri, era arrivato il momento della scrittura autobiografica, stimolata dalle attività precedenti. È stata una scrittura molto libera, qualcuno si è sentito di dover scrivere del proprio Achille, o meglio, ha scritto di una persona, che nella propria storia di vita, incarnava Achille. Qualcuno ha scritto di professori, ricordi felici e ricordi arrabbiati, qualcuno, invece, riprende la storia di Aiace, altri parlano di “rabbia”, del nonno, qualcuno del rapporto sereno che ha creato con il proprio corpo, della collega di lavoro scontrosa... Sono tantissime le riflessioni emerse, tantissime sono le emozioni e i temi molto variegati. Queste scritture hanno fatto emergere cose molto profonde, senza aver nemmeno il tempo di elaborare quello che stavamo mettendo per inciso sul foglio, che quello era già scritto. Nemmeno io mi sono resa conto di quello che stavo ormai scrivendo da qualche minuto, ma mi ricordo, ad un certo punto della scrittura, di essermi fermata e di aver alzato lo sguardo, di aver guardato intorno a me: tutti stavano scrivendo. E allora mi sono chiesta “Chissà di cosa o di chi staranno scrivendo. Chissà perché io ho scritto di lui...”. Avevo anche il timore di non aver centrato la traccia, di essere stata fuori

luogo, non capivo perché tra tutte le cose che avrei potuto scrivere, mi fossi messa proprio a scrivere di quel particolare momento della mia vita, di quella persona... E quando ciascuno ha iniziato a leggere il proprio foglio, questo timore si fece ancora più grande. Paura di aver sbagliato tutto, paura di essere fuori tema, paura di aver scritto male ed in maniera sconnessa, ma poi mi sono resa conto, che un sottile filo rosso collegava tutti i testi, impercettibile... Ed è il bello della scrittura autobiografica, perché ti porta in posti sconosciuti e poi ti riporta lì, in quel preciso ricordo, in quella precisa sensazione e quindi tu lo scrivi, lo metti su carta e poi ti chiedi perché, perché il tuo tema sembra essere così lontano da quello che Annalisa ha scritto, eppure non stonano, eppure si incontrano. Di seguito riporterò due testi nei quali, a mio avviso, questo incontro è lampante.

*“Susanna, è troppo strano nominarla. Come mai tra tutte le persone cresciute in questi anni proprio lei? Susanna, Susi per gli amici. L'ho conosciuta quasi quattro anni fa, sono entrata lì, agitata, tesa e ho visto lei, imponente, scontrosa, faccia bordeaux perché probabilmente aveva appena finito di passare lo straccio per terra prima di iniziare a lavorare. Ci ho messo circa tre anni a capire perché più volte mi ha ripreso davanti a tutti e quante figure di merda mi hai fatto fare. Io l'ho odiata, ho parlato male di lei. Ma cosa le avevo fatto... aveva bisogno di sfogare la sua rabbia con qualcuno e aveva trovato la cavia perfetta. Tra me e me pensavo che da grande non sarei mai diventata così eppure ora la vedo e quasi la raggiungerei. È assurdo. Sono passati quattro anni e ora mi dice “vai avanti così” “è così che ti ho insegnato” e non capisco se sia fiera di questo o se dietro queste parole si nasconde un pizzico di nostalgia di quello che era. Magari le dà un po' fastidio pensare di essere in forno e stendere le pizze, al posto di darmi ordini in sala. Mi rendo anche conto di averla compatita tra me e me. So cosa ha vissuto, so cosa ha perso e cosa le manca nella vita. So cosa ha di più prezioso e infondo se ora, ripeto, tra tutte le persone di cui potevo parlare, parlo proprio di lei, significa che qualcosa mi è rimasto. Non l'ho mai capito; mi ha trattata come una ragazzina a cui dare ordini, ma ci sono stati momenti in cui si è mostrata debole, ha mostrato*

*dei sentimenti, delle preoccupazioni, emozioni, come se volesse entrare nel suo mondo, ma allo stesso tempo imporsi. Ed è così che anch'io impulsivamente, spesso ho reagito. Bene o male, non importa, ma ho reagito. Mi è servito. Non ci si può sentire sempre protetti, al sicuro, forti. Dobbiamo scoprirci, aprirci.”*

*- G., studentessa universitaria*

*“Rabbia. La rabbia di Aiace. La mia rabbia. La rabbia di mio nonno, che ci mette a sedere. Cos'è successo nella sua vita? Io non lo so. Forse non lo saprò mai, quando dovrei chiederglielo? C'è distacco, ci sono differenze, troppe differenze. 82 e 57 anni, contro zero; 99 e 74, contro 17. Tanti anni, tante vite incrociate, tanti passati che si toccano. Io Gianni non lo conoscerò mai, non in questa vita. Ma ce ne sarà forse un'altra? Oppure dovrò arrendermi? Chissà cosa fa. Chissà cosa pensa. Chissà cosa prova mio padre quando pensa a lui, chissà mio zio. Mio zio è strano, ma non strambo; mio zio è difficile da comprendere ma io so che nell'animo c'è la tranquillità. La deve solo trovare. Mio nonno mi vuole tanto bene, il suo sorriso è gioia. La nonna è premurosa, la nonna è l'affetto. Mia nonna è buona, è Dio sotto forma di donna. E Gianni chi è? Cos'è? Dov'è? È con me? Non lo so ma io ci penso, io ci ho sempre pensato. Nella mia testa, nel mio cuore Gianni è rabbia e tristezza, perché non posso conoscere la sua anima. Gianni è andato in cielo con la bici da corsa e senza il casco. Ma io continuo a non ricordarmelo.”*


*- C., studentessa liceale*

Si è reso necessario fare un incontro di “preparazione” alla mostra che ci sarebbe stata il 6 maggio, presso il Liceo, in occasione della “Notte dei Classici”. L'incontro si è tenuto presso l'Aula Magna del Liceo il 28 aprile, nel pomeriggio, momento nel quale, insieme alle studentesse, abbiamo selezionato parti di testo, tra quelli scritti dai detenuti e quelli scritti da loro, da presentare alla mostra, cercando di capire anche quale sarebbe stato il modo migliore di esporre i testi a coloro che avrebbero partecipato. Dopo questo primo lavoro di “scrematura” dei testi, abbiamo

pensato che il modo migliore di presentare il nostro lavoro al pubblico sarebbe stato attraverso la lettura. Così, abbiamo ipotizzato di creare delle “postazioni” in cui ciascuna studentessa, durante la mostra, potesse leggere un testo a coloro che avrebbero deciso di ascoltarla e di prendere posto vicino a lei. A rotazione, il pubblico si sarebbe potuto spostare da una postazione all’altra, per ascoltare i testi che le ragazze leggevano, potendo anche osservare i disegni di Aurelio Cavallo, detenuto di ASI, che sono stati appositamente portati per la mostra, per integrare la scrittura con le immagini. È seguito un’ulteriore incontro, il pomeriggio del 6 maggio, di prove generali in vista della mostra che si sarebbe tenuta la sera stessa, dove le attività principali sono state quelle di lettura e di capire come posizionare al meglio i disegni di Aurelio, affinché fosse accessibile a tutti poterli osservare ed eventualmente fermarsi qualche secondo. In questi incontri preparatori è stata molto importante la presenza di alcuni partecipanti di AnelloDebole che ci hanno aiutato a muoverci nello spazio e capire come utilizzarlo al meglio, a migliorare la lettura e l’impostazione della voce, affinché al pubblico arrivasse nella maniera più autentica possibile il lavoro che abbiamo svolto insieme alle studentesse e ai detenuti. Così la sera della mostra, il progetto è stato presentato come lo avevamo immaginato durante le prove generali, dopo una prima presentazione dei laboratori, da parte della Prof.ssa Vincenza Pellegrino, il pubblico ha iniziato a spostarsi da una postazione all’altra per ascoltare le studentesse, osservando i disegni di Aurelio esposti in tutta l’aula. Ci sono stati molti partecipanti, circa 60, limite imposto dalla scuola, dettato sia dalla capienza dell’Aula Magna che dalla situazione Covid poco favorevole, i posti disponibili sono stati occupati tutti e molto in fretta tramite le prenotazioni previste per la partecipazione agli eventi proposti all’interno del Liceo, in occasione della “Notte dei Classici”.

*“In occasione della notte dei classici del Liceo Romagnosi presentiamo la restituzione del laboratorio di scrittura autobiografica collettiva, frutto dell’incontro tra studentesse e studenti del liceo Romagnosi e studenti detenuti del Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Parma. Il laboratorio è stato coordinato dal gruppo Cerchioscritti, in collaborazione con l’associazione teatrale AnelloDebole. Protagonista dell’evento è la tragedia di Aiace, di Sofocle, sulla*

*quale si sono intrecciate generazioni, esperienze e biografie differenti grazie a scambi epistolari e ritorni alla propria vicenda umana attraverso l'ascolto corale di quelle degli altri. Le mitobiografie prodotte in carcere a partire dai miti di Ercole, Cassandra ed Eros e Psiche accompagneranno la tragedia di Aiace. Alle scritture saranno associate immagini significative realizzate con i pastelli ad olio da Aurelio cavallo, un'artista detenuto del Polo Universitario Penitenziario. Obiettivo del laboratorio è stato quello di creare "ponti" tra il dentro e il fuori dal carcere, favorendo la conoscenza reciproca di persone e mondi ritenuti incommensurabili. Avvicinare generazioni e storie di vita, farle intrecciare e dialogare attraverso il dispositivo dell'automitobiografia e la possibilità di riconoscere all'interno delle proprie differenti biografie forme archetipiche dell'umano dando loro voce." Così il laboratorio di scrittura automitobiografica è stato presentato al pubblico. Di seguito un'immagine del pannello esplicativo della mostra, sul quale possiamo vedere, oltre che il volantino che introduce la tecnica di scrittura automitobiografica e il lavoro svolto, anche i disegni di Aurelio e una sua lettera di presentazione.*





## CONCLUSIONI

In conclusione, in merito al diritto alla speranza, è questo davvero garantito a tutti? È davvero una cosa scontata? No, non ancora. In qualche modo il gruppo “Cerchioscritti” di Parma, l’associazione teatrale “AnelloDebole”, la Prof.ssa Vincenza Pellegrino e gli studenti che entrano in carcere ogni anno, contribuiscono a tenere in vita il diritto alla speranza, anche per gli ergastolani ostativi? A mio avviso, sì. È un lavoro di tessitura di relazioni che, come diceva la Dott.ssa Carla Chiappini, richiede tempo, e non solo. La costruzione di ponti richiede fiducia, apertura e sì, anche una buona dose di pregiudizio, perché è proprio da quello che, secondo me, si deve partire: dalla consapevolezza di avere pregiudizi e dalla volontà di volerli affrontare, dalla volontà di voler riconoscere l’altro, ma anche dalla volontà di volersi riconoscere cambiati e aperti, dialoganti con ciò che sentiamo lontano da noi e dalla nostra quotidianità. Parlare di “diritto alla speranza” è, in parte, molto difficile, perché è una cosa talmente intrinseca alla natura umana, che non si pensa possa essere limitata o scalfita, eppure, allo stesso tempo è una cosa molto fragile, che deve essere coltivata e difesa; anche quando entravamo in carcere erano palpabili, palpabilissimi, i momenti in cui sembrava essere stata strappata via, ma alla fine dell’attività, alcuni sembravano essere tornati padroni della propria speranza. Io confido che, un giorno, le istituzioni, in particolare quelle carcerarie, si aprano molto di più, permettendo ad un numero più ampio di persone di entrarvi, e sentirsi come mi sono sentita io, fare quello che ho avuto l’opportunità di fare. Ricordo che il primo giorno, prima di entrare in carcere ero molto agitata, ma non perché fossi spaventata da chi avrei incontrato, mi continuavo a chiedere cosa avrebbero pensato di me, se fossi stata all’altezza delle loro aspettative, se fossi stata in grado di lasciare qualcosa, non ho nemmeno avuto il tempo di chiedermi cosa io pensassi, che praticamente stavo già pensando di deluderli. In realtà è stato molto facile lavorare con loro, con tutti, è stato facile aprirsi ed è stato facile creare dialogo. C’è ascolto, c’è comprensione, c’è emozione.

Inoltre, mi sembra importante chiarire quella distinzione/preferenza che la Dott.ssa Chiappini ha fatto tra la terminologia “costruire ponti” e “tessere relazioni”. La dottoressa dice *“Guarda... Ti sono subito molto sincera, la parola “ponte” a me non risuona molto, perchè il ponte comunque è una struttura metallica, e quindi io non la sento molto come immagine. Di fatto, la scrittura autobiografica tessere relazioni, in questo linguaggio mi riconosco di più. “Tessere relazioni”, cosa vuol dire? Che propone incontri a cui ciascuno risponde come crede, come si sente, come può, in quel momento lì. E questa tessitura è molto lenta, anche molto precisa, ma comunque molto lenta, questa è la parola che a me viene più forte in mente [...]”*, ed è vero: la terminologia “tessere relazioni” rimanda a quella natura complessa delle relazioni umane, si tratta quindi di costruire relazioni autentiche all’interno dei contesti in cui si opera, in questo caso in carcere. Il termine “costruire ponti” rimanda a qualcosa di “metallico” proprio perché si lavora sulle e con le istituzioni, si tratta, più che altro, di istituire processi che non permettano di “tronare indietro” e favorire sempre l’incontro tra studenti e detenuti; potremmo dire che si parla di istituire spazi in cui effettivamente possano crearsi e costruirsi quelle relazioni autentiche, prodotto della “tessitura di relazioni”.

Quindi, l’opportunità di lavorare insieme a loro, ai detenuti ed, in contemporanea, alle studentesse del liceo, è stato per me straordinario, perché sono entrata a far parte, anche se per poco, di storie di vite che si intrecciano e incontrano, intrecciando a mia volta la mia, condividendo emozioni comuni, guardandoci dentro.

## BIBLIOGRAFIA

BARONI R., da Altalex, *“Ergastolo ostativo: fine pena mai e diritto alla speranza”*, 2021;

CADOPPI A., VENEZIANI P. *“Elementi di diritto penale, parte generale”*, editore CEDAM, 2018;

CASELLA A., *“L’inferno della speranza. La strada per uscire dal fine pena mai.”*, 2017;

CEREDA L., *“La giustizia riparativa alla prova dei reati di mafia”*, 2021;

DOLCINI E. FIORENTIN F., GALLIANI D., MAGIR., PUGIOTTO A., *“Il diritto alla speranza davanti alle Corti, ergastolo ostativo e 41-bis”*, G.Giappichelli Editore, 2020;

FASSONE E., *“L’ergastolo ostativo e il diritto alla speranza”*, 2020;

FOUCAULT M., *“Sorvegliare e punire”*, edizione Einaudi, 2014;

GOFFMANN E., *“Asylums”*, Einaudi editore, 2010;

LANDI C., tesi di laurea *“Giustizia riparativa, mediazione sociale, comunità: una nuova cultura?”*, anno accademico 2020/2021;

MELZI D’ERIL C. e LONATI S., *“Ergastolo ostativo: diamo fiato alla speranza”*, 2021;

MUSUMECI C., tesi di laurea *“Vivere l’ergastolo”*, anno accademico 2003/2004;

PATRIZI P., *“Giustizia e pratiche riparative. Per una nuova giustizia di comunità”*  
da Convegno “Prigione e territorio. Percorsi di integrazione dentro e fuori dal  
carcere”, 2017

TODARO B., tesi di laurea *“Carcere, biografie, riparazione comunitaria: la  
proposta metodologica del lab. ”Cerchioscritti” di Parma”*, anno accademico  
2020/2021;

VIANELLO F., *“Il carcere. Sociologia del penitenziario”*, Carocci editore, 2019;

## SITOGRAFIA

[http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere\\_pena.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere_pena.pdf)

[https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/saggi/I\\_Nicotra\\_Pena\\_e\\_reinserimento\\_sociale.pdf](https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/saggi/I_Nicotra_Pena_e_reinserimento_sociale.pdf)

[https://www.nuovefrontierediritto.it/la-giustizia-riparativa-brevi-cenni-teorici-per-un-mutamento-del-paradigma-a-cura-dellavv-domenico-di-leo/#\\_ftn1](https://www.nuovefrontierediritto.it/la-giustizia-riparativa-brevi-cenni-teorici-per-un-mutamento-del-paradigma-a-cura-dellavv-domenico-di-leo/#_ftn1)

<https://www.vocidalponte.it/wp-content/uploads/2018/06/Appunti-focus-group-RJ-e-mafia-06.02.18-DEF-DEF.pdf>

<http://www.libera.it/>

[https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/6.-ANTIGONE\\_XVrapporto\\_CondanneLunghe.pdf](https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2019/06/6.-ANTIGONE_XVrapporto_CondanneLunghe.pdf)

<https://www.camerapenalemilano.it/public/file/ProgettoSpescontraSpem-DEF.pdf>

<https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/condanne-piu-lunghe-e-detenuti-piu-anziani/>

<https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/dolcini-corte-costituzionale-2021-97-ergastolo-ostativo>

<https://www.ildubbio.news/2022/04/29/ergastolo-ostativo-carmelo-musumeci-e-libero-orale-revisione-del-processo/#:~:text=Carmelo%20Musumeci%20%20C3%A8%20finalmente%20libero,tribunale%20di%20Sorveglianza%20di%20Perugia>

<https://sestaopera.it/chi-siamo/>

<https://www.palermotoday.it/cronaca/spes-contraspem-proiezione-palermo.html>

<https://mimesisjournals.com/ojs/index.php/autobiografie/article/download/1313/1052/>

<https://www.tuobiografo.it/post/2018/08/20/che-cos-%C3%A8-una-biografia>

<https://www.sololibri.net/Mitobiografia-Bernhard.html>

<https://francescopazienza.it/mitobiografica-scuola-mestiere-di-vivere-moreno-montanari/>

<https://www.studocu.com/it/document/universita-degli-studi-di-milano-bicocca/pedagogia-del-corpo/ivano-gamelli-chiara-mirabelli-non-solo-a-parole/7162904>

<https://www.skuela.net/mitologia-epica/mitologia/aiace-telamonio.html>